



DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
Cattedra di Diritto Civile 3

**IL TITOLO ESECUTIVO TRA EFFETTIVITÀ DELLA TUTELA
GIURISDIZIONALE E REQUISITI DEL DIRITTO IN ESSO
CONSACRATO**

RELATORE
Chiar.mo Prof.
Ernesto Fabiani

CANDIDATO
Sara Brignoli
Matricola 141483

CORRELATORE
Chiar.mo Prof.
Valerio Pescatore

ANNO ACCADEMICOMICO 2020-2021

INDICE

INTRODUZIONE	I
CAPITOLO I.....	1
I REQUISITI DEL TITOLO ESECUTIVO.....	1
1. PREMESSA	1
2. NULLA EXECUTIO SINE TITULO	6
3. I REQUISITI DEL TITOLO ESECUTIVO	9
4. I REQUISITI DEL DIRITTO CONTENUTO NEL TITOLO ESECUTIVO	11
4.1 <i>La liquidità</i>	<i>12</i>
4.2 <i>La certezza.....</i>	<i>14</i>
4.3 <i>L'esigibilità</i>	<i>20</i>
5. LA SPEDIZIONE IN FORMA ESECUTIVA DEL TITOLO	22
6. L'ETEROINTEGRAZIONE DEL TITOLO ESECUTIVO	27
6.1 <i>L'eterointegrazione nell'espropriazione forzata</i>	<i>28</i>
6.2 <i>L'eterointegrazione nell'esecuzione specifica</i>	<i>38</i>
7. CONCLUSIONI.....	41
CAPITOLO II – IL 614 BIS E LE MISURE DI COERCIZIONE INDIRETTA.....	45
1. LA TUTELA DI CONDANNA.....	45
2. L'INFLUENZA DELLE ESPERIENZE STRANIERE.....	50
3. MISURE COERCITIVE TIPICHE E PROGETTI DI RIFORMA IN ITALIA (CENNI)...	52
4. L'INTRODUZIONE DI UN SISTEMA DI MISURE COERCITIVE ATIPICHE.....	56
4.1 <i>L'introduzione dell'art. 614 bis c.p.c.</i>	<i>56</i>
4.2 <i>Riforma dell'art. 614 bis</i>	<i>61</i>
5. PRINCIPALI PROBLEMATICHE POSTE DALL'ART. 614 BIS C.P.C.....	62
6. RAFFRONTO CON LE MISURE COERCITIVE DELL'ORDINAMENTO FRANCESE ..	66
7. LA MISURA COERCITIVA COME TITOLO ESECUTIVO ILLIQUIDO	69
CAPITOLO III – LA CONDANNA IN FUTURO.....	82
1. LA RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO E IL PRINCIPIO DI EFFETTIVITÀ DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE	82

2.	CARATTERISTICHE GENERALI DELLA CONDANNA IN FUTURO	86
3.	CASI TIPICI DI CONDANNA IN FUTURO	92
4.1	LA CONDANNA IN FUTURO COME TITOLO ESECUTIVO	97
4.2	<i>La condanna in futuro di cui al 657 c.p.c.</i>	99
4.3	<i>La condanna in futuro nelle ipotesi di obbligazioni periodiche</i>	100
5.	CONCLUSIONI.....	105
CONCLUSIONI		109
1.	LA STRUTTURA DEL PROCESSO ESECUTIVO	109
2.	L'IMPORTANZA DELLA CERTEZZA E LIQUIDITÀ DEL DIRITTO CONSACRATO NEL TITOLO	111
3.	IPOTESI PATOLOGICHE DI INCERTEZZA DEL DIRITTO CONSACRATO NEL TITOLO	114
4.	IPOTESI FISIOLOGICHE DI INCERTEZZA DEL DIRITTO CONSACRATO NEL TITOLO	116
5.	CONSIDERAZIONI FINALI	119
BIBLIOGRAFIA.....		122

INTRODUZIONE

Il presente lavoro ha ad oggetto una indagine sul presupposto fondamentale dell'esecuzione forzata e sulla sua struttura, in un'ottica di effettività della tutela giurisdizionale, che mira a sottolineare le eventuali disfunzioni generate dall'incertezza del titolo esecutivo.

L'esecuzione forzata consiste in una fase fondamentale della tutela giurisdizionale e assicura, attraverso la sostituzione dell'obbligato con gli organi della procedura, la materiale attuazione di un diritto.

Con l'art. 474 c.p.c. si apre il Libro III del Codice di procedura civile, dedicato appunto al processo di esecuzione forzata. Tale disposizione sancisce che quest'ultimo non può aver luogo che in forza di un titolo esecutivo, quale presupposto necessario e soprattutto sufficiente a legittimare l'azione.

Questa norma dispone inoltre che il diritto contenuto nel titolo deve avere alcuni requisiti: certezza, liquidità ed esigibilità. Proprio in ragione della struttura del processo esecutivo nel nostro ordinamento, tali caratteristiche risultano di fondamentale importanza poiché, non essendoci necessariamente un accertamento cognitivo sul titolo, preventivo rispetto all'attuazione materiale della pretesa, esse garantiscono la specificazione di quest'ultima.

Seppur i requisiti del diritto contenuto nel documento di legittimazione non possano assicurare di eseguire una pretesa attualmente esistente, la loro presenza comporta una serie di conseguenze pratiche, che contribuiscono a rendere la tutela esecutiva maggiormente effettiva.

Di certezza, liquidità ed esigibilità, infatti, non verranno analizzate solo le differenti interpretazioni della dottrina, ma ne sarà soprattutto evidenziata la loro necessità.

Queste caratteristiche della pretesa, infatti, rendono possibile che l'esecuzione sia sorretta solo dal titolo stesso, ma soprattutto eliminano la necessità che il giudice dell'esecuzione accerti il contenuto del documento, garantendo l'immediata esecuzione di quest'ultimo.

Ogni eventuale eccezione, di carattere formale o sostanziale, può essere sollevata soltanto in appositi giudizi cognitivi endoesecutivi, le opposizioni, così da rendere

meramente eventuale e successivo l'accertamento della pretesa e ridurre i tempi per l'attuazione della stessa.

La trattazione dei requisiti del diritto contenuto nel titolo sarà quindi funzionale, innanzitutto, a sottolinearne l'impatto sull'effettività della tutela giurisdizionale e, successivamente, ad analizzare ipotesi tipiche in cui essi mancano. Capita di frequente, infatti, che la pretesa contenuta nel titolo esecutivo sia indeterminata e non possieda, di conseguenza, le caratteristiche della certezza, liquidità ed esigibilità.

Le problematiche generate dall'assenza di tali requisiti verranno prese in considerazione secondo una suddivisione tra ipotesi fisiologiche e patologiche.

In merito alle prime, si analizzerà in particolare l'eterointegrazione del titolo, ossia l'espedito attraverso cui la giurisprudenza ha tentato di colmare le lacune dei titoli esecutivi, attraverso il completamento dei requisiti mancanti, con elementi esterni al documento di legittimazione.

Per quanto riguarda le ipotesi cosiddette fisiologiche, invece, saranno esaminati due istituti, in particolare le misure coercitive e la condanna in futuro.

Da esempi pratici, si prenderanno, quindi, gli spunti di riflessione per considerare la problematica che accomuna le misure coercitive e la condanna in futuro: la loro natura normativa di titoli esecutivi, seppur incerti e illiquidi.

In entrambi i casi, infatti, le norme, che dispongono che questi provvedimenti siano titoli pienamente esecutivi, creano un evidente contrasto con l'art. 474 c.p.c. il quale stabilisce espressamente che il titolo stesso debba contenere una pretesa certa, liquida ed esigibile. Anche in tal caso, si parlerà dei metodi adottati dalla giurisprudenza per risolvere queste lacune e tentare di "salvare" questi titoli esecutivi incerti e illiquidi.

Tuttavia, sarà necessario distinguere tra l'impossibilità oggettiva di determinare preventivamente i requisiti della pretesa e la mera comodità di specificarli solo successivamente.

Si opererà quindi una distinzione tra le due casistiche, differenziando le ipotesi che si possono definire, come abbiamo detto, fisiologiche, proprio in ragione della necessità di indeterminatezza che le caratterizza, da quelle patologiche, in quanto non dettate da esigenze pratiche di integrazione.

L'interrogativo dell'elaborato sarà perciò inerente all'opportunità di assecondare le pratiche giurisprudenziali di interpretazione e integrazione del titolo esecutivo.

Inoltre, l'analisi sarà interamente eseguita dal punto di vista dell'effettività della tutela giurisdizionale, concetto che risulta essere non solo l'obiettivo principale del nostro ordinamento, ma anche lo strumento per giustificare alcune scelte legislative

CAPITOLO I

I REQUISITI DEL TITOLO ESECUTIVO

1. Premessa

Prima di analizzare specificamente il presupposto essenziale del processo esecutivo, è utile descrivere la funzione di quest'ultimo, in quanto indispensabile a capire la *ratio* degli istituti che verranno presi in considerazione.

È evidente che in un'ottica di effettività della tutela giurisdizionale emergono due ordini di problemi che è interessante analizzare: innanzitutto l'ordinamento giuridico non può limitarsi ad accertare diritti, attraverso il processo di cognizione, nelle sue diverse forme, senza dare modo al soggetto titolare della legittima pretesa di ottenerne la concreta esecuzione¹. In secondo luogo, è necessario dare rilevanza pratica a quei diritti che, sebbene non accertati giudizialmente, siano contenuti all'interno di documenti ai quali la legge attribuisce espressamente una certa efficacia.

Il processo esecutivo è quindi stato pensato come rimedio ai possibili inadempimenti del debitore, la cui soluzione è la sostituzione dell'obbligato con gli organi della procedura, capaci di far ottenere forzatamente al creditore, citando Chiovenda, «*tutto quello e proprio quello che egli ha diritto di conseguire*»². In altre parole, tale processo è necessario per l'esecuzione concreta e materiale dei diritti ed è imprescindibile per assicurare una tutela effettiva.

Si pone quindi in posizione complementare al processo di cognizione, pur rimanendo del tutto autonomo rispetto a questo. Vi è infatti chi ritiene che i due processi addirittura si contrappongano, poiché la cognizione, il cui presupposto essenziale è l'affermazione di un diritto, ha come punto di approdo l'accertamento del diritto stesso, risultanza che

¹ A. A. ROMANO, voce *Titolo esecutivo*, in *Digesto delle discipline privatistiche*, Aggiornamento, Torino, 2010, 991, «È annotazione elementare che un ordinamento giuridico, il quale intenda proibire ai privati ogni forma violenta di ragion fattasi, non possa poi non compensare tale proibizione offrendo loro d'ottenere coattivamente il proprio per mezzo del ricorso al potere giurisdizionale»;

² G. CHIOVENDA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, Napoli, 1935, 41;

coincide esattamente con il principio del processo di esecuzione, il cui fine è invece l'attuazione materiale della pretesa³.

Tale fondamento logico della tutela giurisdizionale non è tuttavia un elemento cronologico: la cognizione, infatti, non precede necessariamente l'esecuzione né tantomeno ne è elemento imprescindibile. Vi sono infatti casi in cui non vi è un accertamento giudiziale preliminare del diritto, come accade nei titoli esecutivi di formazione stragiudiziale, oppure esso è solo eventuale e successivo all'esecuzione e viene instaurato mediante le opposizioni. Proprio per questo motivo si può affermare l'assoluta autonomia del processo di esecuzione che, per quanto funzionalmente collegato a quello di cognizione, può anche prescindere totalmente da esso⁴.

Sembrerebbe tuttavia che tale sequenza temporale (cognizione-esecuzione) sia considerata *l'iter* naturale della tutela giuridica, poiché una verifica preliminare del diritto contenuto nel titolo potrebbe scongiurare i casi più lampanti di esecuzioni infondate⁵, basate su presupposti fallaci. È dunque logicamente chiaro che una verifica preventiva possa assicurare una maggior certezza della pretesa creditoria, ma il legislatore, prevedendo una serie di titoli che non presuppongono un tale accertamento, ha forse preferito velocizzare la macchina della giustizia rendendoli immediatamente esecutivi.

Di conseguenza, per la concretizzazione di un diritto è necessario che quest'ultimo abbia tutti i requisiti essenziali, richiesti dalla legge, che permettono al giudice dell'esecuzione

³ C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*, vol. III, Torino, 2019, 6, «L'attività giurisdizionale che viene incontro a questa nuova esigenza di tutela mediante soddisfazione forzata è appunto l'attività giurisdizionale esecutiva. La quale attività si contrappone dunque alla cognizione, nel senso che, mentre con quest'ultima si passa dall'affermazione del diritto al suo accertamento, con l'esecuzione si passa dall'accertamento all'attuazione materiale coattiva»;

⁴ C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*, vol. III, Torino, 2019., 6, secondo cui il processo di esecuzione si articola in una serie di atti processuali e situazioni e quando si unisce al processo di cognizione, nel senso che vi fa seguito, si coordina con esso sotto il profilo funzionale, pure essendo del tutto autonomo sul piano strutturale;

⁵ A. A. ROMANO, voce *Titolo esecutivo*, in *Digesto delle discipline privatistiche*, Aggiornamento, Torino, 2010, 975, «Se cognizione ed esecuzione forzata sono ugualmente necessarie alla tutela dei diritti soggettivi, non è però affatto necessario che l'una invariabilmente preceda l'altra. Certo, assennati argomenti suggeriscono che, almeno in presenza d'una contestazione sopra il diritto soggettivo, prima di procedere in esecutivis sia bene assicurarsi che tale diritto esista davvero, troppo elevato essendo altrimenti il rischio di soddisfare con la forza pretese infondate e magari di dover dar poi luogo ad un secondo processo esecutivo, a parti invertite, per le restituzioni»;

di non procedere a una verifica cognitiva⁶: la pretesa deve quindi essere sufficientemente definita e certa, cosicché il titolo esecutivo possa essere di fatto la linea di confine che divide la fase di accertamento da quella di attuazione del diritto.

Proprio a causa della funzione che il legislatore ha voluto attribuire ai due processi, di cognizione e di esecuzione, infatti, si pone una netta distinzione tra i poteri attribuiti ai giudici dell'uno e dell'altro.

Come abbiamo precedentemente affermato, nel primo, il fulcro è l'accertamento di un diritto, nel secondo invece l'attuazione dello stesso.

Sempre per garantire una tutela quanto più effettiva, il legislatore ha quindi ritenuto opportuno escludere che i due momenti della tutela giurisdizionale potessero sovrapporsi, eliminando, così, ogni possibilità di cognizione nell'esecuzione. A livello teorico e tutt'altro che pratico, si può quindi affermare che il giudice dell'esecuzione sia privo di un potere di controllo cognitivo endoesecutivo e parimenti sia sprovvisto dell'autorità di assumere decisioni aventi forza preclusiva di giudicato; ai sensi dell'art. 487 c.p.c.⁷, infatti, egli ha il solo potere di emettere ordinanze e non sentenze.

La totale mancanza, in tale processo, di una fase di accertamento della situazione sostanziale che si vuole eseguire è colmata dalla possibilità, per il debitore, di sollevare ogni tipo di contestazione, formale o sostanziale, inerente alla pretesa esecutiva, all'interno di parentesi endoprocessuali, la cui trattazione è affidata al giudice della cognizione: le opposizioni.

Si deve tuttavia ricordare che il confine tra i due processi non è sempre ben delimitato. Innanzitutto, è innegabile che il giudice dell'esecuzione sia, nella pratica, chiamato a effettuare alcuni accertamenti, più o meno formali, anche in relazione all'esistenza del

⁶ S. MAGRA, *Notazioni su titolo esecutivo e fondamento dell'azione esecutiva*, in *La Nuova Procedura Civile*, 5, 2014, «L'art. 474, 1° c. fornisce la descrizione delle caratteristiche necessarie del titolo esecutivo, da cui si desume che la principale preoccupazione del Legislatore è di creare i presupposti, perché il titolo esecutivo consenta una descrizione del diritto, che s'intenda far valere in executivis, attraverso la determinazione del contenuto di tale diritto»;

⁷ L'art. 487 c.p.c. recita «Salvo che la legge disponga altrimenti, i provvedimenti del giudice dell'esecuzione sono dati con ordinanza, che può essere dal giudice stesso modificata o revocata finché non abbia avuto esecuzione»;

titolo. Egli, infatti, come afferma gran parte della dottrina⁸ e della giurisprudenza⁹, può verificare d'ufficio la sussistenza del titolo stesso, senza che si ricorra all'opposizione ex art. 615 c.p.c., così come può pronunciarsi, ad esempio, sulla possibilità di conversione del pignoramento ex art. 495 c.p.c. compiendo analisi cognitive in merito all'esistenza e alla quantificazione dei crediti.

La conversione consiste infatti nella opportunità per il debitore di sottrarre il bene sottoposto a esecuzione, sostituendolo con una somma di denaro. Tuttavia, per stabilire l'ammontare da conferire per la sostituzione è necessario che il giudice compia un accertamento, seppure sommario sull'entità dei crediti.

Si mette così in crisi la distinzione netta tra cognizione ed esecuzione, non essendo possibile eliminare ogni accertamento cognitivo dalla fase esecutiva.

Sebbene il legislatore abbia probabilmente voluto utilizzare il titolo esecutivo come linea di delimitazione tra i due processi, non è quindi sempre possibile e facile considerare questi ultimi come due distinte fasi della tutela giurisdizionale, come se prescindessero totalmente l'uno dall'altro. Si può legittimamente supporre che nel disegno originario, pensato dagli autori del nostro Codice di procedura civile, il titolo esecutivo avrebbe dovuto rappresentare quell'insieme di certezze necessarie all'attuazione di un diritto senza ulteriori successive verifiche.

Nella *Relazione al Re*, illustrativa del codice, partendo dal presupposto che essere titolari di un titolo formalmente valido fosse sufficiente per giungere all'attuazione materiale del diritto, si spiega come il processo esecutivo sia una meccanica serie di atti volti alla

⁸ B. CAPPONI, *Vicende del titolo esecutivo giudiziale nell'esecuzione forzata*, in *Corriere Giur.*, 2012, 1, sottolinea che, proprio per questa interpretazione giurisprudenziale, l'attuale esistenza o inesistenza del titolo esecutivo può essere oggetto non solo di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, ma potrà essere sollevata come eccezione dinanzi al giudice dell'esecuzione, affinché la rilevi d'ufficio. Nello stesso senso A.M. SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Milano, 2017, 50;

⁹ Cass. Civ., Sez. VI civile, ord. 22 giugno 2017, n. 15605 «*Il giudice dell'esecuzione ha il potere/dovere di verificare di ufficio, e a prescindere da una opposizione del debitore, l'esistenza del titolo esecutivo e la corrispondenza degli importi pretesi dal creditore con quelli dovuti in base al titolo stesso (cfr. ad es. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11021 del 19/05/2011, Rv. 617431 – 01; Sez. L, Sentenza n. 16610 del 28/07/2011, Rv. 618698 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 4491 del 26/03/2003, Rv. 561469 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 9293 del 09/07/2001, Rv. 548027 – 01; Sez. L, Sentenza n. 8559 del 23/06/2000, Rv. 537956 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8215 del 10/09/1996, Rv. 499547 – 01). In caso di mancanza o inefficacia, parziale o totale, del titolo (ipotesi che comprende anche quella in cui risulti dagli atti il pagamento integrale o parziale del credito portato dal titolo e dei relativi accessori), il giudice dell'esecuzione ha dunque il potere/dovere di procedere all'assegnazione in favore del creditore solo degli importi effettivamente dovuti e, nel caso in cui risulti che il creditore è già stato integralmente soddisfatto, non deve ovviamente assegnare alcunché, ma dichiarare l'esecuzione non più perseguibile per difetto di valido titolo esecutivo»;*

concretizzazione della pretesa creditoria. In tale *Relazione* si legge infatti che «*La rinnovata attenzione che la più recente dottrina ha portato sul processo esecutivo ha dato anche qui i suoi frutti, in quanto il nuovo Codice, mettendosi sulla via tracciata dagli studi, ha potuto liberare la esecuzione di tutte le ingombranti sovrastrutture imitate dal procedimento contenzioso, e distinguere nettamente il procedimento esecutivo dalle fasi di cognizione che eccezionalmente possono incidere nel suo corso*»¹⁰.

Tuttavia, l'applicazione pratica di pur autorevoli principi astratti, non dà quasi mai gli esiti sperati¹¹. Oltre alle ipotesi di imprescindibili verifiche sostanziali già elencate, ve ne sono altre che compromettono tale affermazione.

Tralasciando le lungaggini della giustizia, anche solo i tempi fisiologici che intercorrono tra l'ottenimento di un titolo e l'instaurazione del processo esecutivo, fanno sì che in tale arco cronologico possano verificarsi circostanze modificative della realtà, che richiedono, quindi, ulteriori accertamenti.

Pensiamo ad esempio al caso più lampante dell'adempimento di una prestazione tra la cognizione e l'esecuzione. In questa particolare situazione, ci troveremmo di fronte a un soggetto che, seppur in possesso di un valido titolo, nella pratica non ha più alcun diritto legittimo da far valere, ma potrebbe comunque instaurare un'esecuzione sulla base di quel documento, formalmente impeccabile.

Tutto ciò è reso possibile dalla qualificazione del titolo esecutivo come documento astratto, cioè rappresentativo di un diritto a prescindere dalla reale e attuale sussistenza dello stesso.

Nonostante gli inconvenienti che possono accadere tra la formazione di un titolo e la sua concretizzazione e che ne vanificano l'efficacia, come è stato precedentemente specificato, vi sono molti casi in cui l'analisi cognitiva entra prepotentemente nell'esecuzione, rendendosi inevitabile. Tuttavia, si ritiene che, in ogni caso, il giudice dell'esecuzione, seppur chiamato ad accertarsi dell'esistenza del titolo esecutivo, non ne possa giudicare l'intrinseco.

¹⁰ R. Decreto 28 ottobre 1940 XVIII, n. 1443, 4020;

¹¹ B. CAPPONI, *Manuale di diritto dell'esecuzione civile*, Torino, 2017, 27, ritiene che, nell'applicazione pratica, sia impossibile eliminare ogni tipo di cognizione dal processo esecutivo; «*da un lato, infatti, la funzione del titolo esecutivo non poteva spingersi al punto di purgare l'esecuzione da ogni suo autonomo aspetto "cognitivo" riducendolo a mera meccanica attuazione di un "programma" già contenuto per intero nell'atto da cui l'esecuzione stessa prendeva impulso*»;

È chiaro, di conseguenza, che per l'attuazione del diritto contenuto nel titolo, il legislatore abbia previsto che esso debba possedere determinati requisiti, affinché si scongiuri quanto meno l'eventualità delle più ingiuste esecuzioni. Il titolo deve quindi essere fornito di una serie di formalità che possano assicurare, seppure parzialmente, al giudice dell'esecuzione di eseguire un diritto quanto più certo ed effettivo, senza dover analizzare l'attualità dello stesso.

Tale grado di certezza, che verrà diffusamente presa in considerazione nei seguenti paragrafi, deve essere, prima di tutto, garantita dalla presenza stessa di un titolo valido, quale elemento di legittimazione per agire *in executivis* e deve, poi, sussistere quale requisito essenziale del diritto contenuto nello stesso.

2. Nulla executio sine titulo

Al di fuori di alcune ipotesi eccezionali di esecuzioni c.d. speciali¹², per iniziare a parlare di titolo esecutivo è necessario fare preliminarmente riferimento al noto brocardo *nulla executio sine titulo*, che racchiude al suo interno il presupposto fondamentale di ogni tipo di esecuzione: nessun processo esecutivo può essere avviato se non sulla base di un titolo, che ne è condizione necessaria e, soprattutto, sufficiente.

Che la *condicio sine qua non* in base al quale si può instaurare un processo esecutivo sia il titolo è insito nel brocardo, ma ciò che rileva maggiormente è la sufficienza dello stesso per agire *in executivis*, concetto che si ricollega a una sua caratteristica fondamentale: l'astrattezza. Tale peculiarità consente al documento, rappresentativo della pretesa, di equivalere, di per sé stesso, al diritto alla prestazione. In altre parole,

¹² R. VACCARELLA, *Titolo esecutivo*, voce dell'*Enc. Giur.*, XXXVI, Roma, 1994, «Rinviano alle sedi opportune per l'illustrazione dei singoli procedimenti, possiamo limitarci ad osservare che il titolo è "sostituito" talvolta da un'autorizzazione giudiziale all'esecuzione (art. 7, 2° co., r.d.l. 15.3.1927, n. 436, sul c.d. sequestro di autoveicoli; art. 11 l. 5.7.1928, n. 1760, sul credito agrario; art. 2, 2° co., t.u. 14.4.1910, n. 639, sulla ingiunzione fiscale per la riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato) e, talaltra, è reso superfluo dalla situazione possessoria del creditore che esime dalla necessità di un'invasione della sfera giuridica del debitore (art. 2797 c.c., sulla vendita della cosa data in pegno; artt. 2756 e 2761 c.c., sulla vendita a favore del credito garantito da ritenzione c.d. privilegiata; art. 1515 c.c., sulla vendita in danno del compratore inadempiente); e che le contestazioni del debitore o valgono a paralizzare senz'altro l'esecuzione (nelle procedure per "autorità del creditore") ovvero ad integrare il materiale su cui cade la cognizione del giudice che autorizza l'esecuzione»;

considerare il titolo come astratto significa dare la possibilità al creditore di agire *in executivis* a prescindere dalla reale e attuale sussistenza della pretesa dedotta in giudizio, ma soltanto sulla base di ciò che vi è all'interno del documento.

Questa considerazione ha delle conseguenze pratiche di non poco conto, prima fra tutte la possibilità per l'attore di porre a fondamento della propria pretesa null'altro che il titolo. Il creditore non è tenuto a provare che la prestazione dovuta sia attuale, né tanto meno deve dar conto del rapporto sottostante che la giustifica¹³, poiché il titolo è di per sé sufficiente a sostenere l'azione. Gli organi della procedura e il giudice dell'esecuzione, a seguito della presentazione di un titolo valido ed efficace dal punto di vista formale, avente, quindi, i requisiti richiesti dalla legge per la sua attuazione, non possono fare altro che soddisfare la pretesa creditoria, nella misura determinata nel documento¹⁴.

Ogni contestazione, da parte del debitore o di terzi, relativa alla validità formale o al contenuto sostanziale o, ancora, eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto, devono quindi essere trattati all'interno di appositi giudizi cognitivi. Le opposizioni sono infatti gli strumenti *ad hoc* con cui sollevare ogni dissenso inerente al diritto di procedere a esecuzione forzata o alla regolarità formale degli atti esecutivi. È quindi questo l'unico impedimento che può limitare l'efficacia esecutiva del titolo¹⁵.

Senza qui dilungarci sugli incidenti cognitivi che possono interrompere il processo esecutivo, è importante analizzare la funzione dell'astrazione del titolo.

Innanzitutto, essa ha scopi garantistici: il soggetto passivo non solo ha la certezza che può essere executato unicamente in forza di documenti tipizzati ed elencati nell'art. 474 c.p.c., ma soprattutto sa che il creditore può procedere solamente per le somme indicate nel titolo stesso, non eccedendo l'ammontare ivi quantificato¹⁶.

¹³ B. CAPPONI, *Autonomia, astrattezza e certezza del titolo esecutivo: requisiti in via di dissolvenza?*, in *Corriere giur.*, 2012, 1169;

¹⁴ C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*, vol. III, Torino, 2019, 23, «gli organi dell'esecuzione forzata sono, come abbiamo visto, dispensati ad ogni altro compito diverso da quello dell'eseguire e perciò operano in quanto ci sia (e sia fatto valere) il titolo, anche se, per avventura, il diritto sostanziale in esso accertato sia superato dalla realtà (ad es., colui che è stato accertato essere debitore, ha successivamente adempiuto)»;

¹⁵ A.M. SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Milano, 2017, 43 «L'efficacia incondizionata del titolo può, quindi, venire meno solo per effetto di una pronuncia giurisdizionale con attitudine al giudicato che riconosca l'insussistenza del diritto all'esercizio dell'azione esecutiva»;

¹⁶ B. CAPPONI, *Autonomia, astrattezza e certezza del titolo esecutivo: requisiti in via di dissolvenza?*, in *Corriere giur.*, 2012, 1171;

In secondo luogo, attraverso l'astrazione, in combinazione con l'allargamento dell'operatività dei titoli stragiudiziali, si garantisce al soggetto creditore una tutela più rapida e, quindi, più effettiva.

Rendere il titolo pienamente esecutivo, senza che vi sia un preventivo accertamento in merito all'attualità e all'esattezza del diritto, ha permesso di concretizzare direttamente le pretese creditorie evitando lungaggini processuali di dubbia utilità. Il creditore in possesso di un valido titolo esecutivo stragiudiziale ha quindi la possibilità di agire *in executivis* e ottenere l'attuazione della pretesa immediatamente, senza dover ricorrere alla verifica del giudice della cognizione, che pregiudicherebbe inevitabilmente l'effettività della tutela che l'ordinamento vuole garantire.

La scelta compiuta dal legislatore di considerare esecutivi alcuni titoli privi di una verifica giudiziale preventiva, si destreggiava, infatti, tra due opposti interessi: quello di attuare diritti quanto più certi, a discapito della lunga durata dei processi, e quello di garantire una tutela rapida, rischiando di eseguire diritti non attuali ed effettivi. Preferendo quest'ultimo, il legislatore si è tuttavia trovato nella posizione di dover garantire ad ogni modo la possibilità al debitore di contestare un'eventuale esecuzione ingiusta. Ha perciò compensato il privilegio del creditore prevedendo le suddette opposizioni, incidenti cognitivi endoesecutivi che permettono di instaurare un processo per l'accertamento del diritto, con la correlata possibilità di sospendere sia l'esecuzione, sia l'efficacia esecutiva del titolo lungo tutta la durata della cognizione. Risulta chiaro che per rendere tali opposizioni idonee a evitare esecuzioni ingiuste, la sospensione del processo sia assolutamente necessaria. Oltre all'interruzione di un'esecuzione già iniziata, si prevede infatti anche la possibilità di sospendere la stessa efficacia del titolo, prima che il processo cominci, scongiurando la possibilità che il creditore agisca nuovamente in forza del medesimo.

Questo sistema, grazie al quale si possono instaurare analisi cognitive all'interno dell'esecuzione, porta a chiare conseguenze pratiche: in primo luogo, si rendono sempre meno utili i giudizi di cognizione finalizzati ad ottenere un valido titolo esecutivo¹⁷, poiché l'accertamento giudiziale non assicura l'attualità ed effettività della pretesa creditoria al momento dell'attuazione e soprattutto non scongiura la possibilità che venga nuovamente contestato il diritto con un'opposizione. Non vi sono, infatti,

¹⁷ A. A. ROMANO, voce *Titolo esecutivo*, in *Digesto delle discipline privatistiche*, Aggiornamento, Torino, 2010, 976;

particolari vantaggi né differenze tra l'attuazione di un titolo di formazione giudiziale o stragiudiziale, da questo punto di vista, perché nonostante la maggiore o minore certezza che essi possono garantire, quest'ultima non è tale da poter evitare ogni possibile doglianza del debitore.

In secondo luogo, l'obiettivo principale del legislatore di economia dei giudizi e di rapidità della tutela esecutiva, che si voleva ottenere eliminando la cognizione preventiva, è stato parzialmente vanificato dalla possibilità, sebbene legittima, per il debitore di sollevare opposizioni, potenzialmente in grado di paralizzare l'esecuzione, rendendo ulteriormente lunga l'attuazione del diritto.

In conclusione, a seguito della riforma del 2005, che ha ampliato il novero dei titoli stragiudiziali, non si è velocizzata, come sperato, la macchina della giustizia. Il tentativo di riduzione dei tempi ha permesso solo in alcuni casi di rendere più effettiva la tutela per il creditore, ma sempre all'elevato prezzo di rischiare l'attuazione ingiusta di una pretesa infondata. Dall'altro lato, non si è scongiurata la frequente proposizione di contestazioni endoesecutive, che fanno sì che si instauri proprio il controllo cognitivo che, attraverso i titoli stragiudiziali, si voleva preventivamente evitare.

3. I requisiti del titolo esecutivo

Prima di parlare dei requisiti sostanziali del diritto contenuto nel titolo, che sono un'ulteriore condizione per l'esecuzione, è opportuno sottolineare quelli del titolo stesso. Innanzitutto, nonostante non vi sia una norma che lo specifica, dottrina e giurisprudenza sono giunte a sostenere che il titolo esecutivo non deve solo sussistere nel momento in cui viene proposta l'azione di esecuzione, ma deve inoltre permanere lungo tutta la durata del processo. Come abbiamo precedentemente affermato, infatti, il titolo esecutivo è la condizione necessaria che sostiene il processo di esecuzione e deve quindi legittimarlo fino alla sua conclusione.

Avendo ampiamente parlato del profilo funzionale del titolo, rileva ora sottolinearne le caratteristiche sostanziali.

Dottrina e giurisprudenza nel corso del tempo hanno cercato di identificare degli elementi comuni a tutti i titoli, per dare una definizione univoca a questa varia serie di atti.

Tuttavia, poiché non è possibile delineare i tratti sostanziali che ci permettono di creare la categoria astratta dei titoli esecutivi, il primo requisito essenziale, perché siano definiti tali, è che essi siano compresi nell'elenco dell'art. 474 c.p.c.. I titoli esecutivi sono quindi atti tipici, selezionati dal legislatore secondo scelte di opportunità, che evidentemente prescindono da qualsiasi altra ragione sistematica e contenutistica. Nel corso degli anni, infatti, sono stati di volta in volta inseriti, in tale lista, documenti che, se non per motivi di utilità pratica, non hanno ragione di essere accomunati dal punto di vista sostanziale a quelli già presenti.

L'art. 474 c.p.c. recita, infatti, che «Sono titoli esecutivi:

- 1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;
- 2) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la sua stessa efficacia;
- 3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli».

Pur non potendo essere raggruppati in un'unica categoria, i titoli possono però essere suddivisi in gruppi caratterizzati da elementi comuni. All'interno dell'elenco dell'articolo citato, si possono distinguere titoli di formazione giudiziale, che sono l'esito di processi di cognizione, volti all'accertamento del diritto in essi contenuto, e titoli genericamente stragiudiziali, che hanno invece origini avulse dalla realtà giurisdizionale. In quest'ultima categoria possiamo ulteriormente suddividere da un lato i titoli di formazione negoziale e dall'altro quelli di formazione amministrativa, che tuttavia possono anche non essere sussunti a tale categoria stragiudiziale, ma formare un *tertium genus* c.d. paragiudiziale¹⁸.

¹⁸ M. CIRULLI, *Titoli esecutivi di formazione amministrativa ed opposizione all'esecuzione*, in www.judicium.it, 2017 «Tra i titoli esecutivi giudiziali e quelli stragiudiziali la giurisprudenza ha collocato un *tertium genus*: i titoli di formazione paragiudiziale, altrimenti definiti dalla dottrina di formazione amministrativa, i quali accertano irretrattabilmente l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da un ente pubblico quando siano rimasti inoppugnati da parte dell'intimato»;

Questa distinzione è rilevante poiché non tutti i titoli danno la possibilità di attivare ogni tipo di esecuzione.

Prima di elencare quelli che sono idonei ad attivare le varie forme di esecuzione, è importante descrivere queste ultime. Innanzitutto, bisogna distinguere l'espropriazione forzata, che è diretta a far conseguire il soddisfacimento di un credito pecuniario o di una quantità determinata di cose fungibili, e le esecuzioni in forma specifica, che hanno la finalità di far ottenere al debitore un bene determinato o l'adempimento di una prestazione di fare o di non fare. Vi sono infatti l'esecuzione per consegna o rilascio, per la consegna di un bene, rispettivamente mobile o immobile, posseduto dal debitore, e quella di obblighi di fare o di non fare, finalizzata a conseguire l'attuazione di una prestazione specifica o l'astensione dal compimento di un atto determinato.

Come abbiamo già precisato, non tutti i titoli esecutivi sono idonei a sostenere ogni tipo di esecuzione; l'art. 474 c.p.c. dispone infatti che *«L'esecuzione forzata per consegna o rilascio non può aver luogo che in virtù dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1) e 3) del secondo comma. Il precetto deve contenere trascrizione integrale, ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, delle scritture private autenticate di cui al numero 2) del secondo comma»*.

Per quanto riguarda i titoli giudiziali elencati al numero 1 di questo articolo, essi possono legittimare ogni tipo di esecuzione, senza limitazione alcuna; i titoli di formazione negoziale, invece, come le cambiali, possono sostenere soltanto l'espropriazione forzata, ma non le esecuzioni specifiche, mentre i titoli di cui al numero 3, cioè gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale legittimano ogni esecuzione tranne quella specifica per obblighi di fare o di non fare.

4. I requisiti del diritto contenuto nel titolo esecutivo

Avendo analizzato i requisiti del titolo esecutivo, è ora necessario prendere in considerazione quelli del diritto contenuto nel titolo richiesti dalla legge, affinché esso sia pienamente attuabile.

L'art. 474 c.p.c. stabilisce infatti, a livello puramente illustrativo, che *«L'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo,*

liquido ed esigibile». I titoli per essere pienamente esecutivi non devono solo rientrare in una delle categorie elencate, ma devono altresì contenere un diritto che possieda tutti i suddetti requisiti.

In un'ottica di economia processuale è importante che il diritto consacrato nel titolo abbia tali caratteristiche per scongiurare, nei limiti del possibile, che venga eseguita una pretesa completamente incerta.

I rischi che si corrono sono infatti quelli di attuare dei diritti inesistenti o determinati in maniera erronea e costringere, quindi, il debitore a proporre opposizione, instaurandosi così un processo cognitivo per l'accertamento del rapporto sostanziale alla base della pretesa. In quest'ultimo caso, avremmo oltretutto, come conseguenza, la moltiplicazione dei processi e l'allungamento delle tempistiche, che rendono genericamente ineffettiva la tutela giurisdizionale.

È quindi evidente quanto sia importante che il diritto sia certo, liquido ed esigibile.

Si deve precisare, tuttavia, che si ritiene che tale norma, che prevede la sussistenza di detti requisiti, sia soltanto a titolo puramente illustrativo, poiché non sono affatto esplicitati con chiarezza i concetti di certezza, liquidità ed esigibilità, né è definito il rapporto in cui si pongono.

Nonostante i vari interventi della dottrina e della giurisprudenza, infatti, non si è riusciti ancora a dare una nozione univoca di tali requisiti, non essendoci, infatti, uniformità nelle opinioni espresse. Parimenti incerti sono, inoltre, i rapporti che intercorrono tra le varie caratteristiche del diritto contenuto nel titolo.

4.1 La liquidità

Secondo gran parte della dottrina, la liquidità si riferisce esclusivamente all'espropriazione forzata¹⁹ e non alle esecuzioni specifiche. Essa, infatti, corrisponderebbe alla quantificazione di una somma di denaro o di una quantità di cose fungibili, oggetto del credito dedotto in giudizio.

¹⁹ CAPPONI, *Manuale di diritto dell'esecuzione civile*, 167-168; F.P. LUISO, *Diritto processuale civile*, III, Milano, 2011;

Affinché questo requisito sussista, è necessario, quindi, che tale somma, oggetto del credito, sia determinata in modo specifico o quanto meno determinabile secondo parametri univoci²⁰. Ciò significa che se il credito non è numericamente esplicitato, secondo un'opinione più risalente della dottrina e della giurisprudenza, deve quanto meno essere quantificabile attraverso una semplice operazione aritmetica sulla base dei dati contenuti nel titolo oppure desumibili da leggi o documenti ufficiali. In termini pratici, possono essere calcolati gli interessi tramite il riferimento al saggio legale, oppure la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, o ancora l'IVA; tutti elementi che sono in qualche modo conosciuti, grazie a fonti certe e notorie.

Si ammette anche la possibilità che la liquidità del credito venga desunta attingendo a parametri contenuti in altri atti della stessa natura di quello considerato²¹ o in documenti espressamente richiamati dal titolo stesso²².

In questi casi, si tratterebbe solo di svolgere un calcolo che non presuppone una vera e propria integrazione del titolo stesso, il quale dovrebbe contenere già tutti gli elementi idonei a determinare la sua stessa liquidità.

Anche questa interpretazione, tuttavia, determina probabilmente uno scostamento dalla funzione che il legislatore avrebbe voluto imprimere in tali requisiti.

Tale opinione si basa, però, sulla convinzione che la liquidità non vada intesa come letterale esplicitazione dell'ammontare del credito. Esso non deve perciò necessariamente risultare per iscritto nel titolo, ma è necessario che sia quantomeno quantificabile attraverso parametri contenuti nel documento stesso.

Secondo l'impostazione tradizionale della giurisprudenza, infatti, il calcolo aritmetico deve essere svolto soltanto sulla base dei suddetti elementi, cioè quelli contenuti nel titolo, nella legge o negli altri documenti elencati precedentemente. In questo caso si

²⁰ A. A. ROMANO, voce *Titolo esecutivo*, in *Digesto delle discipline privatistiche*, Aggiornamento, Torino, 2010, 976;

²¹ A. A. ROMANO, voce *Titolo esecutivo*, in *Digesto delle discipline privatistiche*, Aggiornamento, Torino, 2010, 990, «*La determinabilità non sembra peraltro esclusa dal fatto che tali parametri non siano numericamente esplicitati nell'atto o nel provvedimento, purché si tratti di parametri notori (come, ad esempio, il saggio legale nelle condanne al pagamento degli interessi di mora), ovvero di parametri individuabili per relationem in atti o provvedimenti della stessa natura di quello considerato (come ad esempio una precedente sentenza o un diverso atto pubblico), ovvero ancora in documenti specificamente indicati nel titolo*»;

²² V. ad es. Cass. Civ., 6983/2004 in relazione alla condanna del datore di lavoro al pagamento di una determinata somma al lavoratore, si fa riferimento all'ammontare dell'ultimo stipendio percepito, per la quantificazione del debito;

ricorrerebbe a una sorta di interpretazione del diritto sostanziale nel documento di legittimazione, senza travisare il contenuto di quest'ultimo.

Tuttavia, tale opinione, che non permette, di conseguenza, una vera e propria integrazione, attraverso elementi esterni al titolo, che non siano documenti normativi, è stata progressivamente modificata da un orientamento giurisprudenziale, secondo il quale, in riferimento al caso dei titoli giudiziali, si può attingere anche ad elementi esterni, purché siano dati acquisiti al processo. Questi, sebbene possano non essere menzionati all'interno della sentenza, devono tuttavia essere stati portati a conoscenza del giudice di merito e ritenuti dallo stesso certi e determinati. Tale procedimento viene chiamato integrazione extratestuale o eterointegrazione del titolo esecutivo e verrà successivamente preso ampiamente in considerazione.

4.2 La certezza

Il requisito forse più controverso è ad oggi la certezza, sia per quanto riguarda l'individuazione di una nozione sostanziale, sia per quanto riguarda i rapporti con la liquidità.

A primo impatto si potrebbe pensare che tale requisito si riferisca all'assoluta incontestabilità del diritto contenuto nel titolo e alla piena determinatezza di ogni suo elemento. È tuttavia sostenuto, in dottrina e in giurisprudenza, che per certezza non si intenda l'incontrovertibilità del diritto²³; se il requisito fosse considerato in tal senso, infatti, il titolo per essere qualificato come esecutivo presupporrebbe una verifica definitiva e immodificabile in merito al diritto in esso contenuto che, nella realtà dei fatti, sembra impossibile.

Premesso che, seppur si voglia accertare nel modo più analitico possibile l'esistenza di un diritto, qualunque verifica sfuggirebbe inevitabilmente alla eventuale sopravvenienza

²³ R. VACCARELLA, *Titolo esecutivo, precetto, opposizioni*, 2^a ed., in *Giur. sist. dir. proc. civ.*, diretta da A. Proto Pisani, Torino, 1993, p. 143; B. CAPPONI, *Manuale di diritto dell'esecuzione civile*, Torino, 2017, 177, «Di sicuro non si pretende che il credito sia incontestato o incontrovertibile perché tale sarebbe – e neppure completamente, ove si pensi alla possibilità di impugnazioni straordinarie – soltanto il credito accertato giudizialmente con sentenza passata in giudicato»;

di eventi impeditivi, estintivi e modificativi, nel lasso temporale tra l'accertamento e l'esecuzione, è chiaro che non tutti i titoli, definiti dalla legge come esecutivi, sono l'esito di un accertamento giudiziale definitivo e immodificabile. Le conseguenze pratiche di una tale opinione, infatti, contrasterebbero inevitabilmente con il dettato legislativo e con le evoluzioni interpretative alle quali sono giunte negli anni dottrina e giurisprudenza. Secondo tale orientamento non si dovrebbero ritenere "certe" le sentenze non passate in giudicato, in quanto l'accertamento ivi contenuto potrebbe essere successivamente rettificato da un nuovo provvedimento emesso nel grado di giudizio successivo. Si disattenderebbe quindi il contenuto della disposizione di cui all'art. 282 c.p.c. sulla loro provvisoria esecutorietà, che rende totalmente esplicita la possibilità di agire in forza di un provvedimento non ancora definitivo. Inoltre, bisogna precisare che anche un provvedimento decisorio e definitivo è comunque sottoponibile, in determinati casi, al ricorso straordinario per cassazione, mezzo con il quale si contestano proprio quei provvedimenti aventi la forza di cosa giudicata, che elude il carattere definitivo della sentenza stessa.

Inoltre, l'opinione per cui la certezza corrisponderebbe a un avvenuto accertamento del diritto contenuto nel titolo non può essere condivisa poiché non tutti i titoli sono frutto di una verifica in sede giudiziale. Anzi, moltissimi di questi nascono da vicende del tutto differenti e addirittura i titoli di formazione negoziale contengono diritti che hanno origine da rapporti completamente sconosciuti ai giudici. Secondo questa opinione, quindi, risultano certi soltanto i titoli giudiziali, frutto di un accertamento giurisdizionale, anche non avente la forza preclusiva di giudicato.

Tuttavia, è evidente che seppure l'accertamento non si possa considerare quale estrinsecazione completa del concetto di certezza, si può comunque affermare che esso dia al diritto un grado di sicurezza che, in base al tipo di titolo, è più o meno idonea a scongiurare la possibilità che venga proposta opposizione. Infatti, se pensiamo alle sentenze passate in giudicato, il margine entro il quale è possibile contestare il titolo è davvero limitato, poiché il giudicato stesso copre tutta l'area del dedotto e del deducibile. Ciò significa che le uniche doglianze di cui potrà avvalersi il debitore saranno riferite ai fatti sopravvenuti nell'arco temporale tra la formazione del titolo e la sua esecuzione. Diversamente, in merito alle sentenze non passate in giudicato, la situazione cambia: in questo caso è invece possibile sollevare contestazioni di diverso genere, con il limite c.d. della non permeabilità dei motivi di impugnazione con i motivi di opposizione. In altre

parole, il debitore può contrastare l'esecuzione con più libertà rispetto al caso di una sentenza passata in giudicato, ma con l'ulteriore limite di non poter opporre tutti quei motivi che avrebbero dovuto essere fatti valere con le impugnazioni ordinarie. Infine, non sussiste alcun limite di contestabilità in relazione ai titoli stragiudiziali, che sono quindi i titoli, se così si può dire, più incerti.

Ritornando alle teorie sulla certezza del diritto contenuto nel titolo, vi è chi, persistendo nel considerare tale requisito il sinonimo di un accertamento della situazione sostanziale da tutelare, ritiene che tale verifica non sia estranea nemmeno ai titoli stragiudiziali. Secondo questa opinione, infatti, l'accertamento è insito nel fatto che il legislatore abbia voluto attribuire una certa efficacia esecutiva a determinati «*documenti recanti dichiarazioni confessorie in ragione della forma in cui sono state rese*»²⁴. Di conseguenza, vi è chi afferma che anche nei titoli stragiudiziali un accertamento c'è, sebbene esso sia implicito, e che quindi può essere l'elemento comune che raggruppa i vari titoli esecutivi.

Questa tesi se da un lato spiega l'astrattezza del titolo esecutivo, in quanto documento di legittimazione a prescindere dalla reale attualità della pretesa, e dà ragione delle scelte legislative che hanno portato a identificare, quali titoli esecutivi, una serie di documenti di formazione stragiudiziale, dall'altro è molto esposta a critiche.

Molti ritengono infatti che sia insostenibile pensare che i titoli stragiudiziali possano essere considerati, già di per sé, verificati. Se infatti da un punto di vista teorico questa opinione può dare interessanti spunti di riflessione, è innegabile che in una prospettiva pratica, affermare che i titoli stragiudiziali contengano un accertamento implicito, è forse un po' azzardato.

Non potendo quindi considerare la certezza come requisito sostanziale e contenutistico del diritto, che faccia riferimento alla totale incontestabilità di quest'ultimo, dottrina e giurisprudenza hanno optato per ritenerlo piuttosto un requisito formale dello stesso.

²⁴ A. M. SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Milano, 2017, 45, in questo senso G. CHIOVENDA, *L'azione nel sistema dei diritti*, in *Saggi di diritto processuale*, I, Roma, 1930, 37 ss.; C. FURNO, *Condanna e titolo esecutivo*, in *Riv. it. sc. giur.*, 1937, 112 ss.; C. MANDRIOLI, *L'azione esecutiva*, cit., 372 ss.;

Si conviene, dunque, che un diritto certo, secondo una nota impostazione giurisprudenziale, «*deve emergere esattamente e compiutamente, nel suo contenuto e nei suoi limiti del relativo provvedimento giurisdizionale o atto negoziale*».²⁵

Non mancano tuttavia opinioni differenti che nel corso del tempo hanno cercato di delineare un contenuto più definito in merito a questo requisito paradossalmente tanto “incerto”.

Secondo un’impostazione della dottrina²⁶, la certezza farebbe riferimento soltanto all’esecuzione in forma specifica, consistendo nell’individuazione della prestazione che deve essere compiuta. Risulta chiaro che secondo tale opinione non si può parlare di certezza per quanto riguarda l’espropriazione forzata, poiché, in tal caso, è la liquidità a esercitare la medesima funzione che la certezza esplica nelle esecuzioni specifiche. Seguendo questo pensiero, infatti, si può affermare che le caratteristiche essenziali del titolo esecutivo non sono altro che un’endiadi, volta a indicare lo stesso contenuto all’interno dei due principali tipi di esecuzione, quella in forma specifica e l’espropriazione forzata.

Tuttavia, opinioni contrastanti non hanno tardato a intervenire. Pur condividendo che la liquidità attenga necessariamente alla sola espropriazione forzata, vi è chi ha sostenuto, per contro, che la certezza non fosse limitata alle esecuzioni specifiche. Secondo questa diversa corrente di pensiero, infatti, tale requisito attiene alla «*corretta identificazione della prestazione dovuta, del soggetto tenuto a compierla e di quello che ha il diritto di riceverla*»²⁷ facendo quindi riferimento a ogni tipo di esecuzione. È chiaro che in codesto caso, la certezza si atteggia diversamente in base al tipo di esecuzione che viene in rilievo.

Così come la certezza assume significati differenti in base al tipo di esecuzione specifica, essa ha rilevanza anche nell’espropriazione forzata. Vi è infatti chi ritiene che la definizione di diritto certo o incerto possa sussistere anche nel caso di crediti consistenti in somme di denaro o di cose fungibili. È chiaro che la certezza in questo caso non si riferisce alla quantificazione del credito, che è definita dal requisito della liquidità; se così fosse, infatti, avremmo una sovrapposizione dei due concetti. Essa,

²⁵ Cass. 25 febbraio 1983, n. 1455; Cfr. E. GRASSO, voce *Titolo esecutivo*, in *Digesto delle discipline privatistiche*, 692;

²⁶ F.P. LUISO, *Diritto processuale civile*, III, Milano, 2011, 22;

²⁷ B. CAPPONI, *Manuale di diritto dell’esecuzione civile*, Torino, 2017, 178;

nell'espropriazione forzata, si riferisce invece all'ambito soggettivo, cioè alla definizione dei soggetti, debitore e creditore, e alla qualificazione oggettiva del contenuto della prestazione, senza fare riferimento alla quantificazione monetaria.

Nel caso dell'esecuzione per consegna o rilascio, essa farebbe quindi riferimento al bene, specifico, oggetto della prestazione e parimenti ai soggetti coinvolti. Differentemente, nell'esecuzione per obblighi di fare o di non fare atterrebbe invece alla determinazione concreta del risultato che il creditore deve conseguire. In quest'ultima situazione, ciò che viene considerato oggetto della prestazione in relazione alla certezza è il risultato finale e non le modalità con le quali quest'ultimo deve essere ottenuto, che vengono invece definite dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 612 c.p.c.. Tale norma, infatti, può essere vista come una delimitazione del significato della certezza, escludendo a priori che essa possa inerire al processo di compimento dell'obbligo di fare e di non fare.

In effetti, ai fini pratici, sarebbe complicato stabilire *a priori* all'interno di un titolo esecutivo i singoli elementi di cui si deve comporre la prestazione, perciò se ne indica solo l'esito finale. Nonostante l'esplicita disposizione normativa, tuttavia, si discute, in questo caso, in merito alla possibilità, o forse il dovere, per il giudice di integrare il titolo esecutivo.

In conformità a tale dottrina, si conclude inoltre che la certezza non attiene all'attività richiesta al giudice dell'esecuzione per l'attuazione del diritto. In altre parole, certo è il diritto, non l'attività che deve essere svolta dagli uffici esecutivi per giungere al risultato. Un'opinione in tal senso, infatti, comporterebbe la certezza della consegna o del rilascio di un bene, in quanto specifico, e, parimenti, di un obbligo di fare o di non fare consistente ad esempio nella distruzione di un'opera ben determinata; contrariamente, non consentirebbe di ritenere certo il diritto di espropriazione dei beni del debitore per il soddisfacimento di un credito pecuniario, in quanto gli stessi non sarebbero individuati nel titolo con precisione.

Di altro avviso è quella parte della dottrina²⁸ che ha voluto restringere il campo di applicabilità della certezza, ritenendo che essa potesse riferirsi soltanto agli estremi soggettivi e non oggettivi della pretesa creditoria. A definire questi ultimi infatti interverrebbero gli altri due requisiti, liquidità ed esigibilità, che sarebbero da riferire

²⁸ MASSARI, *Voce titolo esecutivo*, in *Noviss. Dig. It.*, XIX, Torino, 1957, 379;

soltanto al contenuto oggettivo del diritto. È tuttavia evidente che, per quanto autorevole, tale teoria risulta di difficile applicazione. Come precedentemente anticipato, non vi sono particolari dubbi sul significato del requisito della liquidità, poiché, secondo buona parte della dottrina, l'utilizzo di codesta parola da parte del legislatore può riferirsi soltanto alla quantificazione di un credito consistente in una somma di denaro o di cose fungibili. È quindi difficile pensare che essa possa indicare un contenuto diverso da questo ed essere quindi elevata a limite oggettivo per ogni tipo di esecuzione.

In termini forse più generici e contrari, vi è poi chi ritiene che la certezza debba essere intesa come requisito del titolo nella misura in cui «*ritragga un diritto soggettivo in modo sufficientemente chiaro e determinato*»²⁹ sia nei suoi elementi soggettivi, sia in quelli oggettivi. E non è l'unica opinione che estende la portata di tale requisito a tutti i tipi di esecuzioni; alcuni, infatti, sostengono che la certezza si riferisca sempre all'individuazione dell'oggetto della prestazione e ai soggetti, creditori e debitori della prestazione, anche nell'espropriazione forzata, ove essa è destinata a confondersi con la liquidità³⁰.

Si deve quindi concludere che, ad oggi, non si può dare una definizione sicura e incontestabile della certezza del titolo esecutivo. È chiaro che il diritto da eseguire deve risultare compiutamente definito nei suoi elementi minimi ai fini dell'attuazione stessa, ma non è possibile specificare con più precisione i limiti entro il quale si muove.

Tuttavia, nella pratica, tale discussione non è risultata tanto problematica quanto nella teoria. Ciò è dovuto forse al fatto che sono stati trovati degli espedienti attraverso i quali colmare le eventuali lacune del titolo stesso.

²⁹ A. A. ROMANO, voce *Titolo esecutivo*, in *Digesto delle discipline privatistiche*, Aggiornamento, Torino, 2010, 990 che esemplifica il concetto ritenendo che «*il requisito farà difetto allorché una sentenza di condanna, magari per via d'un insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo, non consenta in alcun modo l'individuazione chiara del credito insoddisfatto ovvero non permetta l'esatta individuazione del bene da consegnare o rilasciare*»;

³⁰ E. GRASSO, voce *Titolo esecutivo*, in *Enciclopedia del diritto*, XLIV, Milano, 692;

4.3 L'esigibilità

Per esigibilità si intende che il diritto consacrato nel titolo deve poter essere attuato senza che vi siano impedimenti o clausole che ne limitino la concretizzazione immediata: non devono quindi sussistere termine o condizione e, qualora vi siano, il primo deve essere scaduto e la seconda avveratasi. In tali ultime ipotesi, *nulla quaestio*, in quanto il titolo, se certo e liquido, una volta accaduto l'evento o spirato il termine, possiede tutti i requisiti essenziali che ne determinano la piena efficacia.

Risulta invece incerta la sua natura nell'eventualità in cui condizione o termine siano ancora pendenti e quindi durante il lasso temporale intercorrente tra la formazione del documento e l'avvenimento in questione. Si profila in tal caso la circostanza in cui vi è un titolo, che corrisponde a uno dei tipi elencati nell'art. 474 c.p.c., la cui efficacia però rimane sospesa fino al verificarsi di un determinato evento.

Si può parlare di "sospensione" qualora si sostenga l'opinione, prevalente in dottrina, secondo cui i requisiti del titolo esecutivo devono necessariamente sussistere nel momento in cui l'azione esecutiva viene esperita, ma non fin dalla formazione del titolo stesso³¹.

L'efficacia esecutiva di un titolo pienamente valido è quindi sospensivamente condizionata all'avverarsi della condizione o allo spirare del termine, perciò al creditore è precluso l'avvio dell'esecuzione fino al verificarsi dell'evento che preclude l'immediata efficacia. Allo stesso modo, l'esecuzione potrebbe essere sospensivamente condizionata al compimento di una controprestazione oppure alla scelta, da parte del debitore, di una prestazione alternativa, quando gli sia concessa tale facoltà.

In questi casi, il creditore, quando agisce in via esecutiva, notificando titolo e precetto, deve indicare che la condizione sospensiva si è avverata o che il termine è spirato o, ancora, che si sono verificate le condizioni necessarie a determinare la piena efficacia del titolo.

È necessario precisare che per quanto riguarda i titoli giudiziali e, in particolare, le sentenze, la giurisprudenza ammette la possibilità di emettere provvedimenti di

³¹ E. FABIANI, *Rent to buy, titolo esecutivo per il rilascio dell'immobile e effettività della tutela giurisdizionale*, in *Il giusto processo civile*, 2015, 341; E. GRASSO, voce *Titolo esecutivo*, in *Enciclopedia del diritto*, XLIV, Milano, 692; A. MASSARI, voce *Titolo esecutivo*, in *Noviss. Dig. It.*, XIX, Torino, 1957, 378;

condanna sottoposte a termine o a condizione sospensiva, quanto alla loro efficacia, che possono consistere in un evento futuro e incerto o in una controprestazione specifica. La possibilità che costituiscano titolo esecutivo è però subordinata al rispetto di un limite tale per cui il verificarsi della condizione o lo spirare del termine non devono richiedere ulteriori accertamenti di merito da compiersi in un nuovo giudizio di cognizione³². Tale provvedimento non è considerato una condanna in futuro, ma è un accertamento attuale di un obbligo condizionato, la cui efficacia deve essere accertata dal giudice in sede di esecuzione, senza che venga instaurato un processo cognitivo *ad hoc*.

Sebbene tale requisito non sia particolarmente discusso in ordine alla sua portata sostanziale, si pone un problema formale, per quanto riguarda la condizione sospensiva. In particolare, si discute in relazione alla prova dell'avveramento della stessa. Poiché il giudice dell'esecuzione non ha poteri cognitivi, come è stato precedentemente detto, non potrebbe nemmeno compiere accertamenti in merito al reale avveramento della condizione a cui è sottoposto il titolo. Secondo l'opinione più rigorosa, infatti, per provare tale evento è necessario un atto pubblico che lo dimostri. In tal modo, però, il titolo non è più composto da un solo documento, bensì da due atti, l'uno che corrisponde all'originaria pretesa, l'altro volto a dimostrare l'avveramento della condizione.

Solo così il giudice dell'esecuzione è messo nella condizione di conoscere la piena esecutività del titolo, senza dover procedere a ulteriori accertamenti cognitivi.

Parte della dottrina e della giurisprudenza, infatti, sostengono la teoria secondo cui in alcuni casi il titolo è e deve essere "complesso", composto cioè dalla combinazione di due documenti. L'uno corrisponde all'originario titolo esecutivo, il secondo invece sarebbe un altro atto ad integrazione del titolo stesso, che permette di sopperire alla mancanza dei requisiti del diritto da attuare. Spesso, nella prassi giurisprudenziale, infatti, quando certezza, liquidità ed esigibilità non sono ben definite nel documento di legittimazione, si ricorre a questo *escamotage* del titolo esecutivo complesso, per completarne il contenuto. È infatti vario lo spettro di atti che possono integrare il contenuto del titolo esecutivo rendendolo complesso.

³² Cass. Civ. sez. III 16621/2008 «*Secondo tale insegnamento, nell'ordinamento processuale vigente è possibile emettere sentenze di condanna condizionate, quanto alla loro efficacia, al verificarsi di un determinato evento futuro e incerto, o alla scadenza di un termine prestabilito o ad una controprestazione specifica, purché il verificarsi dell'evento dedotto in condizione non richieda ulteriori accertamenti di merito da compiersi in un nuovo giudizio di cognizione, ma possa semplicemente esser fatto valere in sede esecutiva mediante opposizione all'esecuzione*» e nello stesso senso Cass. Civ. sez. III 1934/2003;

Secondo l'opinione della Suprema Corte, anche nel caso, ad esempio, in cui vi sia una sentenza di condanna in primo grado, confermata da un'ulteriore sentenza di secondo grado che, tuttavia, non ne riproduca il contenuto, la seconda deve essere necessariamente integrata con la prima pronuncia per costituire valido titolo esecutivo³³. Si avrebbe così un titolo complesso, costituito dalle due sentenze. In ogni caso, tuttavia, come è stato espresso chiaramente dalla Corte di Cassazione, il titolo esecutivo, seppur integrato, rimane uno e uno soltanto³⁴.

5. La spedizione in forma esecutiva del titolo

Come abbiamo appena precisato, il titolo esecutivo è sufficiente a sostenere l'esecuzione a prescindere dai fatti costitutivi, ma soprattutto modificativi ed impeditivi che possono verificarsi durante il lasso temporale che conduce all'attuazione materiale della pretesa. L'astrattezza è quindi il punto focale su cui si basa l'intera esecuzione, poiché il documento di legittimazione risulta essere il solo requisito, seppur meramente formale, indispensabile per l'attivazione degli organi della procedura.

Bisogna però distinguere preliminarmente l'esecuzione come elemento formale della tutela giurisdizionale e il diritto sostanziale dell'istante a procedere a esecuzione forzata, che corrisponde al dovere degli organi della procedura di eseguire la pretesa dedotta in giudizio³⁵. Se, da un lato, il titolo esecutivo è un documento che rende astrattamente possibile l'esecuzione, dall'altro, ciò non significa che quest'ultima sia legittima da un punto di vista sostanziale. È ben possibile, come abbiamo già affermato, che sussista un

³³ Cass. Civ., Sez. III, 9161/2013;

³⁴ Cass. Civ., Sez. III, 9161/2013 «*Si è verificato, in concreto, un caso analogo a quello che una parte della dottrina ascrive alla categoria del titolo esecutivo complesso, che si avrebbe quando questo consta della combinazione di due documenti. L'esempio fatto è, appunto, quello della combinazione della sentenza di condanna di primo grado e della sentenza di conferma di secondo grado, che, non riproducendo la condanna già pronunciata, debba essere integrata con la prima. Secondo il ricorrente, questa integrazione, nel caso di specie, non sarebbe possibile per essere stata la prima sentenza dichiarata nulla, quindi da doversi considerare tamquam non esset. Ritiene il Collegio che l'argomento, pur suggestivo, non meriti accoglimento. Ed, invero, si tratta di vicenda che, non incidendo sull'effetto devolutivo che ha avuto l'appello concluso con la sentenza di rigetto nel merito, non sottrae a quest'ultima la qualificazione di titolo esecutivo, alla stregua dei principi sopra richiamati. Quindi, il titolo esecutivo è uno soltanto, vale a dire la sentenza d'appello*»;

³⁵ F.P. LUIISO, *Diritto processuale civile III. Il processo esecutivo*, Milano, 2019, 33 ss.;

titolo formalmente valido, sebbene la pretesa non sia più un diritto sostanziale dell'istante effettivamente esistente.

È chiaro che, proprio in relazione a questo principio, il titolo esecutivo non può, quindi, essere considerato esclusivamente dal punto di vista formale, bensì è necessario fare riferimento anche a ciò che esso contiene. Talvolta, infatti, si rischia di perdere di vista quello che è il cuore dell'esecuzione, cioè la concretizzazione di una pretesa che comporta la modificazione della realtà giuridica e sostanziale e che deve essere giustificata da un diritto realmente esistente. Di conseguenza, il titolo è sì il mezzo per ottenere astrattamente l'esecuzione, ma è anche il contenitore di una pretesa che deve essere conseguita o ripristinata, sulla base di una legittima e attuale situazione di diritto. Per comprendere a pieno, quindi, la relazione che intercorre tra il titolo e il diritto che esso contiene, bisogna, infatti, compiere una distinzione, che la dottrina già da tempo sottolinea. Quest'ultima differenzia il titolo esecutivo in senso sostanziale, per tale intendendo «*la fattispecie da cui sorge l'effetto giuridico di rendere tutelabile in via esecutiva una situazione sostanziale protetta*»³⁶, ossia il diritto di procedere ad esecuzione forzata, e il titolo esecutivo in senso documentale, cioè il documento che rappresenta tale situazione sostanziale, anche se in modo parziale, poiché può non contenere fatti costitutivi, estintivi o modificativi del diritto sopravvenuti alla sua formazione, né gli attuali riferimenti soggettivi³⁷.

Dal punto di vista formale, il titolo consiste quindi nella cristallizzazione di una realtà di diritto sostanziale che può, tuttavia, modificarsi nel tempo senza che tali variazioni vengano annotate nel documento di legittimazione. Nel momento in cui si attiva l'esecuzione, non è perciò scontato che tale situazione sia rimasta invariata e che il titolo corrisponda alla realtà sussistente; spesso capita che essa si modifichi, diversamente dal documento, che rimane fermo nel tempo, ma sempre pienamente esecutivo.

³⁶ F.P. LUISO, *Diritto processuale civile III. Il processo esecutivo*, Milano, 2019, 36-37;

³⁷ R. BELLÈ, *Le Sezioni Unite riscrivono i requisiti (interni ed esterni) del titolo esecutivo: opinioni a confronto intorno a Cass., S.U., n. 11067/2012*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2013, 126, «*Si deve tuttavia rammentare come in dottrina sia sostenuta la distinzione, nelle norme, tra titolo esecutivo in senso sostanziale e titolo esecutivo in senso documentale, costituito il primo dal diritto a procedere ad esecuzione forzata ed il secondo da una rappresentazione formale di esso, non necessariamente completa ed anzi fisiologicamente incompleta, in quanto carente ad esempio dei requisiti di persistenza del diritto (in relazione a fatti sopravvenuti alla formazione del documento) e dei referenti soggettivi attuali dal lato attivo e passivo (che possono non coincidere con i soggetti indicati nel documento) nonché dei presupposti di efficacia sostanziale, quale ad esempio il verificarsi di una condizione*»;

Di conseguenza, titolo sostanziale e documentale coincidono tendenzialmente sempre nel momento della loro formazione, quando cioè l'accertamento di una determinata situazione giuridica viene cristallizzata nel documento, ma non è detto che tale sovrapposizione persista con il trascorrere del tempo.

Nel caso in cui intervengano fatti modificativi o estintivi della pretesa, o si accerti l'inesistenza dei fatti costitutivi, l'esecuzione da parte degli organi della procedura sarebbe illegittimo e comporterebbe un dovere di risarcimento del danno a favore del debitore, ingiustamente eseguito.

Se è quindi chiaro il motivo per cui è stato classificato il titolo in senso sostanziale, e cioè per identificare la situazione di diritto in esso contenuta che rende legittima la pretesa, bisogna invece interrogarsi sul significato del titolo in senso documentale. È abbastanza pacifico, tuttavia, che quest'ultimo sia stato inserito nel nostro ordinamento a causa della struttura del processo esecutivo e dell'astrattezza del titolo a cui prima ho fatto riferimento. Infatti, proprio in ragione dell'assenza di poteri cognitivi del giudice dell'esecuzione e per semplificare, di conseguenza, le operazioni di accertamento degli uffici esecutivi, è stata creata questa figura del titolo in senso documentale, grazie al quale si può procedere a esecuzione forzata senza che vi sia una cognizione sul contenuto sostanziale del titolo³⁸. Nel nostro ordinamento, infatti, non solo si può agire in forza di un titolo esecutivo che sia anche solo formalmente valido, ma non esiste un controllo preventivo³⁹ che possa analizzare l'attualità dell'intrinseco. Si tratta di quella che viene chiamata «*efficacia incondizionata del titolo*» che consiste nel «*fondare l'esecuzione con riferimento alla fotografia anziché alla realtà*»⁴⁰, fotografia che corrisponde a una situazione di diritto che potrebbe non sussistere più.

³⁸ E. FABIANI, L. PICCOLO, *La spedizione in forma esecutiva dei titoli esecutivi giudiziali in via telematica fra prassi giudiziarie, interventi legislativi volti a fronteggiare l'emergenza epidemiologica e prospettive di riforma*, in *Rassegna dell'esecuzione forzata*, 2/2012, 359.; «*Si ritiene che la ragione di fondo per la quale il nostro ordinamento ha fatto ricorso al titolo esecutivo in senso documentale è quella di semplificare le operazioni cognitive che l'ufficio esecutivo deve compiere per rendersi conto se il soggetto, che chiede l'esecuzione forzata, ha diritto alla tutela esecutiva, "onerando il soggetto, che richiede l'intervento dell'ufficio esecutivo, di fornire la prova documentale dell'esistenza dei fatti costitutivi del diritto alla tutela esecutiva"*»

³⁹ A. PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, Napoli, 2014, 697, «*Nel nostro ordinamento, manca un controllo giurisdizionale preventivo sulla idoneità del titolo esecutivo a dare luogo ad una legittima esecuzione forzata, essendo previsto solo un controllo tutto formale del cancelliere ai sensi degli artt. 475, 153 disp. att. (e 477)*»;

⁴⁰ C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*, vol. IV, Torino, 2019, 23;

Ed è proprio la mancanza di un accertamento che si rende necessaria la figura del titolo esecutivo in senso documentale, cioè quell'atto che, sebbene possa non essere più attuale, legittima comunque l'azione esecutiva.

In altre parole, il titolo funge da prova documentale del diritto in esso contenuto, senza che vi sia una verifica in merito all'attualità di quest'ultimo. Come già ho precisato, l'unica possibilità per il debitore di far valere le sue doglianze in merito a tale documento è l'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi.

La mancanza totale di un controllo di natura sostanziale, presente invece in altri ordinamenti giuridici⁴¹, ma solo di uno formale, è dedotta dall'impossibilità per il giudice dell'esecuzione di procedere ad analisi cognitive inerenti al titolo e, parimenti, dell'ufficio esecutivo di fare lo stesso. Si ritiene infatti, come già è stato precisato, che i funzionari ricevuti il titolo, ne controllano solo la validità formale, senza poterne giudicare l'intrinseco.

Inoltre, il controllo che viene effettuato dagli organi della procedura, non è il medesimo per tutti i titoli esecutivi. Proponendo infatti una distinzione, che verrà analizzata nel paragrafo successivo, tra titoli giudiziali, di formazione amministrativa e negoziale, notiamo come le prime due categorie, ai sensi dell'art. 475 c.p.c. siano sottoposti a una particolare procedura. Tale norma al primo comma dispone infatti che *«Le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, debbono essere muniti*

⁴¹ E. FABIANI, *Rent to buy, titolo esecutivo per il rilascio dell'immobile e effettività della tutela giurisdizionale*, in *Il giusto processo civile*, 2015, 364, «nel nostro ordinamento manca, a differenza di altri – che pur fondano l'esecuzione sulla presenza di un titolo –, tanto una fase preliminare di autorizzazione all'esecuzione concessa dal giudice (come accade, ad esempio, in Spagna e in Austria), quanto uno specifico procedimento, latamente cognitivo, volto alla concessione della formula esecutiva, destinato a trovare applicazione in tutti quei casi in cui si tratti di superare la letteralità del titolo (come accade, ad esempio, in Germania con riferimento al rilascio della formula esecutiva a favore e contro i successori dei soggetti indicati nel titolo esecutivo, come creditore e debitore, ovvero nell'ipotesi in cui, dal titolo, l'esecuzione risulti subordinata all'avverarsi di una determinata condizione)»

della formula esecutiva, salvo che la legge disponga altrimenti»⁴². Ciò significa che questi titoli esecutivi devono possedere una particolare intestazione per essere validi, ma soprattutto, diversamente da quelli di formazione negoziale, vengono dati in copia e non in originale. Sebbene vi sia, in dottrina, chi ritiene che tale apposizione della formula esecutiva sia ormai un obsoleto retaggio storico⁴³, di recente la giurisprudenza ha sottolineato che la spedizione in forma esecutiva ha alcune funzioni essenziali di controllo⁴⁴. Oltretutto, tali verifiche talvolta trascendono dalla assoluta formalità inerenti al titolo in senso documentale.

Nonostante non sia chiaro il contenuto essenziale del controllo, compiuto dal pubblico ufficiale per i titoli giudiziali e dal notaio per quelli di formazione amministrativa, vi sono ipotesi incontestate in cui esso si rivela necessariamente penetrante. Pensiamo ad esempio al caso in cui il titolo debba essere spedito ai successori e non alla persona indicata dal documento stesso. In tale ipotesi è richiesta una verifica in merito al profilo soggettivo, che oltrepassa, probabilmente, i confini di un'analisi meramente formale⁴⁵.

⁴² Art. 475 c.p.c., rubricato «Spedizione in forma esecutiva» recita «Le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, debbono essere muniti della formula esecutiva, salvo che la legge disponga altrimenti. La spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi soltanto alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o ai suoi successori, con indicazione in calce della persona alla quale è spedita. La spedizione in forma esecutiva consiste nell'intestazione «Repubblica italiana - In nome della legge» e nell'apposizione da parte del cancelliere o notaio o altro pubblico ufficiale, sull'originale o sulla copia, della seguente formula: "Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti"»;

⁴³ CAPPONI, *Manuale di diritto dell'esecuzione civile*, 174;

⁴⁴ Cass. Civ., Sez. III, 3967/2019 «È, tuttavia, preferibile l'opinione di chi osserva che per l'individuazione dell'effettiva funzione della formula esecutiva occorre considerare che la stessa va apposta all'esito di un controllo sulla "perfezione formale" del titolo prescritto dall'art. 153 disp. att. c.p.c., sicché l'adempimento in questione vale a suggellare la rilevanza dell'atto come idoneo a sostenere l'azione esecutiva... Dunque, mediante la spedizione in formula esecutiva si verifica: (a) l'esistenza di una norma che conferisca all'atto la qualità di titolo esecutivo, giusta la riserva di legge contenuta nell'art. 474 c.p.c.; (b) l'esigibilità del diritto, che - secondo la chiara lettera dell'art. 474 c.p.c., comma 1, - costituisce un presupposto dell'azione esecutiva distinto dalla valenza astratta dell'atto come titolo esecutivo; (c) trattandosi di credito di somme di denaro o di cose determinate secondo il genere, la sussistenza del requisito della liquidità, anch'esso richiesto dell'art. 474 c.p.c., comma 1; (d) trattandosi di scritture private autenticate, che esse contengano una obbligazione di somme di denaro (art. 474 c.p.c., comma 2, n. 2)»;

⁴⁵ E. FABIANI, L. PICCOLO, *La spedizione in forma esecutiva dei titoli esecutivi giudiziali in via telematica fra prassi giudiziarie, interventi legislativi volti a fronteggiare l'emergenza epidemiologica e prospettive di riforma*, in *Rassegna dell'esecuzione forzata*, 2/2012, 367, «A fronte della evidente necessità che il pubblico ufficiale, in sede di rilascio della copia esecutiva, verifichi che la richiesta

Nonostante ciò, l'opinione prevalente rimane ferma sulla totale mancanza nel nostro ordinamento di un controllo sostanziale del titolo, devolvendo ogni problematica di carattere contenutistico e inerente, quindi, al diritto in esso contenuto, all'ambito delle opposizioni. Di recente, infatti, è stata avanzata una proposta di riforma che prevede l'eliminazione della spedizione in forma esecutiva del titolo, ritenuta da alcuni inutile e addirittura controproducente⁴⁶.

6. L'eterointegrazione del titolo esecutivo

Come abbiamo anticipato, il titolo deve, per legge, possedere i tre requisiti precedentemente elencati (certezza, liquidità ed esigibilità) che lo rendano pienamente esecutivo. Sebbene la disquisizione in merito a tali caratteristiche possa essere sembrata molto più teorica che pratica, esse sono di vitale importanza per la attuazione concreta del titolo⁴⁷. Se infatti pensiamo che il giudice dell'esecuzione non ha alcun potere cognitivo che gli permetta di accertare ogni qualsivoglia elemento mancante del diritto contenuto nel titolo, risulta chiaro quanto sia importante che quest'ultimo sia già definito in ogni suo dettaglio⁴⁸.

provenga da uno dei suddetti soggetti, tende infatti ad incrinarsi, in questa ipotesi, il principio di carattere generale, in precedenza richiamato, in forza del quale il controllo esercitato in sede di spedizione del titolo in forma esecutiva assume la connotazione di controllo "meramente formale"»;

⁴⁶ *Relazione Commissione per l'elaborazione di proposte di interventi in materia di processo civile e di strumento alternativi*, Pres. Prof. Francesco Paolo Luiso, in www.judicium.it, 2021

⁴⁷ E. FABIANI, *C'era una volta il titolo esecutivo*, in *Il Foro Italiano*, 2013, I, 1282, «Gli stessi requisiti della "certezza" e della "liquidità" del diritto consacrato nel titolo esecutivo, che dovrebbero rappresentare un punto di partenza sicuro da cui prendere le mosse per affrontare la problematica dell'interpretazione del titolo, sono tutt'altro che pacifici»;

⁴⁸ Cass., Sez III, 1455/1983, in cui la Corte esplicita chiaramente la necessità che il titolo possieda tutti gli elementi richiesti dalla legge per la sua attuazione, affermando che «*Requisito essenziale dei titoli esecutivi, giudiziali e stragiudiziali, menzionati dall'art. 474 c.p.c. è la certezza del diritto risultante dal titolo stesso, intesa nel senso che la situazione giuridica accertata in favore di un soggetto deve emergere esattamente e compiutamente, nel suo contenuto e nei suoi limiti dal relativo provvedimento giurisdizionale o atto negoziale, di guisa che ne risulti determinato e delimitato anche il contenuto del titolo. In difetto di tale intrinseco requisito, il titolo esecutivo non può essere riconosciuto come tale, nè può attingere aliunde siffatta certezza, nemmeno, ove si tratti di esecuzione forzata di obblighi di fare, attraverso i provvedimenti resi dal pretore ex art. 613 c.p.c. avendo questi l'esclusiva funzione di rimuovere le difficoltà di ordine tecnico che insorgono in sede di concreta attivazione del comando contenuto nel provvedimento costituente titolo esecutivo, non anche quella di integrare il provvedimento stesso che sia eventualmente carente nell'indicazione della suddetta situazione giuridica*»;

Infatti, il titolo esecutivo è caratterizzato da quella che viene definita come “autonomia”: ciò significa non solo che il diritto in esso contenuto sia autonomo da un punto di vista sostanziale, ma che il titolo stesso gode di indipendenza da ogni possibile fonte esterna di integrazione. In altre parole, quest’ultimo legittima il suo portatore all’esecuzione, ma è, oltretutto, sufficiente a sostenerla; esso è dunque l’unica fonte possibile a cui attingere gli elementi necessari per la concretizzazione del diritto ivi contenuto.

A livello concettuale, l’ufficio esecutivo dovrebbe trovare all’interno del titolo ogni aspetto fondamentale, senza dover compiere un’attività di completamento dei requisiti mancanti che comporterebbe, inoltre, un potere cognitivo del quale evidentemente il giudice dell’esecuzione è privo.

Tuttavia, capita di frequente che il titolo che legittima l’esecuzione sia sprovvisto di elementi che, nella pratica, sono necessari per la materiale attuazione del diritto in esso contenuto e parimenti può non presentare esplicitamente tutti i requisiti richiesti dall’art. 474 c.p.c.. Di conseguenza, la giurisprudenza, nel tempo, ha tentato di dare differenti risposte in base ai vari casi di titoli lacunosi, presentati per l’attuazione, al fine di “salvarli” dall’unico possibile esito a cui, secondo il dettato normativo, potevano dare seguito: l’invalidità. È chiaro che le soluzioni prospettate siano diverse in base al tipo di titolo e di diritto che ci si trova di fronte e, parimenti, differenti sono i requisiti mancanti.

6.1 L’eterointegrazione nell’espropriazione forzata

Per quanto riguarda i titoli contenenti il diritto a una somma di denaro o di cose fungibili, il requisito che spesso manca è quello della liquidità. Capita, infatti, di frequente che, soprattutto in relazione ai titoli giudiziali, non sia quantificata con precisione la somma dovuta dal debitore. Nella pratica, vi sono spesso molte situazioni in cui la quantificazione del credito non è precisata nel titolo stesso o non è nemmeno definibile a priori. Facendo riferimento ai casi più lampanti, possiamo pensare all’*astreinte*, che verrà successivamente analizzata nello specifico, o, ancora, ai crediti di mantenimento dei figli minori, in sede di separazione, quando il titolo stabilisca la percentuale di ripartizione tra i coniugi, non potendo però definire le somme effettive che dovranno essere pagate da ognuno. In questi casi non si può parlare di un errore o di una mancanza

dovuta a fatti patologici, bensì alle fisiologiche necessità del caso concreto. Ancora, nelle controversie in materia di lavoro, ad esempio, spesso non viene definito l'ammontare complessivo delle retribuzioni dovute al lavoratore illegittimamente licenziato, perciò si potrebbe eccepire l'illiquidità del titolo. Tuttavia, si è sviluppato un orientamento in giurisprudenza secondo cui, quando il titolo manca apparentemente di liquidità, qualora la somma sia definibile attraverso una mera operazione aritmetica, non può essere dichiarato illiquido. È il caso, ad esempio, della necessità di calcolare l'importo di una o più mensilità, quando il canone è stabilito annualmente, oppure della liquidazione per unità di tempo del tasso di interessi, legale o convenzionale che sia,⁴⁹ a cui il titolo fa riferimento. In queste circostanze, sarà sufficiente applicare dei criteri logico-matematici affinché possa essere quantificata la somma definitiva; tuttavia, vi è un limite espresso dalla giurisprudenza ed è la necessità che gli elementi, attraverso i quali si procede alla liquidazione, siano contenuti nel titolo stesso⁵⁰.

In riferimento al principio secondo cui il documento di legittimazione è autonomo e sufficiente per l'esecuzione, infatti, si richiede che al suo interno sussistano, secondo la giurisprudenza, non tanto i requisiti richiesti dall'art. 474 c.p.c. già definiti compiutamente, ma, eventualmente, gli strumenti idonei a determinarli con più precisione. Non si potrebbe infatti compiere accertamenti cognitivi⁵¹ o attingere a fonti esterne per dover quantificare la somma dovuta, a meno che queste siano richiamate dal titolo stesso e siano definite certe dal giudice.

⁴⁹ A. MASSARI, Voce *Titolo esecutivo*, in *Noviss. Dig. It.*, XIX, Torino, 1957, 380;

⁵⁰ Cass. Civ. Sez. Lav. 9693/2009 «*Questa Corte ha affermato che la sentenza che condanna il datore di lavoro al pagamento di un determinato numero di mensilità di retribuzione costituisce di per sé titolo esecutivo per la realizzazione del credito anche quando, nonostante l'omessa indicazione del preciso ammontare complessivo della somma oggetto dell'obbligazione, la somma stessa sia tuttavia quantificabile per mezzo di un mero calcolo matematico (ex plurimis, Cass. 9 febbraio 1988 n. 1376). Tale principio, del tutto ineccepibile sotto il profilo giuridico, deve essere però integrato dall'ulteriore precisazione secondo cui, dovendo il titolo esecutivo essere determinato e delimitato - in relazione al fatto che, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., il diritto che ne costituisce l'oggetto deve essere certo, liquido ed esigibile -, i dati per acquisire la necessaria certezza (quanto all'oggetto e, quindi, necessari per la liquidità) debbono essere tratti dal contenuto del titolo stesso e non da elementi esterni (cfr. Cass. 21 novembre 2006 n. 24649; Cass. 9 marzo 1995 n. 2760)*»;

⁵¹ Cass. Civ. Sez. Lav. 8067/2009, «*La sentenza di condanna dell'INPS al pagamento, in favore del creditore, di una prestazione, quale le differenze spettanti a titolo di indennità di disoccupazione, costituisce valido titolo esecutivo, che non richiede ulteriori interventi del giudice diretti all'esatta quantificazione del credito, solo se tale credito risulti da operazioni meramente aritmetiche eseguibili sulla base dei dati contenuti nella sentenza*»;

Di conseguenza, come è stato sottolineato precedentemente, si ritiene possibile che il diritto contenuto nel titolo, sebbene non sia *prima facie* liquido, venga dichiarato comunque eseguibile, poiché quantificabile attraverso parametri contenuti nel documento di legittimazione o in fonti esterne richiamate dallo stesso. In tal caso, più che di integrazione, si potrebbe parlare di interpretazione del titolo esecutivo, dovendo attingere soltanto a elementi che sono già presenti in esso e, eventualmente, procedere a un semplice calcolo aritmetico, tenendo conto di parametri legali a cui lo stesso fa riferimento.

Questo tipo di integrazione/interpretazione, sebbene consenta di sopperire alla mancanza di un determinato requisito, in taluni casi, non è stata ritenuta esaustiva e sufficiente a colmare le frequenti lacune che i titoli esecutivi spesso presentano. La giurisprudenza è quindi andata oltre a questa interpretazione, spingendosi verso orizzonti che fino a qualche anno prima erano sconosciuti e impensabili, in particolare con riferimento ai titoli giudiziali.

Con le due pronunce 11066 e 11067 del 2012, infatti, la Corte ha stravolto totalmente l'impostazione originaria del titolo esecutivo, rispondendo affermativamente al quesito in merito alla possibilità di integrare il provvedimento giurisdizionale con quanto risulta dagli atti del processo e con il pensiero del giudice, attraverso elementi che sono, quindi, del tutto esterni al titolo. In particolare, nella pronuncia 11067/2012 si afferma che in caso di incertezze derivanti dal dispositivo o dalla motivazione della sentenza sull'esatta estensione dell'obbligo, il giudice può integrare, attraverso elementi extratestuali, il titolo e l'unico limite a tale operazione è la condizione che tali dati siano stati acquisiti al processo in cui esso si è formato⁵².

Non si tratta, quindi, solo di calcoli matematici, bensì, secondo la Corte, si dovrebbe attingere *aliunde* per determinare quegli elementi sostanzialmente necessari per l'attuazione del titolo⁵³.

⁵² Cass. Sent. 11067/2012 «*Il giudice dell'esecuzione, nel caso di incertezze derivanti dal dispositivo e dalla motivazione circa l'esatta estensione dell'obbligo configurato nella sentenza, può procedere all'integrazione extratestuale, a condizione che i dati di riferimento siano stati acquisiti al processo in cui il titolo giudiziale si è formato (nella specie, è stata cassata la pronuncia di merito che, discostandosi da tale criterio, aveva accolto l'opposizione a precetto sul rilievo ufficioso della mancanza nella sentenza esecutiva di elementi per determinare l'oggetto e l'ammontare del credito)*»;

⁵³ Cass. Civ. Sez. Lav. 13122/2015, «*Un indirizzo della giurisprudenza della Corte aveva negato valore di titolo esecutivo alla decisione di condanna quando il documento cui questa è consegnata non contenga elementi sufficienti a rendere liquido il credito con calcolo puramente matematico, e così aveva negato*

Tale impostazione giurisprudenziale, ha tuttavia destato innumerevoli dubbi in dottrina⁵⁴. Quest'ultima, infatti, per la maggior parte, non condivide la possibilità di integrazione extratestuale, ritenendo che, attraverso essa, ci si allontani da quel concetto di documento di legittimazione autosufficiente, autonomo e astratto che dovrebbe essere il titolo. Proprio in ragione delle caratteristiche di tale documento e, in particolare, a causa dell'astrattezza e dell'autonomia⁵⁵, infatti, non solo si presuppone che esso contenga già tutte le specificazioni idonee a renderlo esecutivo, bensì è chiaro che esso non possa essere "contaminato" da fonti esterne.

Secondo la Corte, tuttavia, vi sono varie ragioni che consentono di giungere a una tale interpretazione; prima tra queste è proprio il concetto di titolo esecutivo e l'interpretazione dell'art. 474 c.p.c.. Nella sentenza citata, la Corte ritiene che la necessità che il diritto contenuto nel titolo possieda determinati requisiti (certezza, liquidità ed esigibilità) è strettamente funzionale all'attuazione del provvedimento e alla specificazione del contenuto dell'accertamento cognitivo, compiuto in sede giudiziale, cui fa seguito l'eventuale sentenza che costituisce il titolo stesso. Proprio in ragione della strumentalità di detti requisiti alla definizione di quanto verificato nella pronuncia di condanna, quindi, si ritiene che non sia essenziale che il titolo contenga tutti gli elementi richiesti dall'art. 474 c.p.c. ben potendo essere desunti dalla sentenza. Essa sarebbe

che si potesse fare riferimento ad elementi esterni, non desumibili dal titolo, pur se presenti nel processo che aveva portato alla formulazione della condanna; secondo tale orientamento, il creditore doveva fare ricorso alla procedura per decreto d'ingiunzione, da chiedere in base ai documenti che la parte istante poneva a base della liquidazione del credito. Al predetto orientamento se ne contrapponeva un altro, che consentiva l'integrazione extratestuale, a condizione che i dati di riferimento fossero stati acquisiti al processo in cui il titolo giudiziale si era formato»;

⁵⁴ B. CAPPONI, *op. cit.*, E. FABIANI, *C'era una volta il titolo esecutivo*, in *Il Foro Italiano*, 2013, I, 1282, B. SASSANI, *Il titolo esecutivo tra corsi, ricorsi e nomofilachia*, in *www.judicium.it* C. DELLE DONNE, *In morte della regola "nulla executio sine titulo": impressioni su S.U. n. 11067/2012*, in *www.judicium.it*, E. ZUCCONI GALLI FONSECA, *Le Sezioni Unite riscrivono i requisiti (interni ed esterni) del titolo esecutivo: opinioni a confronto intorno a Cass., S.U., n. 11067/2012*, in *Riv. Esec. Forz.*, 1/2013;

⁵⁵ B. CAPPONI, *Autonomia, astrattezza e certezza del titolo esecutivo: requisiti in via di dissolvenza?* in *Corriere giur.*, 2012, 1178, «la circostanza che il diritto certo liquido ed esigibile debba risultare da un titolo avente le caratteristiche di autonomia e astrattezza sta appunto a dimostrare che nell'esecuzione non si dovrà obbligatoriamente discutere per individuare l'oggetto della pretesa esecutiva, le parti non dovranno essere chiamate ad un contraddittorio, preventivo o successivo, per accordarsi sul contenuto condannatorio del titolo, non potranno essere introdotti elementi, nell'esecuzione così come nelle opposizioni, volti a superare o surrogare quanto è e dev'essere nel titolo esecutivo: perché nessuna delle attività che si compiono nell'esecuzione, o nelle opposizioni, potrà avere la funzione di chiarire, esplicitare o integrare il titolo esecutivo»;

quindi il documento di cui il titolo è riassunto e formale rappresentazione e proprio per questo motivo non ci sarebbe ragione di impedire l'integrazione del secondo con il primo. Dichiarò infatti la Corte che *«Perché la parte sulla base di tali provvedimenti possa accedere all'azione esecutiva, l'art. 474 cod. proc. civ. richiede bensì che il diritto accertato sia esattamente individuato e ricorrano le condizioni perché ne possa essere preteso l'adempimento. E però ciò non implica per sé un'esigenza di compiutezza del documento giudiziario, la cui mancanza impedisca di accedere agli atti del processo in cui il provvedimento è formato, data la funzione propria di quel documento, che è di esprimere il giudizio che sulla base appunto di quegli atti è destinato a doversi formare all'esito della relativa fase del procedimento»*. Con questa affermazione, la Corte, tuttavia, non solo dichiara che il titolo esecutivo non debba necessariamente essere compiutamente definito in ogni suo elemento, bensì fa intendere, di conseguenza, che proprio il titolo esecutivo non sia più identificabile soltanto con il documento di legittimazione all'esecuzione, ma addirittura con l'intera sentenza. E tale principio è stato espresso anche nell'altra pronuncia, precedentemente citata; in particolare, con la sentenza 11066 del 2012 ha affermato che *«Il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474, comma 2, n. 1, c.p.c., non si identifica, né si esaurisce, nel documento giudiziario in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, essendo consentita l'interpretazione extratestuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato. Ne consegue che il giudice dell'opposizione all'esecuzione non può dichiarare d'ufficio la illiquidità del credito, portato dalla sentenza fatta valere come titolo esecutivo, senza invitare le parti a discutere la questione e a integrare le difese, anche sul piano probatorio»*⁵⁶. Tale impostazione è sostenuta dall'opinione che il titolo esecutivo non sia il provvedimento di condanna del giudice inteso in senso formale, quale documento contenente la

⁵⁶ Nello stesso senso Cass. n. 19641 del 2015; n. 26567 del 2016; n. 5049 del 2020; Cass. n. 26935 del 2020 che ha affermato la possibile integrazione della sentenza di appello con la sentenza di primo grado: *«questa Corte (sentenza n. 9161 del 2013), nel dichiarare ammissibile l'integrazione della sentenza d'appello realizzata mediante rinvio espresso alla condanna operata in primo grado, benché contenuta in pronuncia dichiarata nulla in sede di impugnazione, ha sottolineato come nella fattispecie esaminata non si trattasse di interpretare la prima sentenza e/o la seconda al fine di individuare la portata precettiva della condanna da mettere in esecuzione, ma soltanto di ricorrere ad un documento esterno al titolo esecutivo, ma da questo chiaramente richiamato, al fine di operare una mera integrazione materiale»*;

decisione finale, ma intendendosi, in senso più ampio, tutto ciò che il giudice è stato messo in condizione di conoscere, in relazione alla causa, e che egli abbia accertato.

È chiaro che, seguendo tale ragionamento, il titolo esecutivo non è solo l'atto materiale di conclusione del giudizio, bensì il processo stesso e tutto ciò che contiene⁵⁷. Questa opinione apparentemente stravagante, si può comprendere se si considera la difficoltà di riversare all'interno del dispositivo e della motivazione tutti gli elementi di diritto indispensabili per l'attuazione del titolo esecutivo. Al giudice di merito, infatti, in ragione del suo compito di risolvere un conflitto in relazione alla contestazione di un diritto, poco importa inserire nella sentenza quelle che sono le caratteristiche di un valido titolo esecutivo e che risultano indispensabili per la sua attuazione. Dall'altro lato, si potrebbe obiettare che proprio in ragione della connessione funzionale che sussiste tra il processo di cognizione e quello di esecuzione, si dovrebbe ritenere essenziale che la sentenza espliciti con una certa precisione i suddetti requisiti, affinché si possa facilmente pervenire alla materiale attuazione del diritto e alla tanto ricercata effettività della tutela giurisdizionale.

Tuttavia, parte della dottrina sostiene che non sia tanto stravagante il considerare titolo esecutivo l'intera sentenza e non solo il dispositivo, poiché ciò comporterebbe un'autointegrazione dei requisiti mancanti; il problema sorge, invece, quando gli elementi, di cui il titolo è privo, siano da ricavare da atti veramente esterni⁵⁸, come gli atti acquisiti al processo. Solo in quest'ultimo caso, secondo tale dottrina, si avrebbe una vera e propria eterointegrazione, la quale genera una contraddizione con le caratteristiche stesse del titolo.

In ogni caso, dice la Corte nella sentenza 11067/2012 «*non si tratta di dare spazio a un accertamento che è mancato, ma di precisarne l'oggetto*». Proprio in questa pronuncia

⁵⁷ B. CAPPONI, *Autonomia, astrattezza e certezza del titolo esecutivo: requisiti in via di dissolvenza?* in Corriere giur., 2012, 1171 «*Quindi, per le Sezioni Unite il processo deduttivo che si utilizza per dar corpo al giudicato è esattamente della stessa natura di quello utilizzabile per dar corpo al titolo esecutivo: che, peraltro, ha la singolare caratteristica di dover essere rappresentativo di un diritto certo, liquido ed esigibile*»;

⁵⁸ B. SASSANI, *Le Sezioni Unite riscrivono i requisiti (interni ed esterni) del titolo esecutivo: opinioni a confronto intorno a Cass., S.U., n. 11067/2012* in Riv. Esec. Forz. 1/2013, «*se, come pare indubitabile, il titolo esecutivo non è (di norma) il dispositivo, ma è la sentenza, l'integrazione fatta attraverso l'estrazione dal testo della sentenza degli elementi necessari non configura eterointegrazione, ma autointegrazione. Nulla quaestio allora sulla sua praticabilità (così già Salvatore Satta, cioè il custode più implacabile del concetto di titolo quale normativa autosufficiente). Diverso è il caso in cui, per avervi integrazione, occorre far riferimento a materiale esterno alla sentenza/titolo, cioè agli atti del processo. E qui è la stessa idea di eterointegrazione ad entrare in conflitto logico con il concetto di "titolo"*»;

si parla infatti di risolvere un problema di incertezza “relativa”, poiché non si estende «all'intero aspetto oggettivo» del titolo esecutivo, né si tratta di individuare elementi del tutto sconosciuti al processo di formazione dello stesso, bensì di attingere alla sua fonte di origine. Infatti, è necessario fare presente che l'integrazione extratestuale non deve portare il giudice a compiere ulteriori accertamenti cognitivi, ma deve solo fare riferimento a elementi esterni che siano già compiutamente definiti e idonei di per sé stessi a completare il contenuto mancante del titolo⁵⁹.

L'aspetto forse più contraddittorio di quest'ultimo approdo interpretativo è che tale compito di integrazione può essere svolto non soltanto dal giudice di un'eventuale opposizione, ma anche dal giudice dell'esecuzione. Ciò implica nuovamente l'affermazione del principio secondo cui quest'ultimo non può essere considerato privo di ogni potere di natura cognitiva; infatti, egli è titolare di quel “potere-dovere” di accertare la sussistenza e la validità, non solo formale, del titolo.

È quindi evidente che la possibilità di integrare il documento di legittimazione con elementi esterni, mette seriamente in crisi la sua funzione essenziale e le caratteristiche che lo rendono tale. In primo luogo, viene discussa la sua autonomia. Il principio secondo cui il titolo è sufficiente, e non solo necessario, a legittimare l'esecuzione e l'idea che all'interno dello stesso dovrebbe esservi ogni elemento essenziale per l'attuazione del diritto ivi contenuto, vengono disattese. Il documento di legittimazione non è più, secondo tale impostazione, l'intoccabile condizione necessaria per l'attivazione del processo di esecuzione, che prescinde dal rapporto sottostante e dal procedimento di formazione del titolo stesso. Potendo far riferimento agli elementi esterni al documento e, di conseguenza, avendo rilevanza il suo procedimento di formazione, si rende così parimenti inutile il principio dell'astrattezza e, allo stesso modo, la sua rigida “documentalità”. Il titolo non può più essere la materiale, completa ed esaustiva estrinsecazione di ogni elemento necessario ad identificare un determinato diritto, per la sua attuazione, ma risulta essere, dal punto di vista formale, l'atto di accesso al processo esecutivo, a prescindere dalle caratteristiche sostanziali che dovrebbero contraddistinguerlo.

⁵⁹ Cfr. Cass. n. 26935 del 2020 «*L'integrazione, in questo caso, non presuppone la valutazione dell'attività di giudizio e del suo risultato, ma il comando contenuto nel titolo esecutivo viene ad essere solo materialmente individuato mediante il ricorso ad un documento ad esso esterno, ma idoneamente e chiaramente richiamato, in modo che la volontà espressa nel titolo esecutivo risulta univoca e certa, senza necessità di svolgere ulteriori attività interpretative e, men che meno, cognitive*»;

In secondo luogo, proprio i tanto discussi requisiti che rendono esecutivo il titolo, non risultano più dal documento stesso, che può, a questo punto, esserne anche privo, senza risultare invalido.

Si rendono perciò inutili tutte le disquisizioni in merito a certezza e liquidità, soprattutto poiché, ove non sia quantificata o determinata nello specifico la prestazione, oppure nel caso in cui non siano identificati i soggetti tenuti a eseguirla o a riceverla, potrà intervenire l'integrazione extratestuale a sopperire a tale mancanza originaria.

L'orientamento giurisprudenziale proposto dalla Corte è inoltre sostenuto dalla convinzione che l'esecuzione inizia non solo sulla base del titolo, ma anche del precetto, il quale, secondo la Corte⁶⁰, *«a sua volta, deve contenere la specificazione che della prestazione della parte obbligata vi è fatta dalla parte istante (art. 480 c.p.c., comma 1, e art. 605 c.p.c., comma 1), al fine di consentire lo spontaneo adempimento (art. 494 c.p.c.), nel termine dilatorio a tale scopo previsto dalla legge»*. Tuttavia, parte della dottrina⁶¹ ha obiettato che la funzione del precetto non sia quella di chiarire o addirittura integrare il contenuto del titolo, ma eventualmente di ripetere ed evidenziare gli elementi che già dovrebbero essere presenti nello stesso.

Risulta quindi che il precetto non ha più il solo scopo di precisare il contenuto del titolo, spingendo il debitore all'adempimento spontaneo, bensì ha la funzione di integrarlo attraverso elementi che non possono nemmeno essere sostenuti dal titolo stesso. Soprattutto, il precetto ha questa funzione nelle vesti di una *provocatio ad opponendum*, cioè di una spinta a proporre opposizione; infatti, non avendo una base di fondamento nel titolo, il creditore ben potrà precettare una somma qualsiasi e il debitore potrà solo

⁶⁰ Cass. S.U., 11067/2012 *«Per altro verso, non è sulla base del documento titolo esecutivo che inizia l'esecuzione forzata, ma sulla base di questo e del precetto (art. 479 c.p.c., comma 1), il quale a sua volta deve contenere la specificazione che della prestazione della parte obbligata vi è fatta dalla parte istante (art. 480 c.p.c., comma 1 e art. 605 c.p.c., comma 1), al fine di consentire lo spontaneo adempimento (art. 494 cod. proc. civ.), nel termine dilatorio a tale scopo previsto dalla legge»*;

⁶¹ E. FABIANI, *C'era una volta il titolo esecutivo*, in *Il Foro Italiano*, 2013, I, 1282, non condivide l'opinione secondo cui il precetto debba essere considerato una *provocatio ad opponendum*, bensì, rimanendo aderente al dettato normativo di cui all'art. 480 c.p.c., ritiene che consista *«nell'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo»*, affermandone la conseguente inidoneità a svolgere una funzione integrativa del titolo. Nello stesso senso B. CAPPONI, *Manuale di diritto dell'esecuzione civile*, Torino, 2017, Premessa alla quarta edizione, *«Anzitutto, la funzione del titolo esecutivo e del precetto (...) non è certo quella d'una provocatio ad opponendum: una sorta di decreto ingiuntivo che immette nell'esecuzione salvo opposizione, e si consolida in assenza di contestazioni. Né la funzione del precetto potrà essere quella di integrare, prendendo in esame il percorso logico del giudice che ha formato il titolo nonché gli atti e documenti esaminati in giudizio, (...) i presupposti e gli elementi che fondano la domanda esecutiva»*;

opporsi (ex art. 615 c.p.c.) per far valere le sue ragioni. L'opposizione, a sua volta, sarà quindi funzionale al controllo non soltanto del titolo e dei suoi requisiti, ma della pretesa specificata proprio nel precetto, che diventa parte integrante, e integrativa, di un titolo non più sufficiente. Gran parte della dottrina, tuttavia, si è espressa fermamente contro tale tipo di interpretazione, ritenendo addirittura "pericoloso" attribuire all'atto di precetto una tale funzione⁶².

Nonostante gli inconvenienti che possono venire in rilievo, l'eterointegrazione del titolo, però, porta con sé un evidente vantaggio: le parti sono infatti obbligate, come dice la Suprema Corte, a «*parlare chiaro*», cioè sono costrette a esplicitare le loro considerazioni. In particolare, il creditore deve, attraverso l'atto di precetto, determinare il contenuto e le motivazioni a sostegno della prestazione richiesta; viceversa, il debitore dovrà eventualmente far valere con precisione le sue contestazioni in merito alla validità formale o sostanziale dell'esecuzione, definendole all'interno dei giudizi di opposizione. Saranno inoltre invitate a parlare in modo più chiaro possibile durante il processo di cognizione, in questo caso, precedente e funzionale alla formazione del titolo, poiché proprio dagli atti delle parti e dalle considerazioni del giudice dovranno emergere tutti gli elementi essenziali di cui evidentemente il titolo è privo.

A seguito di tali pronunce innovative, che hanno stravolto la concezione originaria di titolo esecutivo, si è posto un altro problema interpretativo, proprio in relazione alla possibilità dell'integrazione extratestuale di questo documento.

In giurisprudenza, infatti, vi è una prassi diffusa consistente nel motivare la sentenza non esplicitandone il contenuto, bensì, se conforme ad altro provvedimento, richiamando quest'ultimo e facendo riferimento ai motivi della decisione in esso contenuti. Tale tipo di motivazione è detta "*per relationem*" e consiste quindi in un richiamo ad un altro atto, connesso al primo, che consente di non enunciare compiutamente nel testo le ragioni della decisione, quando esse siano le medesime di un altro provvedimento. Questa tecnica permette, per l'appunto, un'accelerazione della macchina della giustizia e rende meno laboriosa la redazione della sentenza, che diventerebbe, altrimenti, la mera

⁶² B. CAPPONI, *Autonomia, astrattezza e certezza del titolo esecutivo: requisiti in via di dissolvenza?*, in *Corriere giur.*, 2012, 1171 «Attribuire all'atto di precetto funzioni di precisazione o, addirittura, integrazione del titolo esecutivo è errato e pericoloso, perché tutto ciò che si attribuisce al precetto, togliendolo al titolo, va necessariamente a discapito della certezza del diritto che deve realizzarsi, e non anche accertarsi, nell'esecuzione»;

riproduzione di un altro atto. Tuttavia, ciò crea problemi di non poco conto per quanto riguarda il tema da noi trattato. Abbiamo infatti precisato che il titolo esecutivo, data la sua autonomia e autosufficienza, debba contenere ogni elemento essenziale alla materiale attuazione del diritto in esso contenuto. Tuttavia, è chiaro che, qualora la sentenza manchi di una motivazione e rechi solo un espresso rinvio ad un altro atto, essa non conterrà, materialmente, ogni elemento necessario all'esecuzione del diritto. Ciò implica che il creditore, che vorrà avvalersi di un tale titolo esecutivo, dovrà, ancora una volta, specificarne il contenuto⁶³, in questo caso, attraverso l'atto di precetto. Allo stesso modo, nell'eventualità di un'opposizione all'esecuzione, il giudice dovrà, a sua volta, fare lo stesso, reperendo i contenuti della motivazione da atti esterni al titolo esecutivo. Si è quindi aperto un dibattito dottrinale in merito alla possibilità di ritenere che una tale sentenza sia o meno titolo esecutivo.

Alcuni, come ritiene gran parte della giurisprudenza, sostengono che la motivazione *per relationem* non sia un limite alla identificazione come titolo pienamente esecutivo della sentenza; altri, invece, soprattutto in riferimento ai casi in cui non vi è la specificazione dell'ammontare della prestazione dovuta, ritengono che essa non integri i requisiti richiesti dall'art. 474 c.p.c.

Propendendo per la soluzione affermativa, infatti, si prospetterebbe un allontanamento ulteriore dal carattere documentale, autonomo e autosufficiente del titolo, poiché non sarebbe più necessaria alcuna enunciazione esplicita dei requisiti menzionati nell'articolo appena citato. Un pericoloso allontanamento che sta aprendo le porte a titoli completamente privi di quella certezza di cui tanto si è discusso e che segna il limite fondamentale per l'esecutività del titolo.

⁶³ M. PILLONI, *Le Sezioni Unite riscrivono i requisiti (interni ed esterni) del titolo esecutivo: opinioni a confronto intorno a Cass., S.U., n. 11067/2012 in Riv. Esec. Forz. 1/2013*, «La tendenziale autosufficienza del titolo esecutivo – in grado di per sé di contenere ogni elemento utile ad identificare la prestazione – si è invero trovata a fare i conti con la prassi, diffusa presso i nostri tribunali, di redigere sentenze (specie in ambito laburistico e previdenziale) attraverso la predisposizione di dispositivi “per relationem”, ove l'ampiezza del contenuto condannatorio viene integrata attraverso il ricorso ad elementi esterni alla sentenza (la consulenza tecnica, i documenti prodotti in giudizio, le domande di parte, ecc.): con ciò attribuendosi in primis al creditore, che intenda agire in executivis sulla scorta di quel documento, e, in un secondo (ed eventuale) momento, al giudice (dell'esecuzione o ex art. 615 c.p.c.) il delicato compito di specificarne il contenuto»;

6.2 L'eterointegrazione nell'esecuzione specifica

Per quanto riguarda le esecuzioni specifiche, qualora il titolo manchi di uno dei requisiti, che solitamente è la certezza, intesa, nei termini più generali, quale definizione specifica dell'oggetto della prestazione e dei soggetti destinati a riceverla ed eseguirla, è evidente quanto sia complicato pervenire a un completamento del documento attraverso la sua interpretazione.

È chiaro che, a seguito degli approdi interpretativi raggiunti dalla giurisprudenza in epoca piuttosto recente, si è ritenuto possibile ampliare la portata applicativa di suddetti principi interpretativi e integrativi del titolo esecutivo, pervenendo a una soluzione generale e non limitata alle espropriazioni forzate.

Tuttavia, in particolare con riferimento agli obblighi di fare e di non fare, vi erano già delle soluzioni alla problematica dei titoli lacunosi. Nello specifico, però, non si faceva riferimento a principi astratti e totalmente dedotti dalla giurisprudenza, bensì a una disposizione normativa che, grazie alla sua “ambiguità”, se così possiamo chiamarla, permetteva di giungere alla definizione della prestazione di fare o di non fare. La norma a cui si fa riferimento è l'art. 612 c.p.c. che recita *«Chi intende ottenere l'esecuzione forzata di una sentenza di condanna per violazione di un obbligo di fare o di non fare, dopo la notificazione del precetto, deve chiedere con ricorso al giudice dell'esecuzione che siano determinate le modalità dell'esecuzione. Il giudice dell'esecuzione provvede sentita la parte obbligata. Nella sua ordinanza designa l'ufficiale giudiziario che deve procedere all'esecuzione e le persone che debbono provvedere al compimento dell'opera non eseguita o alla distruzione di quella compiuta»*.

Tralasciando ora gli innumerevoli dubbi che tale disposizione ha generato, e concentrando la nostra attenzione sul primo comma, si può notare che il dettato normativo attribuisce un particolare potere al giudice dell'esecuzione, cioè quello di definire le modalità di attuazione dell'obbligo di fare e di non fare. Affidare all'organo esecutivo un tale onere, che rischia di sfociare in un'analisi cognitiva e in una successiva integrazione sostanziale del titolo, ha destato non pochi dubbi e timori nella dottrina⁶⁴.

⁶⁴ L. MONTESANO, voce *Esecuzione specifica*, *Enc. dir.*, XV, Milano, 1966, 546, «quando per la natura dell'obbligo violato o per i modi o i tempi dell'adempimento, il titolo, pur accertando un credito “liquido”, non possa concretamente specificarne tutto il suo contenuto, tale concreta specificazione

Tuttavia, ciò è reso necessario da ragioni alquanto pratiche. Si riscontravano, infatti, nella prassi, difficoltà oggettive nel determinare a priori, all'interno di un titolo esecutivo, tutte le modalità tecniche di esecuzione di un obbligo, che spesso richiede accertamenti specifici complicati e da svolgersi sul campo, al momento dell'attuazione della prestazione stessa. Il legislatore ha quindi ritenuto opportuno che, in relazione a questo tipo di prestazioni, venissero determinate solo in un secondo momento le procedure per la materiale costruzione o distruzione dell'opera, oggetto della prestazione di fare o di non fare. Questa pratica pone però dei problemi proprio in relazione a tale possibilità di integrazione del titolo, perché non sono ben identificati i limiti entro cui il giudice può esercitare questo potere senza sconfinare nella determinazione degli elementi dello stesso. Infatti, non di rado, accade che vengano assunti dallo stesso giudice dell'esecuzione provvedimenti che, seppure resi in forma di ordinanza, come previsto dall'art. 487 c.p.c., trascendono la loro essenza ordinatoria, integrando «vere e proprie decisioni sull'esistenza e/o sul modo di essere dei diritti fatti valere nel processo di esecuzione forzata»⁶⁵.

Grazie a un'interpretazione estensiva dell'art. 612 c.p.c, giustappunto, si iniziava a ritenere che il potere del giudice di determinare le modalità di esecuzione dell'opera potesse sfociare nella determinazione della prestazione stessa.

In particolare, con riferimento all'obbligo di fare consistente nella condanna all'esecuzione di opere rappresentanti un *quid novum*, la mancanza dell'indicazione precisa dell'obbligo, infatti, non definibile nemmeno attraverso l'interpretazione del titolo, secondo parte della giurisprudenza, non si traduceva nella illiquidità e incertezza del titolo esecutivo. Una volta definito lo scopo della prestazione di fare o di non fare, infatti, gli altri elementi, tra cui non solo la procedura di attuazione dell'obbligo, ma anche l'oggetto stesso della prestazione, potevano essere determinati proprio dal giudice dell'esecuzione, in ragione della disposizione di cui all'art. 612 c.p.c. che conferisce a tale giudice il potere di definire le modalità della prestazione stessa. Secondo tale interpretazione, quindi, la definizione della procedura attraverso cui deve essere adempiuto l'obbligo, può ricomprendere anche l'identificazione dell'opera stessa da

competere non agli organi processuali dell'esecuzione forzata, ma al creditore che enuncia la pretesa esecutiva»;

⁶⁵ G. TOTA, *I controlli sulle decisioni «di merito» del giudice dell'esecuzione*, in Riv. Dir. Proc., 2018, 6, 1506;

eseguire, senza che possa essere dichiarata l'incertezza del titolo per mancanza dell'oggetto della prestazione. Chiaramente il titolo dovrà comunque contenere l'indicazione della finalità dell'opera stessa, affinché non si debba considerare completamente privo di ogni certezza indispensabile alla sua esecuzione⁶⁶.

Tuttavia, questo non è il solo caso in cui il potere attribuito al giudice dell'esecuzione sfocia in un *quid pluris* rispetto alla determinazione delle modalità dell'esecuzione dell'obbligo. Ragionando in termini pratici, nel caso di prestazioni di fare o di non fare, come abbiamo precedentemente precisato, si pongono due ordini di problemi. Innanzitutto, vi è la difficoltà del giudice della cognizione di specificare con precisione in cosa consista effettivamente e tecnicamente la prestazione stessa e, di conseguenza, il correlato problema del giudice dell'esecuzione di limitarsi a determinarne le modalità. Quest'ultimo sarà infatti fisiologicamente portato a definire il contenuto dell'obbligo in questione.

Oltretutto, talvolta capita che, proprio a causa dell'incertezza derivante dal titolo, il giudice dell'esecuzione si trovi a emettere un'ordinanza che sia in contrasto con il titolo, oppure che risolva questioni inerenti al diritto di procedere a esecuzione forzata o, ancora, risolva questioni relative alla idoneità o meno dell'esecuzione spontanea dell'obbligato a quanto prescritto nel titolo. Per questo motivo, si è affermata una giurisprudenza che ritiene che l'ordinanza pronunciata da tale giudice, abbia in realtà la sostanza di una sentenza, assimilabile a quella emessa all'esito di un giudizio di opposizione⁶⁷. Secondo questa opinione, l'impugnazione di tale provvedimento, che

⁶⁶ Cass. Civ., Sez. III, 10649/2004 « *In tema di esecuzione forzata di obblighi di fare, ove il titolo esecutivo sia costituito da una sentenza di condanna all'esecuzione di opere rappresentanti un quid novum, la mancata indicazione specifica delle singole opere da eseguire non si traduce in un difetto di certezza e di liquidità del diritto riconosciuto dalla sentenza allorché, anche a seguito dell'integrazione del dispositivo con le altre parti della sentenza, compresa l'esposizione dei fatti, le opere da eseguire vengano "qualificate" dal loro preciso riferimento alle finalità della loro imposizione e, in particolare, all'eliminazione di un pregiudizio ben individuato, nonché ad una situazione di fatto sufficientemente precisata che valga ad individuare il "tipo" dell'intervento, in quanto in tali ipotesi è rimessa al giudice dell'esecuzione la determinazione delle concrete modalità dell'opera o la scelta tra diverse articolazioni concrete di opere aventi comuni finalità e connotazioni*»;

⁶⁷ Cass. Civ., Sez. III, 24808/2008 « *In materia di esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare, ogni volta che il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza di cui all'art. 612 c.p.c., risolva contestazioni che non attengono alla determinazione delle modalità esecutive, bensì alla portata sostanziale del titolo esecutivo, tale provvedimento acquista natura di sentenza sul diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata e diviene, perciò, impugnabile con i mezzi ordinari anziché con lo strumento dell'opposizione agli atti esecutivi, esperibile solo nei confronti dei singoli atti di esecuzione che, in quanto meramente ordinatori, sono privi di contenuto decisivo*»;

dovrebbe quindi essere proposta, corrisponderebbe all'appello, tipico rimedio avverso le sentenze.

Non mancano, tuttavia, opinioni anche molto recenti che negano fermamente che tale ordinanza sia anche solo lontanamente paragonabile a una sentenza, escludendone, di conseguenza, l'appellabilità⁶⁸.

Senza dilungarci sull'art. 612 c.p.c., ciò che preme sottolineare è la possibilità che il titolo esecutivo sia privo di quei requisiti essenziali, che da sempre lo hanno caratterizzato, senza che venga dichiarata la sua invalidità. Ancora una volta, la giurisprudenza è riuscita trovare il modo di colmare le lacune che, prima, avrebbero reso il titolo ineseguibile, aprendo le porte a interpretazioni che allontanano il titolo esecutivo dalla sua originaria essenza.

7. Conclusioni

Come abbiamo precedentemente affermato, l'idea originale del legislatore, che rimane la tradizionale impostazione del nostro ordinamento giuridico, era di creare due processi, di cognizione e di esecuzione, completamente distinti e indipendenti l'uno dall'altro, il cui elemento di connessione è il titolo esecutivo, come atto autonomo, in grado di legittimare l'esecuzione. Come abbiamo detto, infatti, lo scopo del processo di esecuzione è proprio quello di attuare diritti certi e far ottenere al creditore tutto quello e proprio quello che legittimamente pretende.

A tal fine, il legislatore ha quindi previsto che tale documento di legittimazione dovesse contenere un diritto fornito di alcuni requisiti in grado di definire con quanta più precisione possibile la pretesa dedotta in giudizio: la certezza, la liquidità e l'esigibilità.

⁶⁸ Cass. Civ., Sez. III, 5642/2018, «L'ordinanza resa ai sensi dell'articolo 612 del c.p.c. che illegittimamente abbia risolto una contesa tra le parti, così esorbitando dal profilo funzionale proprio dell'istituto, non è mai considerabile come una sentenza in senso sostanziale, decisiva di un'opposizione ex articolo 615 del c.p.c., ma dà luogo, anche qualora contenga la liquidazione delle spese giudiziali, a una decisione soltanto sommaria, in quanto da ritenersi conclusiva della fase sommaria di un'opposizione all'esecuzione, rispetto alla quale la parte interessata può tutelarsi introducendo un giudizio di merito ex articolo 616 del c.p.c.»;

Infatti, proprio a causa della netta suddivisione tra processo di cognizione e di esecuzione, non è teoricamente possibile che il giudice di quest'ultimo abbia poteri di controllo sostanziale della pretesa dedotta in giudizio. Il diritto contenuto nel titolo deve quindi essere quanto più definito in ogni suo elemento, al fine di evitare la necessità che l'organo esecutivo debba procedere a verifiche contenutistiche che non gli competono. Oltretutto, diversamente da altri ordinamenti stranieri, la mancanza di un controllo preventivo per ogni titolo esecutivo, che può estrinsecarsi nei titoli giudiziali in un processo di cognizione, che dà luogo alla loro formazione, o nella spedizione in forma esecutiva, sottolinea l'esigenza che la pretesa in esso contenuta abbia caratteristiche tali da poter quanto meno scongiurare le ipotesi più lampanti di esecuzioni ingiuste, sebbene tali requisiti non possano assicurare indubbiamente di eseguire un diritto ancora esistente.

La presenza di queste caratteristiche del diritto contenuto nel titolo si rivela, di conseguenza, fondamentale, innanzitutto perché il giudice dell'esecuzione, chiamato ad eseguire diritti certi, non ha poteri cognitivi per definire l'intrinseco del documento di legittimazione. In secondo luogo, non tutti i titoli sono frutto di un preventivo accertamento giudiziale che possa garantirne, seppure parzialmente, il contenuto, perciò essi devono trovare un altro modo per essere definiti. Infine, certezza, liquidità ed esigibilità sono requisiti basilari e necessari per conferire al titolo le peculiarità dell'astrattezza e autonomia.

Il documento di legittimazione dovrebbe infatti possedere ogni elemento in grado di definire la pretesa proprio per essere indipendente e idoneo, di per sé stesso, a legittimare l'esecuzione. È necessario, quindi, che il titolo sia completo a tal punto da non dover richiedere alcuna integrazione per delineare i tratti essenziali del diritto da eseguire e, come già abbiamo precisato, permettere al giudice dell'esecuzione di non procedere ad accertamenti cognitivi.

Tali caratteristiche si ricollegano infatti a uno scopo ben preciso del legislatore e cioè accelerare la macchina della giustizia e conferire al creditore una tutela più effettiva. Questo fine può essere raggiunto solo rendendo già esecutivi i titoli, seppure privi di ogni eventuale verifica sostanziale del diritto in essi contenuto. Tuttavia, per considerarli immediatamente esecutivi, è essenziale che tali documenti di legittimazione siano in grado di autosostenere l'esecuzione e definirne il contenuto, senza che vi sia un controllo

preventivo. Per fare ciò, è necessario che questi titoli possiedano le caratteristiche della certezza, liquidità ed esigibilità.

Tuttavia, non solo è poco chiaro quale sia il significato dei requisiti del diritto richiesti, essendoci varie e differenti ipotesi in merito alla loro interpretazione, ma spesso, anche adottando una qualsivoglia impostazione, non vi sono dubbi che tali caratteristiche manchino.

Ciò pone degli evidenti problemi e disfunzioni del processo esecutivo. Innanzitutto, il giudice dell'esecuzione è inevitabilmente chiamato a procedere a qualche controllo cognitivo, non di sua competenza; in secondo luogo, la possibilità che il creditore agisca sulla base di un titolo che non è già certo, liquido o esigibile moltiplica i processi che vengono instaurati, innestando un'inevitabile catena di opposizioni e rendendo sempre più lenta e inefficace la macchina della giustizia.

Per ovviare a tale problema la giurisprudenza ha quindi tentato di trovare degli espedienti che potessero conferire al titolo esecutivo i requisiti essenziali spesso mancanti, attraverso la possibilità di integrarne il contenuto con elementi prima interni, poi anche esterni ad esso.

Per quanto riguarda il completamento dei requisiti del titolo con elementi interni, non si pongono particolari problemi di stravolgimento del sistema di attuazione delle pretese, poiché, sebbene si debba procedere prima alla definizione dei requisiti del diritto contenuto nel documento di legittimazione, si possiedono tutti gli elementi necessari all'interno dello stesso. In tale ipotesi, non si può quindi affermare che sia compromessa l'autonomia del titolo, che contiene già ogni elemento indispensabile per la determinazione specifica della prestazione. Tuttavia, non è chiaro perché, essendo presenti, talvolta, gli elementi necessari per determinarne in modo dettagliato il contenuto del diritto, ciò non venga fatto esplicitamente e immediatamente.

In relazione all'integrazione extratestuale, invece, qualche dubbio più rilevante sorge, soprattutto in merito alla funzione dell'art. 474 c.p.c. e dei requisiti stessi che, a questo punto, non risultano più come essenziali per la validità del documento di legittimazione. Infatti, la possibilità di colmare le lacune, talvolta dettate dalla impossibilità di determinare ogni elemento del titolo, altre volte da difetti nella formazione dello stesso, non solo rende inutile un eventuale preventivo giudizio di cognizione, ma genera una serie di esecuzioni basate su documenti teoricamente invalidi e inattuabili.

Si può quindi concludere che i requisiti del titolo sono essenziali per sostenere un sistema come quello dettato dal nostro ordinamento, in cui non vi è un controllo preventivo del titolo, ma esso è immediatamente esecutivo e idoneo a definire il contenuto della prestazione dovuta. Il legislatore, infatti, ha voluto convogliare ogni possibile doglianza del debitore, in giudizi cognitivi successivi e soltanto eventuali, quali le opposizioni, rendendo così immediata la realizzazione della pretesa e posticipando le possibili contestazioni.

La presenza di tali requisiti opera quindi come primo filtro per evitare che si eseguano diritti completamente incerti.

CAPITOLO II

Il 614 bis E LE MISURE DI COERCIZIONE INDIRETTA

1. La tutela di condanna

Come abbiamo precedentemente affermato, il processo di esecuzione ha la funzione essenziale di completare la tutela cognitiva, attuando forzatamente obblighi che, altrimenti, rimarrebbero inadempiti. L'ordinamento giuridico, infatti, non permette al soggetto creditore di soddisfarsi in via di autotutela, ma dà allo stesso la possibilità di adire gli organi della procedura, affinché intraprendano la materiale attuazione della prestazione, sostituendosi fisicamente al debitore ed eseguendo forzatamente la pretesa inadempita. Questa funzione strumentale del processo di esecuzione ha quindi il preciso fine di far ottenere all'attore l'esatta realizzazione del suo diritto, cercando di garantire una tutela quanto più effettiva.

Tuttavia, a causa della diversità sostanziale delle crisi di cooperazione che possono venire in rilievo, cioè proprio di quelle situazioni in cui il debitore non adempie spontaneamente la prestazione dovuta o viola, in qualche modo, il diritto altrui, l'ordinamento giuridico ha tentato di apprestare differenti tipi di tutela. Poiché molteplici sono i diritti e variegate le violazioni degli stessi, diversi devono essere, infatti, gli strumenti per tutelarli; in base alla situazione a cui si deve porre rimedio, mutano, quindi, la struttura, il contenuto e le modalità di attuazione dei vari provvedimenti che il soggetto leso può ottenere.

È chiaro che la principale forma di tutela nel nostro ordinamento, in caso di violazione di un diritto, sia la tutela di condanna⁶⁹. Questa consiste nel conseguimento, da parte del soggetto il cui diritto è stato violato, di un provvedimento che, oltre ad accertare l'esistenza dello stesso, ordini la cessazione di un comportamento lesivo o l'adempimento di una prestazione dovuta e non effettuata.

⁶⁹ A. PROTO PISANI, *I diritti e le tutele*, 2008, 77 «L'analisi dei rapporti tra diritto sostanziale e processo, ancorché condotta a livello elementare, evidenzia come la tutela di condanna sia, o dovrebbe essere, la forma di tutela giurisdizionale civile dotata di maggior forza coercitiva. Si tratta di una forma di tutela di cui nessun ordinamento processuale può fare a meno ove voglia assolvere la sua funzione strumentale di garantire al titolare del diritto "per quanto possibile, tutto quello e proprio quello" che ha diritto di conseguire in base alla legge sostanziale»;

Proprio in relazione all'effettività della tutela giurisdizionale, nel nostro ordinamento è stato fatto un grande passo in avanti con l'introduzione della Costituzione e in particolare con l'art. 24 Cost.⁷⁰ che permette a ogni soggetto che subisca una qualsivoglia lesione di un suo diritto, di agire in giudizio, con la forma tradizionale del processo a cognizione piena, senza che sia apprestata una tutela tipica e specifica per quella determinata violazione. Ciò permette quindi a ogni persona di poter essere tutelata in qualsiasi situazione, a prescindere dalla previsione di un rimedio tipico.

Tale effettività della tutela giurisdizionale, tuttavia, come abbiamo precedentemente affermato, può essere raggiunta solo in quanto il soggetto creditore ottenga *tutto quello e proprio quello* che gli spetta. Affinché ciò avvenga, è chiaro che non vi può soltanto essere una condanna, ma quest'ultima deve poter essere concretizzata⁷¹, qualora il debitore non si adegui spontaneamente all'ordine in essa contenuto. L'esecuzione forzata è per l'appunto la fase conclusiva dell'*iter* di tutela che consente di attuare un provvedimento che altrimenti rimarrebbe inadempito e risulterebbe poco utile al soggetto leso.

Proprio a causa della tradizionale concezione per cui la completa tutela di un diritto si può ottenere mediante una condanna e la successiva esecuzione della stessa, è stata teorizzata dalla dottrina una correlazione necessaria tra le due⁷². Alcuni infatti ritenevano, e ritengono tutt'ora, che la tutela di condanna sia necessariamente e inscindibilmente legata alla possibilità di una successiva materiale attuazione del provvedimento stesso. Tale correlazione escluderebbe, quindi, che vi possa essere una condanna nelle ipotesi di obblighi insuscettibili di esecuzione forzata, a causa della stretta connessione tra le due fasi processuali; se infatti si ritiene che vi sia provvedimento di condanna ogni qualvolta esso sia attuabile forzatamente, si deve *a contrariis* sostenere che qualora non sia possibile l'esecuzione diretta della pretesa, non

⁷⁰ L'art. 24 Cost. al comma 1 infatti recita: «*Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi*» stabilendo così l'atipicità della tutela giurisdizionale, che può intervenire in qualsiasi situazione nella forma più generica della tutela a cognizione piena;

⁷¹ A. PROTO PISANI, *I diritti e le tutele*, 2008, «*ne segue che un sistema di tutela giurisdizionale deve provvedere non solo all'accertamento di chi ha ragione e di chi ha torto, ma anche alla soddisfazione concreta dei diritti; deve provvedere a tradurre la regola giuridica in fatti reali, modificando o impedendo la modificazione della situazione di fatto esistente, a seconda che la tutela sia repressiva o preventiva*».

⁷² MONTESANO, *Condanna civile e tutela esecutiva*, Napoli, 1965, 5; LIEBMAN, *Manuale di diritto processuale civile*, Milano, 1973, 144 ss.; MANDRIOLI, *Corso di diritto processuale civile*, I, Torino, 1975, 54;

possa sussistere un provvedimento di tal genere. Secondo questa opinione, quindi, l'unica forma di condanna che può venire in rilievo, nei casi di obblighi ineseguibili forzatamente, è quella al risarcimento del danno per l'inadempimento.

È chiaro, tuttavia, che, considerando il tentativo dell'ordinamento giuridico di garantire una tutela quanto più effettiva, il rimedio risarcitorio sia ben lontano da un siffatto obiettivo. Accontentarsi di ottenere l'equivalente monetario, infatti, significherebbe abbandonarsi all'idea che l'ordinamento non abbia strumenti idonei a garantire una tutela specifica, cioè l'attuazione materiale ed esatta del diritto contenuto nel titolo.

Per questa ragione, sono state apprestate forme di tutela differenti, in sostituzione all'esecuzione c.d. diretta, che possano, anche in questi casi, giungere a un risultato più soddisfacente e più vicino a quell'ideale di effettività ben espresso dalla precedente citazione di Chiovenda⁷³.

Gran parte della dottrina⁷⁴ ha di conseguenza negato che potesse sussistere il suddetto nesso inscindibile tra tutela di condanna ed esecuzione forzata, riscontrando oltretutto casi specifici⁷⁵, nel dettato normativo, in cui l'ordinamento dà al soggetto leso l'opportunità di ottenere una condanna, sebbene essa non possa essere attuata mediante l'esecuzione forzata⁷⁶.

Infatti, qualora il legislatore avesse apprestato solo l'esecuzione forzata, nelle forme precedentemente descritte, come soluzione alle possibili violazioni dei diritti dedotti in giudizio, si potrebbe anche ipotizzare che tale correlazione possa sussistere.

⁷³ G. CHIOVENDA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, Napoli, 1935, 4, «tutto quello e proprio quello che egli ha diritto di conseguire»;

⁷⁴ A. PROTO PISANI, *Appunti sulla giustizia civile*, Bari, 1982, 131 ss., 149 ss., 155 ss e *La tutela di condanna*, in *Le tutele giurisdizionali dei diritti*, Napoli, 2003;

⁷⁵ Alcuni esempi di tutele di condanna inattuabili forzatamente sono ad esempio l'art. 7 c.c. (tutela del diritto al nome), l'art. 9 c.c. (tutela dello pseudonimo) e l'art. 10 c.c. (abuso dell'immagine altrui), l'art. 2599 c.c. (concorrenza sleale), l'art. 949 co. 2 c.c. e l'art. 1079 c.c. (proprietà e servitù), l'art. 28 l. 300 del 1970 (sulla tutela della libertà sindacale), e molti altri potrebbero ancora essere elencati;

⁷⁶ A. PROTO PISANI, *I diritti e le tutele*, 2008, 94, in cui, dopo l'analisi di innumerevoli ipotesi di tutela inibitoria che esclude la correlazione necessaria tra tutela di condanna ed esecuzione forzata, conclude dicendo «a) nessuna norma di diritto positivo impone la correlazione necessaria tra condanna ed esecuzione forzata; b) al contrario disposizioni generali e speciali ammettono la sentenza di condanna possa avere ad oggetto anche l'adempimento di obblighi non suscettibili di esecuzione forzata; c) alla luce del nostro diritto positivo, la tutela di condanna è chiamata ad assolvere non solo una funzione repressiva diretta ad eliminare gli effetti della violazione già compiute, ma anche una funzione preventiva diretta ad impedire la violazione o la continuazione della violazione; d) il numero delle ipotesi in cui l'ordinamento ammette la funzione preventiva della tutela di condanna consente di attribuire alla tutela cosiddetta inibitoria carattere generale e non limitato ai casi tassativamente previsti»;

Tuttavia, proprio in un'ottica di effettività della tutela, un legame di questo tipo non può esistere, per diverse ragioni.

Innanzitutto, qualora la tutela di condanna non possa prescindere dall'esecuzione forzata, non sarebbe condannatorio un provvedimento che ordini l'adempimento di una determinata prestazione o la cessazione di un comportamento lesivo dell'altrui diritto, nel caso in cui non possa essere attuato forzatamente.

In secondo luogo, i provvedimenti ineseguibili con l'esecuzione diretta otterrebbero solo una tutela di tipo risarcitorio, attraverso la consegna dell'equivalente monetario della prestazione inadempita: un risultato poco soddisfacente dal punto di vista dell'effettività della tutela giurisdizionale, ma, soprattutto, non coerente con molte norme dell'ordinamento che prevedono la c.d. tutela inibitoria. Quest'ultima è un tipo di tutela che statuisce l'ordine alla cessazione di un comportamento lesivo di un diritto, sebbene esso non sia eseguibile forzatamente⁷⁷.

In ultima analisi, la tutela di condanna, qualora sussistesse la suddetta correlazione, avrebbe soltanto una funzione repressiva e mai preventiva; essa potrebbe quindi intervenire solo nei casi in cui una violazione del diritto sia già stata perpetrata. Tuttavia, tale tutela non interviene soltanto successivamente, ma ha anche e necessariamente una funzione di prevenzione della violazione⁷⁸.

Ciò premesso, è necessario precisare quindi che ci sono sia obblighi suscettibili di essere eseguiti forzatamente, sia obblighi che invece non possono esserlo e che quindi abbisognano di forme di tutela differenti affinché l'ordinamento possa quanto meno tentare di far ottenere al creditore *tutto quello e proprio quello* che legittimamente pretende.

Se l'obbligo che viene in rilievo consiste nella dazione di una somma di denaro, nel rilascio o nella consegna di un bene determinato o nella distruzione o costruzione di

⁷⁷ Alcuni esempi di tutela inibitoria insuscettibile di essere eseguita forzatamente sono: art 7 c.c., sulla tutela del nome, «*La persona, alla quale si contesti il diritto all'uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall'uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni*»; art. 10 c.c. sulla tutela del diritto all'immagine; art. 1079 c.c. sulla servitù; Art 28 l. 300/70 sulla condotta antisindacale del datore di lavoro;

⁷⁸ A. PROTO PISANI, *Condanna (e misure coercitive)*, in *Foro It.* Vol. 130, 2007, «*Sul piano strutturale la condanna può avere ad oggetto sia l'adempimento di obblighi già violati, sia l'adempimento di obblighi non ancora violati. Corrispondentemente sul piano funzionale la condanna può essere volta verso il passato ad eliminare gli effetti della violazione già compiuta, o invece essere rivolta verso il futuro ad impedire che la violazione sia compiuta o continuata*»;

un'opera specifica, tendenzialmente, si può affermare che l'esecuzione forzata risulti idonea a sopperire alla mancata cooperazione del debitore; tuttavia, vi sono molteplici casi in cui ciò non è possibile. Pensiamo ad esempio all'ipotesi in cui il bene da consegnare sia stato distrutto o sia andato perduto, oppure, senza fare riferimento a situazioni in cui circostanze esterne e patologiche rendono impossibile l'esecuzione della prestazione, possiamo più semplicemente pensare a tutta quella serie di obblighi che sono per loro natura infungibili. Ci riferiamo infatti ad esempio all'esecuzione di un concerto da parte di un determinato artista che non voglia adempiere o, più realisticamente, alla condanna del datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato, o, ancora, a tutti gli obblighi c.d. di non fare, che sono per loro natura infungibili.

L'aspetto più problematico emerge infatti quando viene in rilievo proprio l'infungibilità della prestazione, cioè nel momento in cui l'obbligo può essere compiuto soltanto dal soggetto designato⁷⁹. Per prestazioni di tal genere, essendo esse caratterizzate dall'*intuitu personae*, e cioè dalla massima rilevanza e non sostituibilità del soggetto tenuto a compierle⁸⁰, non può funzionare il procedimento di surrogazione del debitore con gli organi della procedura, in quanto non si potrebbe mai ottenere il medesimo risultato che si avrebbe qualora l'obbligo venisse adempiuto dal soggetto designato.

In questi casi, tuttavia, si ritiene che vi sia comunque una tutela di condanna⁸¹ e sia tale nonostante l'impossibilità di eseguire forzatamente questi obblighi.

⁷⁹ Per obblighi infungibili si intende quella serie di prestazioni che non possono essere adempiute da nessun altro se non dal soggetto designato poiché altrimenti cambierebbe la natura dell'utilità conseguita dal creditore. L'*intuitu personae* si riferisce infatti alla non indifferenza del soggetto che compie la prestazione; l'esempio più comune per spiegare tale concetto è il caso di un determinato artista che deve svolgere la sua attività, come ad esempio un concerto o l'esecuzione di un'opera d'arte. In questa ipotesi si può dire che egli sia insostituibile, non tanto perché in altro modo la prestazione non verrebbe concretizzata, ma poiché qualora venisse adempiuta da altro soggetto, il creditore non riceverebbe la medesima prestazione;

⁸⁰ S. MAZZAMUTO, *L'esordio della comminatoria di cui all'art. 614 bis c.p.c. nella giurisprudenza di merito*, «L'esito consiste nel ripudio della rappresentazione per tipi dell'infungibilità e dei connessi facili concettualismi e la valorizzazione, tutt'al contrario, del concreto assetto di interessi racchiuso nel rapporto violato o rimasto non realizzato alla cui stregua l'infungibilità si identifica con la sintesi di due elementi: l'impossibilità di realizzare per surroga il soddisfacimento dell'interesse creditorio e l'elemento obiettivo costituito dalla difficoltà o addirittura dall'impossibilità per il creditore di intaccare la sfera giuridica del debitore»;

⁸¹ Cass. Civ., Sez. I, 19454/2011 «Nell'ambito dei rapporti obbligatori, il carattere infungibile dell'obbligazione di cui si è accertato l'inadempimento non impedisce la pronuncia di una sentenza di condanna, in quanto la relativa decisione non solo è potenzialmente idonea a produrre i suoi effetti tipici in conseguenza della eventuale esecuzione volontaria da parte del debitore, ma è altresì produttiva di

Esclusa quindi la correlazione necessaria tra tutela di condanna ed esecuzione forzata, per giungere a una tutela completa ed effettiva, l'ordinamento ha tuttavia dovuto inserire nuovi strumenti capaci di spingere l'obbligato all'adempimento spontaneo, proprio a causa dell'impossibilità oggettiva di sostituirsi a questo.

Oltre alla tutela inibitoria, a cui abbiamo precedentemente fatto cenno, il legislatore ha quindi introdotto uno strumento per giungere esattamente a questo risultato: l'esecuzione indiretta.

Tale tipo di esecuzione viene attuata tramite le misure coercitive, che però non si sovrappongono sostanzialmente ad essa, poiché quest'ultime, ad oggi, possono essere utilizzate anche in casi in cui è possibile l'esecuzione c.d. diretta⁸², e cioè quella surrogazione dell'obbligato con gli organi della procedura, di cui abbiamo precedentemente parlato.

Le misure coercitive sono quindi strumenti attraverso i quali si preme sulla volontà dell'obbligato, minacciandolo di un "male", che in questo caso è una sanzione pecuniaria, maggiore di quello che subirebbe adempiendo la prestazione, per spingerlo a compierla spontaneamente.

2. L'influenza delle esperienze straniere

Prima di parlare dell'avvento in Italia di questo istituto, tanto utile quanto discusso, è utile analizzare, seppur sommariamente, i tratti essenziali delle esperienze straniere che hanno ispirato il nostro ordinamento giuridico.

ulteriori conseguenze risarcitorie, suscettibili di levitazione progressiva in caso di persistente inadempimento del debitore; inoltre, ogni dubbio sull'ammissibilità di una pronuncia di condanna è stato eliminato dal legislatore con l'introduzione dell'art. 614 bis c.p.c. (attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare), avente valore ricognitivo di un principio di diritto già affermato in giurisprudenza»;

⁸² E. VULLO, *L'esecuzione indiretta tra Italia, Francia e Unione Europea*, in *Riv. dir. Proc.* 3/2004, «In definitiva, si deve prestare attenzione a non usare indifferentemente i termini esecuzione indiretta e misure coercitive; queste ultime, infatti, sono strumenti costantemente funzionali all'esecuzione indiretta, ma che non si esauriscono in essa, potendo venire in considerazione anche con riguardo a ipotesi di esecuzione diretta»;

È necessario considerare preliminarmente che la misura coercitiva consiste in una sanzione ulteriore rispetto a quella della condanna principale, che deve essere tale da indurre l'obbligato ad adempiere spontaneamente la prestazione dovuta.

Spesso la sanzione consiste soltanto in una somma di denaro ma, in alcuni ordinamenti, essa può avere carattere penale e arrivare fino alla limitazione della libertà personale.

I vari tipi di misure coercitive negli ordinamenti stranieri si differenziano innanzitutto per le modalità con cui viene determinata la somma, comprendendo anche i parametri per la quantificazione, per il giudice chiamato a determinare quest'ultima, e per i soggetti destinati a riceverla.

Possiamo pacificamente affermare che, nonostante gli enormi spunti presi in particolar modo dal modello francese, le misure coercitive nel nostro ordinamento costituiscono un *novum* nell'esperienza europea, in quanto non sono assimilabili *in toto* a nessuna di quelle che verranno ora descritte.

Partendo proprio dal modello francese delle *astreintes*, esso prevede che il giudice della cognizione, nel momento in cui pronuncia la condanna all'adempimento di un obbligo di fare o di non fare, determini anche la penalità di mora, cioè una sanzione pecuniaria, per ogni giorno di ritardo nell'attuazione del provvedimento giurisdizionale⁸³ senza tuttavia determinarne la precisa quantificazione, poiché in tale momento è totalmente ignaro dell'eventuale numero di violazioni che si verificheranno.

Si tratta quindi di un modello c.d. bifasico, poiché in prima battuta il giudice determina l'*an* della condanna alla misura coercitiva e solo in un secondo momento, qualora tali violazioni siano perpetrate, il creditore dovrà nuovamente adire il giudice della cognizione per l'effettivo calcolo del *quantum*.

Un'altra caratteristica fondamentale di tale esperienza straniera è che l'importo della penalità non è commisurato ai danni subiti eventualmente dal creditore, bensì all'ammontare ritenuto idoneo dal giudice a premere sulla volontà del soggetto obbligato e spingerlo all'adempimento spontaneo. Tale quantificazione terrà quindi conto di parametri, per così dire, soggettivi, quali la capacità patrimoniale dell'inadempiente o, ad esempio, il grado della colpa. L'*astreinte*, infatti, non è una forma riparatoria, assimilabile al risarcimento del danno, bensì uno strumento latamente sanzionatorio che,

⁸³ A. PROTO PISANI, *Condanna (e misure coercitive)*, in *Foro It.* Vol. 130, 2007;

come abbiamo detto, vuole portare il soggetto obbligato all'adempimento spontaneo della prestazione.

Un'ultima peculiarità di questo modello è che la misura coercitiva francese ha una connotazione privatistica. La somma di denaro è pertanto destinata al creditore, diversamente da altri casi stranieri che la attribuiscono allo Stato o a entità pubbliche.

Un altro modello fondamentale da prendere in considerazione è quello disciplinato dai § 888 e 889 della ZPO tedesca e dai corrispondenti § 354 e 355 della EO austriaca. La connotazione eminentemente pubblicistica di tale misura fa assumere alla stessa dei caratteri ben diversi dal modello francese appena descritto; nonostante si parta da un elemento comune, e cioè che anche tale misura è utilizzata tendenzialmente per gli obblighi di fare e di non fare, nel modello tedesco/austriaco emerge la natura puramente sanzionatoria della penalità, sia perché, può essere previsto l'arresto, sia poiché la somma di denaro dovuta dal debitore viene devoluta allo Stato e non all'avente diritto.

Il modello anglosassone del *contempt of court* (disprezzo della corte), infine, consiste nella possibilità per il creditore che abbia già ottenuto una sentenza di condanna, in caso di mancato adempimento spontaneo del debitore, di chiedere al giudice che ha pronunciato il provvedimento l'ulteriore condanna dell'inadempiente all'arresto e/o al pagamento di una somma di denaro al creditore.

Questa concezione pubblicistica delle ultime due esperienze straniere non è stata evidentemente recepita nel nostro ordinamento che, come abbiamo detto, si è ispirato maggiormente all'esperienza francese, emulando i tratti principali delle *astreintes*.

3. Misure coercitive tipiche e progetti di riforma in Italia (cenni)

Nonostante le molteplici esperienze normative straniere, che avevano inserito da tempo all'interno del loro ordinamento giuridico strumenti di esecuzione indiretta, in Italia indugiava ad arrivare una soluzione alternativa all'esecuzione diretta.

Solo nel 2009, infatti, con l'introduzione dell'art. 614 bis, si è giunti alla creazione di un sistema di misure coercitive non tipizzate.

Tuttavia, sebbene l'avvento di tale disposizione, che prevede un sistema di misure coercitive (parzialmente) atipico, sia stato tardivo rispetto ad altri ordinamenti, il nostro

sistema non era completamente estraneo all'istituto, poiché già disponeva alcune specifiche penalità di mora, applicabili, però, nei soli casi espressamente previsti dalla legge.

Per elencare qualche esempio, possiamo fare riferimento all'art. 18, ult. comma, dello Statuto dei lavoratori, che stabilisce l'obbligo per il datore di lavoro, qualora non adempia il provvedimento di condanna alla reintegrazione del lavoratore, illegittimamente licenziato, di pagare non solo gli stipendi dovuti a quest'ultimo, ma altresì una «una somma pari all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore», al Fondo adeguamento pensioni; ancora, l'art. 66 della legge in materia di marchi e l'analogo art. 163, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto d'autore, che attribuiscono al giudice, che accerta la violazione, il potere di stabilire «una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nella esecuzione dei provvedimenti contenuti nella sentenza stessa»⁸⁴. Infine, si deve fare riferimento all'art. 86 della legge sui brevetti industriali, attuale art. 131 CPI, che all'ultimo comma dispone «Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento». Con particolare attenzione a quest'ultima norma, si evidenzia come già le misure tipiche presentavano diverse problematiche, discusse dalla giurisprudenza in sede di applicazione. Infatti, i tribunali⁸⁵ eccepivano l'impossibilità di considerare tali condanne

⁸⁴ Altri esempi più recenti sono l'art. 3, comma 5 bis, della legge 30 luglio 1998, n. 281 a tutela dei diritti dei consumatori, l'art. 8, comma 3°, del d.lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002 in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;

⁸⁵ Cfr. Trib. Bologna Sez. fall. Ord., 13/07/2007, «La liquidazione delle penalità di mora stabilite negli artt. 83 e 86 l. inv – R.D. n. 1127/1939 (ora artt. 131 e 124 CPI – D.Lgs. n. 30/2005), non può essere effettuata per la prima volta dal giudice o dell'attuazione della misura cautelare, in quanto i singoli inadempimenti non sono coperti dall'accertamento contenuto nella pronuncia che concede la misura cautelare e dispone la penalità in caso di violazione, rendendosi pertanto necessario un autonomo accertamento in separato giudizio di cognizione da introdursi anche in sede monitoria» con nota di P. PUCCIARIELLO, *Astreinte brevettuale: occasioni perdute, presenti (e future) del legislatore processuale italiano*, in Riv. Esec. Forz., 2007, 729, «Cosicché, l'inottemperanza alla sentenza, che pur condanna “in presente” a non tenere un certo comportamento (contraffattivo) e pro futuro al pagamento di una penalità di mora per ogni ritardo nel conformarsi alla condotta ingiunta (o violazione successivamente contestata), resta sostanzialmente priva di tutela da un lato sub specie di tutela in forma specifica ogni qualvolta l'inadempimento dell'obbligo di non fare non sia suscettibile di accedere alla corrispondente forma di attuazione mediante distruzione dell'opus (ovvero anche ogni qualvolta venendo in gioco diritti della personalità questi non sono adeguatamente monetizzabili per cui la tutela per equivalente pecuniario è insufficiente), e dall'altro lato sub specie dei singoli comportamenti reiterativi della condotta accertata come illecita, in quanto ogni singolo ritardo che dà luogo al maturare della somma a titolo di

come titoli esecutivi, in quanto avevano per oggetto una prestazione illiquida⁸⁶, non essendo determinate e determinabili a priori le violazioni perpetrate e, di conseguenza, l'ammontare della somma dovuta⁸⁷.

In ogni caso, la tipicità di tali misure non permetteva l'ampliamento del raggio di applicazione delle stesse a casi non espressamente previsti dalla legge, pregiudicando inevitabilmente tutte quelle ipotesi di obblighi infungibili alle quali la legge non aveva dato soluzione.

Già molto prima della legge introduttiva dell'art. 614 bis c.p.c., infatti, gran parte della dottrina auspicava l'estensione dell'utilizzo delle misure coercitive. Alcuni ritenevano opportuno prevedere che le penalità di mora non fossero limitate alle sole ipotesi tipiche, ma fossero, invece, un istituto con una portata applicativa generalizzata, capace così di garantire una maggiore effettività della tutela giurisdizionale⁸⁸.

Vi sono stati infatti alcuni tentativi volti a generalizzare la portata delle misure coercitive.

Innanzitutto, il Progetto Carnelutti, del 1926, che prevedeva la possibilità di richiedere una somma di denaro, stabilita dal giudice, per ogni giorno di ritardo nel caso di inadempimento spontaneo di un obbligo di fare o di non fare; in seconda analisi, l'art. 23 del progetto elaborato dal ministro Reale del 1975 e poi, ancora, al punto 24 del d.d.l.

astreinte non può – per definizione – essere contenuto nel titolo esecutivo contenente la condanna dal momento che questo non può contenere l'accertamento di un fatto ancora da verificarsi. Viene cioè a mancare la stessa condizione per l'azione esecutiva, ossia la certezza del titolo per carenza degli estremi identificativi del credito sul piano oggettivo (dal momento che non si è ancora perfezionata la fattispecie esecutiva dei singoli crediti derivanti dai singoli inadempimenti) o comunque proprio il titolo esecutivo in senso documentale, dal momento che la sentenza non ha riguardo ai fatti costitutivi dei singoli diritti di credito»;

⁸⁶ F. DE ANGELIS, *Obblighi infungibili e misure coercitive: questioni interpretative e soluzioni giurisprudenziali*, in Riv. Esec. Forz., 2015, 177, «Nella applicazione dei previgenti artt. 83 e 86 l. inv., infatti, la giurisprudenza di merito ha negato la natura di titolo esecutivo alla sanzione da inadempimento, per la carenza del requisito della liquidità, richiedendosi un apposito giudizio di cognizione per la formazione del corrispondente titolo»;

⁸⁷ B. CAPPONI, *Manuale di diritto dell'esecuzione civile*, Torino 2017, 35, «Nell'applicazione giurisprudenziale, dette misure hanno presentato aspetti problematici proprio quanto alla loro esecuzione-attuazione. Spesso, infatti, i tribunali hanno affermato, con riferimento tanto all'art. 83 quanto all'art. 86 (e alle corrispondenti disposizioni dell'attuale CPI: artt. 124 e 131) che le misure in esame hanno per oggetto una somma non liquida e non costituiscono quindi titolo esecutivo, presupponendo l'accertamento in fatto delle violazioni che intendono reprimere e che il provvedimento, in sé, non può certo anticipatamente prevedere nella misura, nella ripetizione e nella durata»;

⁸⁸ Prima della modifica dell'art. 614 bis, infatti, si riteneva che le misure coercitive fossero soggette al principio di tassatività che precludeva un'interpretazione estensiva e un'applicazione generalizzata, bensì postulava l'attuazione di tali misure solo nei casi espressamente previsti dalla legge;

delega del 1981 per la riforma generale del codice che proponeva l'introduzione di un art. 279 bis, che avrebbe recitato *«la sentenza che accerta la violazione di un obbligo di fare o di non fare, oltre a provvedere al risarcimento del danno, ordina la cessazione del comportamento illegittimo e dà gli opportuni provvedimenti affinché vengano eliminati gli effetti della violazione; a tale scopo può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti contenuti nella sentenza, specificando, se del caso, i soggetti ovvero istituzioni pubblici o privati a cui favore le somme sono attribuite»*. Ancora, più di recente, la Commissione ministeriale presieduta dal prof. Giuseppe Tarzia sul disegno di legge delega del 1996 e il d.d.l. approvato il 24 ottobre 2003, che recepisce il progetto elaborato dalla Commissione presieduta dal prof. Romano Vaccarella, premevano tutti nella medesima direzione⁸⁹. Ognuno di questi progetti di riforma, tentava quindi di spingere le misure coercitive tipiche, verso un ampliamento della portata applicativa, così da garantire un maggior grado di effettività della tutela giurisdizionale. Come abbiamo detto, infatti, la preoccupazione maggiore del legislatore riguardava principalmente gli obblighi di fare infungibili, in quanto questi ultimi erano gli unici completamente privi di tutela.

Tali prestazioni non potevano, infatti, essere eseguite tramite i mezzi ordinari di esecuzione diretta, proprio a causa della insostituibilità dell'obbligato con gli organi della procedura, e rimanevano, così, sprovvisti di qualsiasi strumento di coercizione. I progetti di riforma, quindi, miravano a estendere questo latente istituto delle misure coercitive almeno a queste ipotesi di obblighi infungibili, così da garantire anche agli stessi una possibilità di esecuzione, seppur diversa dai metodi tradizionali. La mancanza assoluta di strumenti di difesa contro gli abusi degli inadempienti, infatti, menomava gravemente l'esigenza di effettività della tutela giurisdizionale, lasciando i creditori in balia dei propri debitori concedendo loro, al massimo, il risarcimento del danno.

⁸⁹ E. VULLO, *L'esecuzione indiretta tra Italia, Francia e Unione Europea*, in *Riv. dir. Proc.* 3/2004;

4. L'introduzione di un sistema di misure coercitive atipiche

Sebbene tali progetti di riforma non siano stati subito recepiti dal nostro ordinamento, nel 2009 con la legge n. 69 si è giunti alle conclusioni sperate, attraverso l'introduzione dell'art. 614 bis. Quest'ultimo, infatti disponeva un sistema di misure coercitive atipiche, creando così un istituto a sé stante, con una portata applicativa quasi generalizzata. Tale norma è stata quindi una rivoluzione nell'ordinamento giuridico italiano e ha reso possibile l'esecuzione degli obblighi infungibili, abbandonati all'insoddisfacente soluzione del risarcimento del danno⁹⁰.

La legge del 2009 ha quindi determinato un grandissimo cambiamento nel sistema, permettendo ai consociati di ottenere una tutela ampiamente più effettiva e colmando una grave lacuna che generava un vuoto di tutela ingiustificabile.

4.1 L'introduzione dell'art. 614 bis c.p.c.

Nonostante la diffusa volontà di rendere l'istituto delle misure coercitive completamente atipico e di portata totalmente generalizzata, sussistevano ancora dei limiti di applicabilità, poiché il legislatore era stato cauto nell'introdurre una tale disposizione e non si era sbilanciato fino a ricomprendere nell'ambito di applicazione ogni ipotesi di provvedimento di condanna.

Da un lato, le misure coercitive non erano più circoscritte alle ipotesi tipiche precedentemente elencate, bensì avevano un carattere, anche se parzialmente, generale. Dall'altro lato, non si era ancora giunti ad una applicabilità in ogni ipotesi di condanna, in quanto la rubrica dell'articolo proponeva una rilevante limitazione ai soli obblighi di fare e di non fare. La norma di cui all'art. 614 bis, prima della riforma del 2015, era

⁹⁰ E. MERLIN, *Prime note sul sistema delle misure coercitive pecuniarie per l'attuazione degli obblighi infungibili nella l. 69/2009*, in *Riv. dir. Proc.*, 2009, 1546, «Non si trascende in un'esagerazione, credo, se si definisce «epocale» la riforma attuata con l'introduzione dell'art. 614 bis c.p.c. ad opera della legge 18 giugno 2009 n. 69. Il nostro ordinamento era rimasto praticamente l'ultimo in Europa a non mettere a disposizione dei cittadini degli strumenti di esecuzione indiretta degli obblighi infungibili, abbandonando l'avente diritto alla soluzione del risarcimento del danno, in molti casi inappagante»;

infatti rubricata “Attuazione degli obblighi di fare infungibili e di non fare”. Il testo, invece, recitava «1. Con il provvedimento di condanna il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico e privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 409.

2. Il giudice determina l'ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile».

Nonostante il testo di questa disposizione non facesse riferimento ad alcun limite di applicabilità⁹¹, la rubrica, tuttavia, era chiara nel determinare le situazioni in cui si poteva emettere la misura. Solo gli obblighi di fare infungibili e gli obblighi di non fare potevano consentire la concessione di una misura coercitiva.

Tale circoscrizione della portata applicativa dell'art. 614 bis era giustificata dal fatto che solo le prestazioni insuscettibili di essere adempiute attraverso la surrogazione del debitore con gli organi della procedura, non permettevano la materiale attuazione tramite i metodi classici di esecuzione diretta⁹². Il legislatore aveva quindi voluto prevedere una strada differente per poter ottenere l'adempimento spontaneo e raggiungere un grado maggiore di effettività della tutela giurisdizionale, circoscrivendo però la portata applicativa ai soli obblighi di fare infungibili e di non fare⁹³.

⁹¹ Riportando il testo originario dell'art. 614 bis, prima della riforma del 2015, si può notare come le differenze non abbiano una portata così rilevante quanto la modifica della rubrica;

⁹² G. CHIOVENDA, *Principi di diritto processuale civile*, Napoli, 1928, 236, «Il concetto d'esecuzione forzata comprende o l'impiego di mezzi di coazione, tendenti cioè ad agire sull'animo dell'obbligato per indurlo ad eseguire la legge (esecuzione indiretta o psicologica); o l'impiego di mezzi di surrogazione, che sono attività di terzi indipendentemente dalla sua prestazione (esecuzione diretta)»;

⁹³ G. MONTELEONE, *Misure coercitive ed esecuzione forzata: attualità del pensiero di S. Satta*, Riv. Esec. Forz., 2016, 549, il quale ritiene, contrariamente, che «le misure di coercizione indiretta sono ben lungi dal costituire un rimedio di elezione in caso di inosservanza di obblighi come alcuni accampando pretesti comparatistici e lamentando lacune del nostro ordinamento processuale vorrebbero. Si tratta in sostanza di un modesto espediente residuale: basta, infatti, aprire gli occhi e volgere lo sguardo ad altri settori dell'ordinamento giuridico come quello penalistico, per rendersi conto come la minaccia e la concreta irrogazione di sanzioni ben più gravi e pesanti del pagamento di una somma di danaro non

Questa limitazione, tuttavia, creava già alcuni problemi, in quanto il giudice era innanzitutto chiamato a valutare quando un obbligo fosse infungibile, operazione non sempre agevole⁹⁴. Si discuteva, infatti, in dottrina e in giurisprudenza, in merito al significato dell'infungibilità di un obbligo, essendoci varie opinioni, spesso discordanti, che davano una diversa interpretazione a tale dicitura⁹⁵.

Alcuni ritenevano che l'infungibilità della prestazione fosse da considerarsi di natura «processuale»⁹⁶, per tale intendendosi l'impossibilità di sostituire l'obbligato con gli organi della procedura, per la materiale attuazione del diritto.

Altri invece, talvolta, in un'ottica di effettività della tutela giurisdizionale, hanno ritenuto di dover ampliare la portata applicativa di tale disposizione, e, di conseguenza, il significato di infungibilità, ricomprendendo quindi quei casi che, seppur attuabili mediante l'esecuzione diretta, non darebbero al creditore la medesima utilità che potrebbe invece conseguire tramite le misure coercitive⁹⁷. Secondo tale opinione, quindi, le misure coercitive sarebbero state applicabili anche a casi in cui l'esecuzione diretta fosse stata possibile.

Tuttavia, l'interpretazione prevalente propendeva per ritenere infungibili proprio quegli obblighi ineseguibili con l'esecuzione diretta.

abbiano mai impedito il crimine, cioè la violazione dolosa o colposa di precetti giuridici ben più cogenti e rilevanti dell'adempimento di una obbligazione civile»;

⁹⁴ I. GAMBOLI, *Le misure di coercizione indiretta ex art. 614 bis c.p.c.*, in *Giurisprudenza italiana*, 2016, 1284, «Insomma, il rischio era quello che il giudice irrogasse una misura coercitiva nel caso di prestazione fungibile ritenuta erroneamente infungibile o che, viceversa, la misura fosse negata nell'erronea prospettazione di un obbligo fungibile. A seguito della riforma, il giudice potrà comunque verificare se la prestazione di fare sia fungibile, ma al solo fine di non impartire un ordine di fare (assistito da astreinte) nel caso di obbligo di fare infungibile»;

⁹⁵ S. VINCRE, *Le misure coercitive ex art. 614 bis c.p.c. dopo la riforma del 2015*, Riv. dir. Proc., 2017, 371, «Accresceva inoltre l'incertezza su tale profilo l'assenza di precisi canoni con i quali declinare il concetto di infungibilità dell'obbligo, cosicché nel corso degli anni sono state proposte sul punto varie tesi, per vero, molto diverse l'una dall'altra»

⁹⁶ Così F.P. LUISO, *Diritto processuale civile*, III, Milano 2015, 11; Contra B. CAPPONI, *Manuale di diritto dell'esecuzione civile*, Torino 2016, 42;

⁹⁷ S. VINCRE, *op. cit.*, 372, «In qualche occasione la giurisprudenza e la dottrina, peraltro, hanno ammesso, già prima della riforma, un'applicazione estensiva dell'istituto, anche con riguardo a obblighi di fare (processualmente) fungibili, fondando tale orientamento non solo sulla mancanza di un'esplicita limitazione nel testo dell'articolo 614 bis c.p.c., ma anche sulla necessità di dare piena attuazione al principio di effettività della tutela giurisdizionale: sul riscontro dell'esistenza di un bisogno di tutela, che, se pur in astratto perseguibile per tramite delle procedure esecutive dirette, può non trovare attraverso le medesime concreta e adeguata soddisfazione»;

Pur tenendo conto di questa opinione, si riteneva che il legislatore, prevedendo tale limitazione dell'applicabilità delle penalità ai soli obblighi di fare infungibili e di non fare, non avesse perseguito l'obiettivo sostenuto e auspicato da molti di disporre una misura coercitiva di applicazione davvero generalizzata, in modo da portare la tutela giuridica a un maggiore grado di effettività.

L'impostazione seguita nell'ideazione di questa norma era, però, ispirata al (e forse giustificata dal) principio *nemo ad factum praecise cogi potest*, secondo il quale nessuno può essere costretto con la forza a compiere una determinata azione. Infatti, se da un lato l'ordinamento appresta degli strumenti di esecuzione diretta volti a far ottenere l'attuazione materiale di alcuni diritti, dall'altro sussistono comunque dei limiti riguardanti la libertà personale, per il quale non è possibile agire forzosamente e costringere alcuno a compiere una prestazione contro la sua volontà.

Se nei casi di prestazioni fungibili si può intervenire sostituendosi all'obbligato ed eseguendo la prestazione nel rispetto delle sue libertà costituzionali, nel caso degli obblighi infungibili bisognerebbe compiere un atto di forza sulla persona stessa, costringendola ad adempiere, proprio in ragione dell'insostituibilità del soggetto tenuto a eseguirla.

Infatti, per questi obblighi inesequibili con l'esecuzione diretta, in particolare, era necessario apprestare delle forme di tutela che, non potendo intervenire con la forza, subentrassero attraverso la coartazione psicologica.

Già nel 2009, quindi, con l'introduzione di misure coercitive parzialmente atipiche, viene messa in crisi proprio quella convinzione cardine sostenuta da gran parte della dottrina e della giurisprudenza⁹⁸, secondo cui la tutela di condanna è strettamente connessa all'eseguibilità forzata. Infatti, proprio gli obblighi infungibili, che non potevano essere attuati tramite l'esecuzione diretta e che, quindi, non potevano essere sostenuti da una tutela di condanna, con l'introduzione delle misure coercitive

⁹⁸ Cass. 23 settembre 2011, n. 19454. Conf. Cass. 21 agosto 2013, n. 19344: «*E' ormai jus receptum che le obbligazioni aventi ad oggetto un fare infungibile se non possono dar luogo ad esecuzione diretta (nemo ad factum cogi potest), non per questo soffrono limitazioni nel processo di cognizione [...]. Del resto, ogni dubbio sulla ammissibilità, in subiecta materia, di una pronuncia di condanna è stato eliminato ex post dalla introduzione, con l. 18 giugno 2009, n. 69, dell'art. 614-bis c.p.c.*»;

diventavano eseguibili indirettamente e, perciò, ammettevano e ammettono tutt'ora l'emanazione di provvedimenti condannatori⁹⁹.

Il superamento di tale principio, ad oggi, è quindi inevitabile, poiché risulta chiaro che il caso delle misure coercitive, identificate quindi come provvedimenti condannatori, è l'esempio lampante che può esserci una condanna anche, e proprio, in assenza dell'eseguitività forzata dell'obbligo.

La misura coercitiva infatti è, come abbiamo detto, un provvedimento di condanna a una sanzione pecuniaria ulteriore rispetto a quella principale.

Proprio in ragione dell'impossibilità di attuare con l'esecuzione diretta gli obblighi infungibili e della conseguente limitazione dell'applicabilità delle penalità a questi casi soltanto, si parlava, però, di "forma alternativa" di tutela. Le misure coercitive, infatti, avevano, inizialmente, la principale funzione di sopperire alle lacune lasciate dall'esecuzione diretta: ove non poteva intervenire la sostituzione degli organi della procedura all'obbligato, la penalità di mora colmava l'ineseguitività della prestazione.

Si parlava di alternatività¹⁰⁰ anche perché, proprio secondo questa impostazione, l'esecuzione diretta e quella indiretta non potevano coesistere, bensì l'una escludeva l'altra.

⁹⁹ S. VINCRE, *Le misure coercitive ex art. 614 bis c.p.c. dopo la riforma del 2015*, Riv. dir. Proc., 2017, 375, «Sicché, al cospetto del nuovo dettato dell'art. 614 bis c.p.c., il predicato dell'ampliamento dell'ambito di applicazione delle misure coercitive, ivi previste, in realtà, a mio avviso, non può che discendere, quale corollario, da una precisa previa scelta riguardo al modo in cui si deve ora intendere il concetto di «provvedimento di condanna»: o si svincola tale tipo di tutela dalla necessaria correlazione con esecuzione forzata «diretta», oppure, fermo tale principio, in assenza di un dato normativo che imponga di assumere la nozione di condanna in senso lato, si potrebbe essere indotti a ritenere, contrariamente a quanto si è finora sostenuto da parte dei primi commentatori, che il legislatore dell'art. 614 bis c.p.c. abbia voluto fare riferimento solo ai provvedimenti di condanna suscettibili di esecuzione forzata»;

¹⁰⁰ S. CHIARLONI, *Misure coercitive e tutela dei diritti*, Milano, 1980, 15, in cui parla di "nesso di alternatività esclusiva" dei mezzi di tutela;

4.2 Riforma dell'art. 614 bis

Le limitazioni a cui era sottoposto tale istituto erano giustificate proprio dalla funzione che originariamente si pensava probabilmente di attribuire alle misure coercitive. Come abbiamo già precisato, infatti, l'esigenza principale, sentita dall'ordinamento giuridico, era forse quella di colmare un vuoto di tutela generato dall'impossibilità sostanziale di eseguire pretese infungibili, non potendo coartare fisicamente un soggetto a compierle. L'insostituibilità dell'obbligato con gli organi della procedura creava quindi una lacuna grave che non permetteva ai soggetti interessati di ricevere una tutela effettiva.

Solo con la legge 6 agosto 2015, n. 132 si è giunti al superamento della rigida alternatività tra esecuzione diretta e indiretta e della necessaria applicazione delle misure coercitive ai soli obblighi di fare infungibili e di non fare. Il legislatore, infatti, nel 2015, ha posizionato l'art. 614 bis in un titolo del Codice civile a sé stante generalizzandone la portata applicativa attraverso la modifica dell'originaria rubrica in «*Misure di coercizione indiretta*».

Sebbene il cambiamento riguardi essenzialmente la rubrica, l'assenza di una specifica limitazione applicativa di tali misure ha permesso non solo di utilizzarle anche in altri tipi di esecuzioni, diverse da quelle di obblighi di fare e di non fare, ma addirittura di prescindere dalla condizione di infungibilità della prestazione. Da ipotesi alternativa all'esecuzione forzata, le misure coercitive sono diventate, quindi, uno strumento ulteriore rispetto a essa, applicabili in quasi tutti i casi, escluse tuttavia le prestazioni pecuniarie.

Questa riforma ha quindi permesso di ottenere un grado maggiore di effettività della tutela giurisdizionale, aggiungendo una ulteriore modalità generalizzata di attuazione dei provvedimenti di condanna¹⁰¹.

A seguito di questa modifica, infatti, non solo si è data la possibilità, già precedentemente esistente, di attuare quegli obblighi ritenuti infungibili, ma si aggiunge

¹⁰¹ I. GAMBOLI, *Le misure di coercizione indiretta ex art. 614 bis c.p.c.*, in *Giurisprudenza italiana*, 2016, 1284, «La giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha evidenziato come la garanzia del giusto processo e della tutela effettiva dei diritti includa anche il diritto alla attuazione esecutiva dei provvedimenti giurisdizionali, così "il diritto ad un tribunale sarebbe fittizio se l'ordinamento giuridico interno di uno Stato membro permettesse che una decisione giudiziale definitiva e vincolante restasse inoperante a danno di una parte" (sent. *Hornsby c. Grecia*, 13/03/1997, e *Venturio c. Italia*, 17/05/2011)»;

una nuova modalità di esecuzione generica, tale da poter essere concessa anche nei casi in cui sia possibile l'esecuzione diretta.

Ciò ha determinato un evidente vantaggio per i creditori che possono quindi chiedere cumulativamente a quest'ultima anche la misura coercitiva.

La norma è stata poi oggetto di riforma nel 2015 e il nuovo e definitivo testo di tale disposizione, recita *«Con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico o privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 409. Il giudice determina l'ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile»*.

5. Principali problematiche poste dall'art. 614 bis c.p.c.

La misura coercitiva consiste quindi in una sorta di coartazione psicologica, effettuata tramite la minaccia al depauperamento del patrimonio del debitore. Egli è quindi spinto dalla pressione di una ulteriore sanzione, tale da indurlo all'attuazione spontanea dell'obbligo. Se non adempisse, infatti, egli subirebbe conseguenze più gravi, poiché oltre alla condanna principale, otterrebbe quella alla penalità di mora.

Il giudice, contestualmente al provvedimento di condanna all'adempimento di un obbligo, purché diverso dal pagamento di una somma di denaro, può quindi concedere una sanzione aggiuntiva per ogni violazione o inosservanza dell'obbligo stesso.

Analizzando nello specifico la disposizione di cui all'art. 614 bis c.p.c., si ritiene innanzitutto che la misura coercitiva sia esclusivamente un provvedimento accessorio al

provvedimento di condanna o inibitorio¹⁰², finalizzato a far ottenere al creditore l'esecuzione specifica di un obbligo.

La norma infatti recita «*con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro*», stabilendo già la circostanza in cui la penalità può essere concessa. Non è chiaro, tuttavia, che cosa si intenda per «condanna», essendo tale locuzione riservata tradizionalmente alle sentenze che accertano un inadempimento della prestazione e costituiscono titolo esecutivo per l'esecuzione forzata. Si ritiene, però, che nel caso del 614 bis c.p.c., tale parola sia da intendere in senso più ampio¹⁰³, ricomprendendovi non solo le ipotesi eseguibili forzatamente, opinione oltretutto da ricondursi al superato principio di correlazione necessaria tra tutela di condanna ed eseguibilità forzata, ma anche quelle non attuabili con tale metodo. Inoltre, il termine generico «*provvedimento*» non limita l'ambito di applicazione ai soli casi delle sentenze, ma si ritiene che anche le ordinanze e i decreti possano fondare la concessione di una misura coercitiva.

Quest'ultima consiste quindi in un provvedimento accessorio di condanna ad una sanzione pecuniaria ulteriore alla prestazione ordinata nel principale provvedimento di condanna o inibitorio. Essa viene infatti dichiarata dal medesimo giudice della cognizione adito per l'accertamento del diritto e la relativa condanna all'adempimento; egli potrà quindi emettere un provvedimento a doppio capo¹⁰⁴, l'uno di condanna principale, basato sul rapporto sostanziale dedotto in giudizio, e l'altro accessorio, consistente in una sanzione pecuniaria condizionata all'inadempimento del debitore.

¹⁰² B. CAPPONI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Torino, 2017, 41 «Dalla lettera della norma sembra inoltre doversi escludere che l'astreinte possa essere oggetto d'un autonomo provvedimento, dovendo essere comminata, e sempre a richiesta di parte, "con il provvedimento di condanna"»;

¹⁰³ G. MONTELEONE, *Misure coercitive ed esecuzione forzata: attualità del pensiero di S. Satta*, Riv. Esec. Forz., 2016, 551 «È da ritenere che la locuzione "condanna" contenuta nel nuovo art. 614-bis debba intendersi in senso più ampio, proprio perché la norma orbita nell'ambito dell'esecuzione diretta o specifica, vale a dire di quegli obblighi che non sono, o comunque possono non essere, posizioni giuridiche corrispettive a diritti di credito nascenti da obbligazioni civili. Quindi, deve intendersi tale ogni provvedimento suscettibile di esecuzione coattiva anche mediante il sistema delle misure compulsorie, con esclusione dei casi espressamente previsti dalla legge (pagamento di somme di danaro e rapporti di lavoro)»;

¹⁰⁴ I. GAMBOLI, *Le misure di coercizione indiretta ex art. 614 bis c.p.c.*, in *Giurisprudenza italiana*, 2016, 1288; S. VINCRE, *Le misure coercitive ex art. 614 bis c.p.c. dopo la riforma del 2015*, Riv. dir. Proc., 2017, 383, «Nelle ipotesi, in cui il provvedimento di condanna abbia ad oggetto un obbligo suscettibile di esecuzione, ci troviamo quindi di fronte a due capi di condanna, che differiscono per oggetto, ma che, sia pure attraverso tecniche di tutela diverse, tendono, quale loro fine, all'adempimento di uno stesso obbligo, al conseguimento da parte dell'avente diritto dello stesso risultato»;

Non è pacifico in dottrina e in giurisprudenza, se la misura coercitiva possa essere concessa anche in un secondo momento rispetto all’emanazione della condanna principale.

Alcuni ritengono, tuttavia, che essa possa essere accordata a chi, in possesso di un titolo esecutivo giudiziale, ne faccia richiesta anche successivamente all’emanazione della condanna principale e non solo contestualmente a essa. Sebbene la giurisprudenza non sia unanime sull’argomento, i casi pratici sembrerebbero tuttavia affermare che, nella prassi, risulta molto più frequente la concessione della misura solo contestualmente al provvedimento principale di condanna.

Essendosi superata la stretta alternatività tra l’esecuzione diretta e indiretta, inoltre, si può affermare che quest’ultime si possano applicare entrambe senza che l’una precluda l’altra. Prima della riforma, tuttavia, vi era chi riteneva (e ritiene ancora oggi) che la concessione di una misura coercitiva e, quindi, l’attivazione di un’esecuzione indiretta escludesse la successiva azione per l’attuazione degli obblighi di fare. Inoltre, come è stato precedentemente accennato, vi è chi ritiene ancora oggi che la penalità di mora sia applicabile solo in forma alternativa alla condanna principale¹⁰⁵, precludendone il possibile cumulo.

Tuttavia, pare fondato ritenere che tale limitazione non sussista e, proprio per la diversità e autonomia dei due singoli titoli esecutivi da cui scaturiscono l’una e l’altra esecuzione (diretta e indiretta), si possa agire sia per l’una sia per l’altra¹⁰⁶, senza alcuna limitazione. Come abbiamo precedentemente affermato, la misura coercitiva viene concessa dallo stesso giudice della cognizione che emette il principale provvedimento di condanna. A quest’ultimo è attribuito un potere ampiamente discrezionale, poiché egli è tenuto innanzitutto a valutare se sia opportuno concedere la penalità di mora al richiedente. Il

¹⁰⁵ G. MONTELEONE, *Misure coercitive ed esecuzione forzata: attualità del pensiero di S. Satta*, Riv. Esec. Forz., 2016, 550 «L’alternativa tra i due diversi sistemi di realizzazione pratica del contenuto di un diritto, non solo sicuramente teorica ma anche giuridicamente concreta, appare anche come l’unico rimedio per prevenire in radice inconvenienti e speculazioni derivanti dal loro cumulo»;

¹⁰⁶ S. VINCRE, *Le misure coercitive ex art. 614 bis c.p.c. dopo la riforma del 2015*, Riv. dir. Proc., 2017, 386, «Taluno aveva escluso che una volta emessa la misura coercitiva fosse possibile procedere anche all’esecuzione per obblighi di fare, altri avevano invece ritenuto che tali di iniziative fossero da intraprendersi in via tra loro alternativa. Altre volte si era invece ritenuto che queste azioni esecutive potessero essere tra loro concorrenti. Quest’ultima mi pare la tesi da preferire: i titoli esecutivi in esame sono infatti differenti, così come è differente la forma di esecuzione che in forza dell’uno o dell’altro titolo si intraprende, benché – come si è detto – il risultato perseguito, nel momento in cui la misura coercitiva viene domandata e concessa, sia il medesimo: l’adempimento dell’obbligo “principale”»;

giudice della cognizione, secondo l'art. 614 bis, può infatti attribuire la misura coercitiva solo nelle circostanze in cui ciò non risulti «manifestamente iniquo». Non è chiaro, tuttavia, che cosa significhi tale dicitura e quale sia il metro di giudizio da doversi utilizzare per accordare la penalità al richiedente. La portata ampiamente discrezionale di quest'ultimo criterio ha generato, infatti, varie interpretazioni sul suo significato¹⁰⁷, emblematiche di quanto sia labile il confine tra equità e iniquità e generico il riferimento ad esse. Non essendo definito, quindi, il parametro di riferimento per la concessione della misura, non solo si ritiene che il giudice della cognizione abbia un discutibile potere discrezionale, ma sembrerebbe, inoltre, che egli sia chiamato a giustificare e motivare la concessione di un provvedimento, sebbene esso possa essere emesso sulla base di un criterio negativo e troppo generico per essere definito con precisione.

Inoltre, il giudice della cognizione deve quantificarne l'ammontare della misura coercitiva, tenendo conto, in particolare, della funzione essenziale di tale istituto e cioè quella di esercitare una coartazione psicologica.

È necessario, infatti, che la somma sia parametrata a una serie di criteri che, tuttavia, non sono esaustivamente espressi dal legislatore, proprio poiché sarà lo stesso giudice a doverne valutare la congruità, in base al caso concreto. Bisogna però precisare che la misura non ha mai una funzione risarcitoria, bensì soltanto coercitiva, quindi l'ammontare della somma, dovuta a titolo di penalità, deve essere tale da poter premere sulla volontà dell'obbligato e non deve, invece, essere equivalente al danno, potenziale o subito. Certamente, quest'ultimo è un criterio di cui si deve tenere conto nella quantificazione della misura coercitiva, ma non deve essere certamente il parametro cardine.

¹⁰⁷ B. CAPPONI, *Ancora su astreinte e condanna civile*, in *Riv. esecuzione forzata*, 2017, 573, «Di tale requisito negativo – che introduce un riferimento tra i più problematici e sfuggenti – sono state fornite letture disparatissime: da quella meramente economica col rischio di locupletazione al conflitto con gli interessi non patrimoniali dell'obbligato; dal riferimento all'art. 2058 c.c. all'eventualità del coinvolgimento di un terzo non obbligato; dalla salvaguardia dei diritti di libertà o della personalità al contegno processuale delle parti, anche nell'esecuzione spontanea di precedenti provvedimenti; dall'esistenza di altre possibili vie (anche in executivis) per la soddisfazione del diritto alla presenza di un preminente interesse pubblico; dall'oggettiva impossibilità per l'obbligato di eseguire la prestazione al giudizio comparativo degli interessi tra esecutante e obbligato. Si tratta di un fascio di opinioni talmente ampio e diversificato, e pur sempre giustificato dall'inaccettabile genericità della previsione, da suscitare l'impressione che qualunque soluzione potrebbe essere accordata con l'iniquità o, se si preferisce, che l'iniquità “manifesta” può discendere da qualsiasi ragione, fondata sulla struttura stessa della tutela come sulle conseguenze negative per il soggetto inciso»;

Ciò si evince non solo dallo scopo che il legislatore ha voluto perseguire con l'introduzione di una tale disposizione, e cioè quello di esercitare una pressione psicologica e non di risarcire i danni, ma anche dall'aspetto più pratico per il quale essa viene comminata a prescindere dalla prova dell'esistenza di un danno, pur rientrando quest'ultimo tra i parametri di quantificazione della misura stessa. Sebbene sussistano opinioni contrarie, la Suprema Corte, con la Sent. Cass. Civ. 7613/2015, ha pertanto affermato chiaramente che *«Risarcimento del danno ed astreinte costituiscono misure fra loro diverse, con funzione l'uno reintegrativa e l'altra coercitiva al di fuori del processo esecutivo, volta a propiziare l'induzione all'adempimento»*.

Facendo sempre riferimento all'ambito di applicazione, notiamo tuttavia che la misura coercitiva non può essere concessa in due ipotesi, che sono state ampiamente discusse dalla dottrina. In particolare, essa è preclusa nel caso degli obblighi di pagamento di una somma di denaro, in quanto si ritiene che concedere una misura coercitiva in tale circostanza significherebbe onerare eccessivamente il debitore, già gravato dal pagamento del capitale e degli eventuali interessi, maturati a causa del ritardo nell'adempimento. La penalità di mora è altresì esclusa nel caso delle controversie di lavoro subordinato, pubblico o privato, e delle collaborazioni coordinate e continuative. Tali scelte sembrerebbero giustificate da una valutazione di politica legislativa, più che da ragioni di natura sostanziale¹⁰⁸, in quanto non si ritiene che vi sia una motivazione che giustifichi la loro esclusione.

6. Raffronto con le misure coercitive dell'ordinamento francese

Prima di cominciare a parlare dell'aspetto problematico che ci interessa analizzare, dobbiamo preventivamente fare un raffronto tra le misure coercitive previste dal nostro ordinamento e le *astreintes* francesi. Quest'ultime, infatti, si sostanziano in due fasi: la

¹⁰⁸ S. VINCRE, *Le misure coercitive ex art. 614 bis c.p.c. dopo la riforma del 2015*, Riv. dir. Proc., 2017, 381, «Come si è già detto, rimane ferma anche con il nuovo art. 614 bis c.p.c. la limitazione relativa agli obblighi di pagamento di una somma di denaro e quella che riguarda i rapporti di lavoro, limitazione per altro più volte criticata e recentemente tacciata d'incostituzionalità dalla dottrina. Questi limiti non sembrano, peraltro, rispondere a cogenti esigenze di sistema: si possano considerare, piuttosto, frutto di una scelta di politica legislativa»;

prima, che consiste nella minaccia all'obbligato, da parte del giudice della cognizione, a una sanzione pecuniaria, in caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento, e la seconda, solo eventuale, che è la vera e propria condanna alla penalità. Tale scissione permette di distinguere il momento della concessione della misura coercitiva e quello relativo invece alla sua liquidazione e piena esecutività, momento quest'ultimo che è solo eventuale in quanto il debitore ben potrà adeguarsi spontaneamente all'ordine e prevenire l'attuazione della seconda fase. Tale struttura bifasica risponde quindi ad esigenze sia pratiche, sia formali: sarebbe impossibile, infatti, per il giudice della cognizione, sapere se l'obbligato non adempirà spontaneamente e, nel caso, quante violazioni verranno compiute, determinando preventivamente l'*an* e il *quantum* della sanzione e parimenti concedere una condanna che sia già titolo di legittimazione per l'esecuzione, senza aver prima determinato i due parametri fondamentali della misura. Solo ed esclusivamente dopo un accertamento da parte del giudice sulla sussistenza e sul numero delle violazioni o dei ritardi, si giunge alla fase della vera e propria condanna e alla corrispondente liquidazione della sanzione.

Con le *astreintes* francesi abbiamo quindi una contrapposizione netta tra la misura provvisoria, che non è esecutiva ed è quella predisposta dal giudice della cognizione che emette la condanna all'adempimento, e quella definitiva, liquidata dal giudice dell'esecuzione in un momento successivo, a seguito di ulteriori accertamenti¹⁰⁹.

Nel nostro ordinamento, invece, è stata compiuta una scelta diversa, forse proprio per la differente società in cui viviamo¹¹⁰, che ha tuttavia portato una serie di problemi applicativi e contestazioni¹¹¹. In Italia, infatti, si conosce una vera e propria misura

¹⁰⁹ F. DE VITA, R. METAFORA, *Proposta di modifica del codice di procedura civile italiano basata sull'esame codice di procedura delle esecuzioni francesi*, in www.unicost.eu, «Inoltre, a differenza del provvedimento che pronuncia la *astreinte* provvisoria, la decisione di liquidazione è un vero giudizio dotato dell'autorità dicosa giudicata; ciò comporta, quale conseguenza, che il beneficiario della *astreinte* non può proporre una nuova istanza di liquidazione contro lo stesso debitore per la mancata esecuzione della stessa decisione di condanna e per un periodo di tempo già fatto oggetto di liquidazione»;

¹¹⁰ B. CAPPONI, *Ancora su *astreinte* e condanna civile*, in *Riv. esecuzione forzata*, 2017, 571, «Il modello francese è infatti solo apparentemente più macchinoso; ed è, peraltro, anche specchio d'una realtà sociale – senz'altro diversa da quella riscontrabile in Italia – nella quale ben difficilmente il soggetto colpito dall'*astreinte* omette di adeguarsi al dictum del giudice (e, così, la fase liquidativa è in quel sistema davvero eventuale: basta la minaccia, e non serve la sanzione)»;

¹¹¹ F. TOMMASEO, *L'esecuzione indiretta e l'art. 614 bis c.p.c.*, in *Riv. dir. Proc.*, 2014, 281, «Il legislatore ha qui disatteso le ragionevoli indicazioni provenienti dal diritto comparato, quasi unanimi nell'attribuire ad un organo giurisdizionale la verifica dell'inottemperanza ai fini della liquidazione della misura compulsiva»;

coercitiva “a due tempi”¹¹², ma in termini del tutto differenti dalla normativa francese. Sebbene infatti in prima battuta vi sia solo una condanna condizionata, poiché sospesa all’eventualità dell’inadempimento o del ritardo del debitore, l’art. 614 bis stabilisce che essa costituisce già di per sé titolo esecutivo.

La misura coercitiva sembra quindi sostanzarsi in una condanna futura, ma in realtà alcuni ritengono che sia un ordine immediato e presente, seppure sottoposto alla suddetta condizione sospensiva¹¹³. La misura, infatti, pur essendo incerti sia l’*an*, sia il *quantum* delle violazioni, sarebbe quindi una condanna attuale, poiché l’ordine si riferisce al presente e non al futuro, sospesa fino al verificarsi della violazione o del ritardo.

Tuttavia, non essendoci un successivo e ulteriore accertamento cognitivo ai fini della quantificazione della penalità, quest’ultima deve necessariamente essere liquidata dal creditore stesso¹¹⁴, attraverso l’unico atto capace di specificarne l’ammontare: l’atto di precetto. Di conseguenza, la possibilità per il debitore di contestare eventualmente la somma autoliquidata dal creditore, sarà ancora una volta soltanto l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c..

L’aspetto forse più problematico dell’art. 614 bis risulta infatti proprio la previsione legislativa secondo cui la misura coercitiva costituisce fin da subito titolo per l’esecuzione forzata.

Certamente, l’esplicitazione di tale valenza ha eliminato tanti problemi applicativi, nel senso che ha permesso al creditore di non essere pregiudicato dalle tempistiche che un ulteriore processo cognitivo presupporrebbe per rendere esecutiva la misura coercitiva.

¹¹² B. CAPPONI, *Manuale dell’esecuzione forzata*, Torino, 2017, 32, «Si tratta di un provvedimento “a due tempi”, che concreta una condanna in futuro o condizionata: dapprima vale qual minaccia di sanzioni pecuniarie, tale da indurre l’obbligato all’esecuzione spontanea; poi quale vera e propria condanna al pagamento di somme, che si affianca, senza sostituirla, alla condanna “adiuvata” dando ingresso alla possibilità di un’autonoma esecuzione per espropriazione”»;

¹¹³ F. TOMMASEO, *L’esecuzione indiretta e l’art. 614 bis c.p.c.*, in *Riv. dir. Proc.*, 2014, 281, «La condanna alla prestazione della penale è quindi condanna per un obbligo soltanto eventuale la cui stessa esistenza dipende dall’avverarsi di una condizione: si tratta quindi di una condanna condizionale e non invece, come erroneamente è stato detto, di una condanna in futuro e ciò per la ragione che la condanna in futuro può essere pronunciata solo per crediti non ancora esigibili ma comunque pur sempre esistenti»;

¹¹⁴ B. CAPPONI, *Ancora su astreinte e condanna civile*, in *Riv. esecuzione forzata*, 2017, 569, «Nel caso dell’astreinte soluzione tecnica obbligata è quella dell’autoliquidazione da parte del precettante, con l’onere per il debitore di opporsi all’esecuzione per contestare l’esistenza o il numero delle violazioni oggetto dell’autoliquidazione. È questa la sola soluzione possibile, ove non si voglia abrogare in via interpretativa l’inequivoca previsione del comma 1 dell’art. 614 bis c.p.c., secondo cui l’astreinte “costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza”»;

Allo stesso tempo, la previsione che essa sia fin da subito titolo per l'esecuzione ha generato dubbi di non poca rilevanza, soprattutto in dottrina.

7. La misura coercitiva come titolo esecutivo illiquido

Avendo analizzato sommariamente gran parte delle questioni inerenti alle misure coercitive, come istituto definito dall'art. 614 bis, dobbiamo ora occuparci del problema che più interessa evidenziare in questa sede.

Possiamo innanzitutto affermare che la misura coercitiva ha senso in quanto permette l'esecuzione forzata e, quindi, affinché ciò sia possibile, essa deve necessariamente essere un titolo valido per l'esecuzione stessa. Infatti, risulterebbe inutile avere un provvedimento di condanna a una sanzione pecuniaria senza che esso possa essere eseguito.

Proprio in relazione alla funzione della misura coercitiva, che è quella di premere sulla volontà del soggetto obbligato, spingendolo all'adempimento spontaneo, è necessario che essa sia in qualche modo eseguibile. Infatti, non si avrebbe coartazione psicologica, qualora un debitore fosse consapevole che tale provvedimento di condanna a una sanzione pecuniaria ulteriore sia destinato a rimanere soltanto sulla carta. Nessuno sarebbe portato ad adempiere una prestazione senza che la penalità, in caso di inadempimento, sia effettiva e reale.

In sostanza, è a dir poco essenziale che la misura coercitiva sia titolo esecutivo, altrimenti essa non potrebbe nemmeno raggiungere lo scopo per cui è stata istituita.

Ci si deve domandare, tuttavia, se effettivamente la penalità possa essere considerata titolo per l'esecuzione. L'art. 614 bis, in realtà, non lascia spazio a grandi dubbi, poiché esprime chiaramente l'essenza della misura, affermando che essa è titolo esecutivo fin dal momento in cui viene emessa; tuttavia, ciò non significa che non ci si debba interrogare sull'effettiva possibilità che essa sia considerata tale in relazione ai requisiti che tradizionalmente si ricollegano a questo documento.

La legge, infatti, seguita dalle interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali, afferma che il documento di legittimazione all'esecuzione, per essere tale, deve possedere

determinate caratteristiche: elementi che ineriscono sia al titolo, sia al diritto in esso contenuto.

Per quanto riguarda i primi, non si pongono particolari problemi, poiché la misura coercitiva è un provvedimento giudiziale di condanna all'adempimento di una prestazione e, quindi, corrisponde perfettamente a una delle ipotesi di titoli esecutivi previste dall'art. 474 c.p.c.. In effetti, probabilmente, tra i titoli giudiziali, soltanto i provvedimenti di condanna possono costituire documento di legittimazione all'esecuzione¹¹⁵.

In relazione, invece, ai requisiti che attengono principalmente al diritto in esso contenuto, è utile ribadire che sono la certezza, la liquidità e l'esigibilità del diritto.

Bisogna quindi chiedersi se il diritto contenuto nella misura coercitiva abbia dette caratteristiche e sia quindi pienamente considerabile, anche da un punto di vista sostanziale, titolo esecutivo.

In particolar modo, nel caso delle misure coercitive, è necessario analizzare con attenzione il requisito della certezza e della liquidità.

Poiché vi sono differenti teorie in relazione a queste due caratteristiche del diritto contenuto nel titolo, è utile specificare che si terrà in considerazione l'opinione più tradizionale e prevalente in dottrina, secondo cui per liquidità si intende la determinazione quantitativa della somma di denaro o di altre cose fungibili dovute dall'obbligato e per certezza si intenda, di conseguenza, la determinazione dei soggetti e della prestazione.

È chiaro, quindi, che vengano in rilievo entrambe, nel caso delle misure coercitive: la certezza, poiché inerisce a qualsiasi tipo di prestazione, la liquidità poiché le penalità di mora si sostanziano evidentemente in una condanna a una prestazione pecuniaria.

Il problema che si pone, in relazione all'istituto delle misure coercitive, è quindi la mancanza di certezza e liquidità e quindi la loro dubbia qualificazione di titoli esecutivi. Come abbiamo detto precedentemente, le misure coercitive consistono in un provvedimento di condanna, accessorio a quello principale, a una sanzione pecuniaria, per ogni violazione o inosservanza successiva o ritardo nell'adempimento della

¹¹⁵ A. PROTO PISANI, *I diritti e le tutele*, 2008, 74, «è da notare che, sebbene l'art. 474, n.1, c.p.c., parli genericamente di "sentenze" è pressoché indiscusso, sia in dottrina che in giurisprudenza, che l'unica specie di sentenze in cui il testo di legge trova applicazione è costituito dalle sentenze di condanna, con esclusione quindi delle sentenze di mero accertamento e delle sentenze costitutive»;

prestazione. Il giudice della cognizione, quindi, accertata l'esistenza di un dovere di adempimento di una prestazione principale, decide, eventualmente, se concedere al creditore una sanzione ulteriore nei confronti dell'obbligato, condizionata però all'accadimento di un evento futuro e incerto, cioè l'inadempimento o il ritardo. Tuttavia, nel momento in cui egli emette il provvedimento contenente la misura coercitiva, una violazione non vi è ancora stata. Il giudice, oltretutto, non può sapere se l'inadempimento effettivamente si verificherà, né eventualmente per quante volte si ripeterà.

Ciò comporta quindi che la penalità di mora, nel momento in cui viene emessa, è totalmente incerta e illiquida, poiché non solo non si sa in quante occasioni si reitererà la violazione, non potendo così determinare il *quantum* della misura, ma non si è nemmeno al corrente del se l'inadempimento successivo si verificherà¹¹⁶.

Tuttavia, la misura coercitiva è per legge titolo esecutivo, sebbene, a primo impatto, si potrebbe dire che essa sia completamente sprovvista dei requisiti necessari per tale qualificazione.

Non si tratta, inoltre, di una possibile semplice svista del giudice della cognizione, o della mancanza di zelo nel determinare gli elementi necessari affinché la misura sia considerata titolo esecutivo, bensì un'oggettiva impossibilità di definirli a priori. Il giudice della cognizione, prima di concedere la misura, si trova di fronte a una scelta discrezionale frutto di contrapposti interessi: da un lato, quello del debitore, che magari non ha ancora inadempito al nuovo ordine contenuto nel provvedimento, a non vedersi condannato e soprattutto executato per una sanzione ulteriore, dall'altro quello del creditore, interessato a ricevere una tutela quanto più effettiva, ad accaparrarsi la possibilità di tale penalità al fine di spingere il primo all'esecuzione spontanea della prestazione principale.

Tale inconveniente, riguardo alla determinazione degli elementi che possono rendere la misura effettivamente, anche dal punto di vista dei tradizionali requisiti richiesti, un

¹¹⁶ S. VINCRE, *Le misure coercitive ex art. 614 bis c.p.c. dopo la riforma del 2015*, Riv. dir. Proc., 2017, 383, «Come più volte la dottrina ha rilevato, nel caso di specie, nel momento in cui tale condanna accessoria viene pronunciata, non vi può già essere stato alcun inadempimento «successivo» o alcun «ritardo» nell'adempimento del comando portato dal capo condannatorio «principale»: non ci troviamo quindi di fronte ad un titolo esecutivo per un credito certo liquido ed esigibile (art. 474, 1° comma, c.p.c.)»;

titolo esecutivo, è causato dalla struttura che è stata scelta dal legislatore per le misure coercitive stesse. Come abbiamo detto, non si ha, infatti, un sistema pienamente bifasico in cui un giudice della cognizione pronuncia la condanna alla sanzione pecuniaria e successivamente un altro giudice la quantifica, accertando gli eventuali inadempimenti e ritardi. Nel nostro ordinamento, infatti, abbiamo conosciuto solo ipotesi di *astreinte* secca, determinata cioè direttamente da un giudice soltanto, senza che vi sia un ulteriore accertamento successivo. Ciò comporta che la misura sia quasi sempre illiquida, poiché non è determinata la somma per il quale si agisce, non essendo nemmeno verificatisi i presupposti per quantificarla. Il giudice della cognizione è perciò ignaro degli elementi essenziali per determinare precisamente la penalità e parimenti, gli stessi non possono essere definiti dal giudice dell'esecuzione, poiché quest'ultimo è chiamato a eseguire pretese che già possiedono tutti i requisiti richiesti dalla legge, e non ad accertare diritti. La misura coercitiva, inoltre, non può autodeterminarsi attraverso un evento estraneo ed esterno alle azioni umane, ma richiede necessariamente l'intervento di qualcuno che ne specifichi il contenuto.

Per questo motivo, nel nostro ordinamento, si ritiene che l'*astreinte* debba essere liquidata dallo stesso creditore. Quest'ultimo è infatti tenuto a dichiarare non solo l'ammontare che gli è dovuto, bensì deve allegare al precetto sia l'inadempimento della prestazione principale, sia quello dell'*astreinte*¹¹⁷. Tuttavia, tale soluzione obbligata dalla necessità di rendere certo e liquido un titolo che, inizialmente, non lo è, non esclude il problema e l'incompatibilità con il dettato normativo dell'art. 474 c.p.c.

Il titolo esecutivo, infatti, dovrebbe possedere i requisiti richiesti dalla legge di per sé, senza che intervenga un'integrazione esterna, teoricamente ineseguibile.

Ci si chiede quindi, come possa essere considerato pienamente esecutivo un provvedimento che contenga un diritto illiquido e non determinabile a priori, così come vorrebbe il dettato normativo, ma solo successivamente attraverso un atto del tutto estraneo ad esso.

¹¹⁷ S. VINCRE, *Le misure coercitive ex art. 614 bis c.p.c. dopo la riforma del 2015*, Riv. dir. Proc., 2017, 388, «Poiché, come abbiamo già detto, nel momento in cui viene emessa la condanna alla misura coercitiva siamo in presenza di un provvedimento condizionato e poiché, successivamente, non c'è necessità della quantificazione della medesima ad opera del giudice, a differenza di quello che si prevede in altri ordinamenti, il creditore procedente, quando decide di porre in esecuzione tale misura coercitiva, deve allegare nel precetto sia l'inadempimento dell'obbligo oggetto di condanna principale, quale fatto rilevante per la realizzazione della condicio, cui è soggetta la coercitiva, sia l'inadempimento dell'obbligo di pagamento delle somme rinvenienti dall'*astreinte*, quantificandole esattamente»;

Occupandoci ora di analizzare le opinioni della dottrina e della giurisprudenza in materia, dobbiamo preliminarmente sottolineare come il problema sia stato sottovalutato da entrambe. Anche i più illustri autori, sebbene con un po' di diffuso scetticismo¹¹⁸, si sono tendenzialmente arresi al dettato normativo, dando ormai per assunto che la misura coercitiva sia titolo esecutivo¹¹⁹. Forse spinta dalla necessità non solo di non contraddire una norma tanto chiara ed esplicita, ma soprattutto di salvaguardare l'esistenza di tale istituto, che comporta un grande passo verso l'effettività della tutela giurisdizionale, la dottrina talvolta ha cercato di trovare una possibile soluzione al problema della certezza/liquidità. In effetti, alcuni autori prendono in considerazione la possibile esistenza di un problema nella qualificazione della misura coercitiva, ma attraverso varie configurazioni della stessa, talvolta come condanna condizionale¹²⁰, altre volte come condanna in futuro, altre ancora come condanna generica¹²¹, cercano di trovare un modo per risolvere l'evidente mancanza dei requisiti essenziali per definirla titolo. La giurisprudenza, invece, per la maggior parte, afferma chiaramente che la misura coercitiva è titolo esecutivo¹²², portando alcune giustificazioni che verranno analizzate successivamente.

¹¹⁸ A. PROTO PISANI, *La riforma del processo civile: ancora una legge a costo zero (note a prima lettura)* *Foro It.*, 2009, V, 223, F. DE ANGELIS, *Obblighi infungibili e misure coercitive: questioni interpretative e soluzioni giurisprudenziali*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2015, 188, «Secondo alcuni, si sarebbe codificato, in tal modo, il principio secondo cui la penalità di mora ha senso solo se sia in condizioni di esercitare una effettiva pressione sull'intimato. Questa disposizione risulta, tuttavia, in aperto contrasto con quelli che sono gli ineludibili requisiti propri del titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.»;

¹¹⁹ S. MAZZAMUTO, *L'esordio della comminatoria di cui all'art. 614 bis c.p.c. nella giurisprudenza di merito* (Nota a T. Terni, 6 agosto 2009, Innocenzi c. Canepone), in *Giur. it.*, 2010, 638; F. DE STEFANO, *L'esecuzione indiretta: la coercitoria, via italiana alle astreintes*, in *Corriere merito*, 2009, 1184, I. GAMBOLI, *Le misure di coercizione indiretta ex art. 614 bis c.p.c.*, in *Giurisprudenza italiana*, 2016, 1287;

¹²⁰ BOVE M., *La misura coercitiva di cui all'art. 614 bis c.p.c.*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2010, 781 e www.judicium.com «Innanzitutto, occupandoci dell'attuazione forzata della misura coercitiva, si rileva come essa si presenti come una condanna condizionale»

¹²¹ G. MONTELEONE, *Misure coercitive ed esecuzione forzata: attualità del pensiero di S. Satta. Commento teorico-pratico al nuovo Titolo IV-bis ed all'art. 614 bis c.p.c.*, in *Riv. Esecuz. For.*, 2016, 554 «Qui il c.d. titolo esecutivo è simile ad una condanna generica (non ad una condanna in futuro, perché manca la determinazione dell'oggetto della prestazione: quantum debeatur), non potendo sapersi a priori quante violazioni o quanto ritardo siano imputabili all'obbligato inadempiente e quindi non potendo quantificarsi preventivamente con certezza la somma complessivamente dovuta ad un dato momento»;

¹²² Trib. Varese, Sez. I, 17/02/2011; Trib. Milano, 09/06/2011; Trib. Roma, Sez. I, 06/07/2012; Trib. Milano, 16/11/2012; Trib. Matera, 01/12/2012; Trib. Torino, Sez. I, 07/03/2013; Trib. Milano, Sez. Proprietà industriale e intellettuale, 8340/2014; Trib. Genova, 2015, in *Foro It.* 2016, Parte I, Col. 1046; Trib. Cagliari 20/02/2016; Cass. Civ., Sez. VI, 29131/2020; Trib. Piacenza, n. 2, 02/01/2020;

Così come la giurisprudenza, la dottrina ha infatti spesso affermato infine che tale assenza di requisiti essenziali per la qualificazione come titolo esecutivo della misura possa (e debba) essere colmata dal precetto¹²³. Quest'ultimo, infatti, svolgerebbe una funzione di integrazione del titolo, specificandone gli elementi mancanti. Non essendo stato previsto, infatti, un ulteriore giudizio di cognizione preventivo e volto all'accertamento delle effettive violazioni, come invece accade nell'ordinamento francese, si presuppone che la quantificazione monetaria definitiva debba essere fatta necessariamente dal creditore stesso, come abbiamo precedentemente accennato.

Si parla infatti di auto-liquidazione¹²⁴, poiché proprio l'attore dovrà compiere le operazioni necessarie per determinare la somma dovutagli e l'unico mezzo di contestazione per il debitore sarà l'opposizione ex art. 615 c.p.c.¹²⁵.

Un eventuale accertamento preventivo non è infatti stato ritenuto necessario e funzionale dal legislatore; anzi, esso vanificherebbe, secondo parte della dottrina, proprio la funzione essenziale dell'istituto delle misure coercitive e l'obiettivo che il legislatore probabilmente voleva perseguire con l'introduzione dello stesso. La qualificazione immediata della misura come titolo esecutivo risponde infatti alla volontà di favorire il creditore e tentare di assicurargli una tutela quanto più effettiva e rapida.

Di conseguenza, il rimedio dell'opposizione all'esecuzione è stato considerato sufficiente, come tutela del debitore, che voglia far valere eventuali eccezioni, dalla più

¹²³ B. CAPPONI, *Ancora su astreinte e condanna civile*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2017, 571, dove precisa quanto tale scelta di integrare il titolo con il precetto sia obbligata qualora non si voglia contraddire il dettato normativo;

¹²⁴ B. CAPPONI, *Ancora su astreinte e condanna civile*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2017, 571, «avviene per altri casi di condanna in futuro che il titolo esecutivo (qual è certamente l'astreinte) debba essere integrato, per specificarne il requisito di liquidità, con elementi che il titolo prefigura (rendendoli "certi"), ma non può dettagliare. Mentre nel caso dei crediti di mantenimento si ammette che il precetto possa assolvere a una (inedita) funzione schiettamente probatoria («allegazione e documentazione» degli esborsi sostenuti dal genitore affidatario), nel caso dell'astreinte soluzione tecnica obbligata è quella dell'autoliquidazione da parte del precettante, con l'onere per il debitore di opporsi all'esecuzione per contestare l'esistenza o il numero delle violazioni oggetto dell'autoliquidazione»;

¹²⁵ Trib. Di Piacenza, sent. 2/2020, «Il creditore in favore del quale è stata disposta la misura di coercizione indiretta può legittimamente intraprendere l'azione esecutiva per la riscossione coattiva delle somme dovute a titolo di penali di mora mediante notifica di un atto di precetto, purché sia conforme al paradigma legale di cui agli artt. 125 e 480 c.p.c. e contenga, nell'ipotesi di espropriazione forzata per l'esecuzione di obblighi di pagamento di somme dovute a titolo di penali di mora, una allegazione sufficientemente specifica dell'inadempimento contestato al debitore, tale da giustificare la intimazione di pagamento della somme dovute a titolo di penali, sarà poi onere del debitore eccepire, in sede di opposizione, l'avvenuto adempimento quale causa ostativa al diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata»;

recente giurisprudenza di merito, che ha confermato e ribadito la piena esecutività delle misure coercitive e la non incompatibilità di tale valenza con l'art. 474 c.p.c..

In giurisprudenza, infatti, si continua a confermare, con diverse spiegazioni, o a dare per scontato che la penalità di mora sia assolutamente titolo esecutivo.

Nella recente sentenza del Tribunale di Piacenza 2/2020, sono stati, per l'appunto, elencati e messi in evidenza i motivi per i quali la misura coercitiva deve e non può non essere considerata titolo esecutivo.

In prima battuta la corte ha fatto leva su un motivo di carattere funzionale, evidenziando che il fine principale della penalità di mora è proprio quello di avvantaggiare il creditore, o meglio, evitare che egli sia pregiudicato dalla lunga durata di un processo cognitivo preventivo e strumentale ai fini dell'attuazione della misura. Opinione comunque contestabile dal momento che, concedendo al debitore di proporre opposizione all'esecuzione, si creerebbe allo stesso modo l'inconveniente di un processo a cognizione piena, forse ancora più lungo di un ipotizzabile procedimento sommario volto alla verifica delle violazioni perpetrate.

In seconda analisi, la Corte ha dichiarato proprio quel principio precedentemente richiamato, secondo cui non si può dichiarare l'illiquidità del diritto contenuto nel titolo esecutivo quando questo richieda solo un calcolo matematico-aritmetico¹²⁶ per la sua determinazione. Come è stato evidenziato nel capitolo precedente, l'esperienza pratica in merito ai titoli esecutivi ha portato la giurisprudenza ad affermare che si possa considerare liquido un titolo quando esso richieda solo un mero calcolo matematico-aritmetico, per la sua quantificazione esatta. Così come succede per la quantificazione degli interessi di mora, o in relazione, ad esempio, alle condanne alla reintegrazione del lavoratore, al pagamento di un numero di stipendi pari all'ultimo percepito prima del licenziamento ingiustificato, potrebbe farsi lo stesso discorso per le misure coercitive.

¹²⁶ Cass. Civ., Sez Lav, 9693/2009 «la sentenza di condanna [...] costituisce valido titolo esecutivo per la realizzazione del credito anche quando, nonostante l'omessa indicazione del preciso ammontare della somma oggetto dell'obbligazione, la somma stessa sia quantificabile per mezzo di un mero calcolo matematico, sempreché, dovendo il titolo esecutivo essere determinato e delimitato, in relazione all'esigenza di certezza e liquidità del diritto di credito che ne costituisce l'oggetto, i dati per acquisire tale necessaria certezza possano essere tratti dal contenuto del titolo medesimo e non da elementi esterni, non desumibili da esso, ancorché presenti nel processo che ha condotto alla sentenza di condanna, in conformità con i principi che regolano il processo esecutivo»;

Infatti, stabilendo l'ammontare dovuto per ogni violazione, dovrebbe bastare il calcolo del numero dei successivi inadempimenti per quantificarne l'ammontare della somma dovuta.

Tuttavia, la questione non è così semplice come sembra. Il problema che viene principalmente in rilievo riguarda la necessità di accertare che effettivamente una violazione vi sia stata. Infatti, nei casi appena elencati, si ritiene sufficiente un calcolo aritmetico in quanto nel titolo sono presenti tutti gli elementi già accertati e idonei a rendere chiara al giudice dell'esecuzione la quantificazione monetaria del credito, senza che egli debba procedere a un ulteriore accertamento cognitivo. In relazione alla misura coercitiva, invece, si potrebbe ritenere necessario un nuovo accertamento di merito che verifichi non solo il numero di violazioni, ma anche se almeno una di queste vi sia stata. Oltre ad essere incerto il *quantum*, quindi, è, come abbiamo detto, incerto anche l'*an*, poiché può darsi che, sebbene il debitore abbia adempiuto il suo obbligo, il creditore abbia comunque agito per ottenere il pagamento di una somma non dovutagli, poiché in possesso proprio di quella condanna che è già di per sé titolo esecutivo pienamente efficace.

Quindi, come abbiamo già precisato, in questo caso l'incertezza non riguarda soltanto il numero delle violazioni, bensì la loro stessa esistenza, la cui prova non si basa su un calcolo matematico, ma sulla mera dichiarazione del creditore procedente.

Un terzo argomento di ordine logico sostenuto dal Tribunale di Piacenza è proprio quello dell'impossibile incompatibilità di due disposizioni normative; si eccepisce, infatti, la incontestabilità della volontà legislativa che, sicuramente, è conforme al dettato normativo. Non credo tuttavia che questa possa considerarsi una giustificazione sostenibile, in quanto sembra più che altro una forzatura interpretativa ritenere due disposizioni, forse contrastanti, in armonia solo per il fatto che il legislatore le abbia emanate.

Più plausibile è invece il quarto motivo sollevato dalla corte che, facendo riferimento a varie pronunce della Corte di Cassazione, ha ribadito che *«un titolo giudiziale contenente una condanna al pagamento di somme addirittura ancora non quantificate né quantificabili costituisca valido titolo esecutivo, senza necessità di un ulteriore intervento del giudice della cognizione, purché l'atto di precetto contenga una allegazione sufficientemente precisa della pretesa creditoria e salva la possibilità del debitore di contestare il diritto del creditore mediante lo strumento dell'opposizione*

all'esecuzione». Tuttavia, questa impostazione ha rilevanti implicazioni pratiche. Innanzitutto, si dovrebbe considerare il precetto come elemento integrante e integrativo del titolo esecutivo, che, al contrario dovrebbe essere un documento autonomo e indipendente, già in possesso dei requisiti richiesti. Inoltre, per la determinazione della somma, ci si debba basare su un atto del creditore¹²⁷, all'interno del quale vi è la sua quantificazione del credito, che ben potrebbe quantificare una somma a piacere. Non è possibile, infatti, compiere degli accertamenti cognitivi in merito alle effettive violazioni perpetrate e, quindi, provarne l'esistenza.

Inoltre, in questo modo, il precetto stesso assume una funzione di *provocatio ad opponendum*, cioè un'espediente per provocare l'opposizione del debitore alla somma precettata, costringendo così il giudice ad aprire un ulteriore processo a cognizione piena, dilungando oltremodo i tempi. Lo scopo del precetto, tuttavia, non è sicuramente quella di spingere il debitore all'opposizione, sia per una ragione storica, per cui originariamente il precetto non ha mai avuto tale funzione, sia per un motivo di ordine logico e cioè che tale funzione sarebbe in controtendenza con i principi cardine della giusta durata del processo e dell'effettività della tutela giurisdizionale.

È inoltre necessario precisare che, recentemente, il Tribunale di Roma, con un'ordinanza del 2/2/2017 ha ribaltato la tendenza della giurisprudenza che confermava la sostanza di titolo esecutivo della misura coercitiva.

In tale provvedimento si impediva al creditore di agire *in executivis* poiché il precetto con cui egli avrebbe dovuto autoliquidare la somma per cui procedere, sarebbe stato dichiarato illiquido.

Probabilmente ciò che rilevava maggiormente non è tanto la irregolarità di tale atto, bensì l'implicita affermazione che non si può basare un'esecuzione soltanto su un titolo costituito da una misura coercitiva, in quanto illiquido di per sé stesso.

Inoltre, tale tribunale dichiarava fermamente la necessità che, prima di eseguire un provvedimento di condanna alla penalità di mora, vi fosse un giudizio di cognizione per

¹²⁷ E. MERLIN, *Prime note sul sistema delle misure coercitive pecuniarie per l'attuazione degli obblighi infungibili nella l. 69/2009*, in *Riv. dir. Proc.*, 2009, 1551, «Punto assai importante è però stabilire come possa l'obbligato contestare la sussistenza della violazione/inosservanza: abbiamo detto che la condanna alla misura è, per espressa previsione della norma, titolo esecutivo. Da ciò si deve dedurre che l'avente diritto può procedere a pignoramenti sulla base della sola affermazione (nel precetto) della violazione/inosservanza, senza dimostrare alcunché neppure in forma documentale (infatti, non può certo pensarsi che sia l'ufficiale giudiziario ad esaminare tale eventuale documentazione)»;

accertare gli effettivi inadempimenti del debitore. Una necessità che stravolge ogni principio di cui abbiamo parlato fino ad ora. Innanzitutto, un tale giudizio sarebbe contrario all'impostazione data dal legislatore all'istituto delle misure coercitive. Inoltre, in tal caso, si avrebbe una moltiplicazione dei giudizi di cognizione che menomerebbe inevitabilmente l'effettività della tutela giurisdizionale del creditore. Tale pronuncia, tuttavia, non ha sortito grandi effetti nella giurisprudenza, soprattutto in quella di merito, che continua a confermare la sua posizione.

Risulta però evidente che, nonostante i vari tentativi di giustificare il dettato normativo, che prevede che le misure coercitive siano titolo esecutivo, con espedienti di vario genere, tali penalità di mora siano spesso ritenute prive dei requisiti che tradizionalmente si ricollegano ai documenti di legittimazione all'esecuzione.

Inoltre, alcuni dubbi in merito alla qualificazione come titoli esecutivi delle misure erano già sorti, come abbiamo detto precedentemente, con riferimento alle ipotesi tipiche analizzate.

Il legislatore avrebbe quindi potuto facilmente optare per una soluzione differente, nel momento in cui ha disposto l'art. 614 bis, evitando alcune disfunzioni applicative che tutt'ora, invece, caratterizzano tali misure.

Tuttavia, nonostante i vari interventi normativi abbiano infatti aperto le porte a molte possibilità di modifica dell'istituto e alla correlata opportunità di risolvere alcuni problemi concreti, questi ultimi sono permasi nel nostro ordinamento giuridico, destando non pochi dubbi in merito alla compatibilità con la disposizione dell'art. 474 c.p.c..

8. Conclusioni

È evidente che, prima della riforma del 2009, si poneva quindi un grave problema di effettività della tutela giurisdizionale, in quanto non era assolutamente possibile eseguire forzatamente, in modo specifico, le prestazioni infungibili. L'unica soluzione prospettabile era quindi il risarcimento per equivalente monetario, che rendeva inefficace la tutela fornita dall'ordinamento giuridico.

Come abbiamo precedentemente precisato, infatti, la funzione del processo esecutivo è di far ottenere al creditore *tutto quello e proprio quello che ha diritto di conseguire* e, attraverso la tutela risarcitoria, ciò non era evidentemente possibile. Tale soluzione, infatti, sembrava un ripiego di fronte alla impossibilità di costringere un soggetto a una prestazione specifica. Sicuramente valeva e vale tutt'ora il principio *nemo ad factum praecise cogi potest*, ma era necessario trovare una soluzione che non pregiudicasse a tal punto il creditore.

Proprio in relazione al fine che la tutela esecutiva deve conseguire, quindi, è stata prospettata una differente via, in grado di far ottenere al creditore una tutela specifica e soddisfacente. Le misure coercitive sono quindi la soluzione a tale problema e la chiave di volta che ha portato a un grado nettamente maggiore l'effettività della tutela giurisdizionale che il nostro ordinamento è in grado di garantire.

Tuttavia, l'inserimento di tale istituto ha generato non poche problematiche che, ad oggi, non risultano ancora risolte.

La più risalente, che ostacola completamente l'inclusione nel nostro ordinamento delle misure coercitive è la convinzione che sussista correlazione necessaria tra condanna ed esecuzione forzata. Come è già stato detto, le ragioni per cui tale connessione debba essere superata sono evidenti e molteplici. In un'ottica di effettività della tutela giurisdizionale, infatti, non è possibile che tale correlazione, di valore puramente teorico, possa ostacolare il soddisfacimento specifico della pretesa creditoria. Infatti, per quanto autorevole e fondata possa essere tale connessione, essa rimane un retaggio storico fondato su un sistema ormai drasticamente cambiato.

È chiaro, inoltre, che, con la legge 69/2009, tale principio sia comunque stato surclassato dalla previsione legislativa stessa, che ha portato una rivoluzione nel nostro ordinamento. Infatti, non può più sussistere un inscindibile legame tra condanna ed esecuzione forzata poiché la misura coercitiva è la soluzione condannatoria a prestazioni ineseguibili.

Tralasciando ora una serie di incertezze e dubbie discrezionalità che la norma del 614 bis, introduttiva delle misure coercitive, ha generato, preme sottolineare un ulteriore problema, meno considerato dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

La previsione per cui le penalità di mora siano titolo esecutivo fin dalla loro concessione fa sorgere alcune perplessità, sebbene tale problematica non sia stata particolarmente discussa, probabilmente proprio in ragione della chiarezza con cui la norma esprime

questo concetto. Diversamente da altri ordinamenti stranieri, infatti, il nostro ha deciso di considerare il provvedimento contenente la misura coercitiva immediatamente esecutivo, senza un preventivo accertamento in merito all'esistenza dell'inadempimento del debitore né, quindi, dell'ammontare dell'importo da conferire. Ciò causa un'evidente incertezza e illiquidità del provvedimento, caratteristiche del tutto incompatibili con i requisiti del diritto contenuto nel titolo espressi dall'art. 474 c.p.c..

Per ovviare a tale problema, dottrina e giurisprudenza affermano che la pretesa deve essere autoliquidata dal creditore stesso all'interno del precetto al momento dell'esecuzione, così da integrare le caratteristiche mancanti nel titolo con una successiva precisazione.

Questo procedimento tuttavia evita il problema, ma non lo risolve. Il titolo infatti rimane privo di certezza e liquidità, requisiti, per legge, essenziali alla sua qualificazione come valido e pienamente esecutivo.

La scelta di conferire tale natura al provvedimento contenente la misura coercitiva, sebbene non in possesso delle caratteristiche essenziali per considerarlo un valido documento di legittimazione, tuttavia, è stata dettata da alcune necessità che, evidentemente, il nostro ordinamento ritiene di maggiore importanza. Infatti, prevedere un preventivo accertamento del diritto contenuto nel titolo, in questo caso, provocherebbe la moltiplicazione dei giudizi e l'allungamento delle tempistiche per ottenere l'esecuzione di un provvedimento. Ciò, a sua volta, causerebbe l'ineffettività della tutela conferita al creditore, che si vedrebbe costretto ad adire nuovamente il giudice della cognizione per far accertare l'esistenza effettiva di un suo diritto.

Il legislatore italiano ha quindi preferito considerare immediatamente esecutivi i provvedimenti che dispongono la penalità di mora, traslando la verifica della reale esistenza e consistenza del diritto contenuto nel titolo a un momento eventuale e successivo: le opposizioni. Ancora una volta viene evidenziata la peculiare caratteristica del nostro sistema, consistente nel tentare di attuare immediatamente una pretesa, posticipandone il controllo.

Ciò determina l'enorme rilevanza che ha la possibilità di chiedere un giudizio di opposizione e ancor di più la sospensione non solo dell'esecuzione, ma addirittura dell'efficacia esecutiva del titolo. Senza quest'ultima, infatti, il debitore potrebbe interrompere l'esecuzione soltanto dopo l'avvenuto pignoramento e il creditore, a sua

volta, potrebbe agire in una pluralità di esecuzioni pregiudicando inevitabilmente il debitore.

Un'ulteriore necessità per cui il provvedimento disponente la misura coercitiva è considerato immediatamente esecutivo, senza che sussistano i requisiti per considerarlo tale, è l'impossibilità, quando si concede la condanna alla penalità, di stabilirne preventivamente l'*an* e il *quantum* della prestazione.

In questo caso non si tratta di difetti nella formazione del titolo, ma nell'oggettivo ostacolo che si incontra nella definizione preliminare dei dettagli di una prestazione del tutto eventuale.

La scelta del legislatore è quindi stata quella dare al creditore una tutela immediata, senza un controllo preventivo della sussistenza effettiva di una violazione e, quindi, del conseguente diritto a ricevere la somma di denaro, al fine di ridurre i tempi e i giudizi. Infatti, il creditore, se la misura coercitiva concessagli non fosse già titolo esecutivo, dovrebbe agire nuovamente al fine di far accertare l'esistenza e l'entità di un'ulteriore violazione.

Effettuando una scelta di tal genere, il legislatore ha quindi consapevolmente ed evidentemente deciso di tentare di incrementare l'effettività della tutela concessa al creditore, a discapito della certezza e liquidità del diritto.

Tuttavia, arrivati a tale conclusione, pare lecito chiedersi quale sia il significato dei requisiti del diritto contenuto nel titolo.

Ci si domanda, quindi, se essi siano davvero essenziali per considerare esecutivo un provvedimento.

CAPITOLO III

LA CONDANNA IN FUTURO

1. La ragionevole durata del processo e il principio di effettività della tutela giurisdizionale

Come abbiamo detto nel capitolo precedente, l'obiettivo principale perseguito dal nostro ordinamento giuridico è quello di garantire una tutela quanto più effettiva per i consociati, affinché essi abbiano tutti gli strumenti idonei a proteggere le loro legittime pretese nel modo più efficace possibile.

Un grande progresso in questo senso è stato raggiunto con l'entrata in vigore della Costituzione e soprattutto dell'art. 24 Cost.; infatti, attraverso tale disposizione, si è apprestata una forma generale di tutela che permette a ognuno di agire in giudizio in ogni caso di violazione (o mera contestazione) dei diritti, garantendo così ai soggetti interessati la possibilità di un tradizionale processo a cognizione piena, al cui esito si ottiene un titolo esecutivo per la successiva esecuzione forzata. Tale procedimento è infatti il generico *iter* per ogni tipo di diritto e di violazione ad esso connessa a cui ogni consociato può avere accesso per difendere le proprie pretese.

Tuttavia, l'art. 24 Cost. non è l'unica norma costituzionale che ha permesso di compiere un passo avanti verso l'effettività della tutela giurisdizionale. L'art. 111 Cost., in conformità con le Corti europee e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, elenca infatti una serie di principi cardine che hanno contribuito a definire le caratteristiche della giusta difesa in giudizio. Quest'ultima, infatti, non può essere soltanto genericamente concessa, ma deve essere fornita di una serie di elementi strutturali e di garanzie che permettano a un soggetto di ricevere una tutela davvero effettiva.

In particolare, il secondo comma recita «*Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata*»¹²⁸. L'elemento che più interessa analizzare riguarda,

¹²⁸ Il testo completo dell'art. 111 Cost. recita «*La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge*».

per l'appunto, la durata dei processi e le lunghe tempistiche che hanno sempre caratterizzato soprattutto quelli a cognizione piena. L'articolo in questione, per l'appunto, dichiara esplicitamente l'intento di assicurare la «ragionevole durata dei processi».

L'effettività della tutela giurisdizionale, infatti, è sicuramente data da una serie di garanzie irrinunciabili che rendono “giusto” un processo, ma, una volta fornite tutte queste, il problema dell'efficienza, e quindi della durata dei processi, risulta essere quello preminente e forse più complicato da risolvere. Tale questione è di vitale importanza in quanto un intervento tardivo dell'ordinamento pregiudica inevitabilmente l'effettività della tutela giurisdizionale. Infatti, il tempo è l'unico elemento a cui difficilmente si può porre rimedio e che può menomare realmente l'interesse di un soggetto a ricevere una tutela¹²⁹. Il nostro ordinamento, tuttavia, è stato per tanto tempo caratterizzato dalla lunga durata dei processi e dalla lentezza della giustizia.

Ed è proprio nel caso delle lunghe attese che si ritrova la crisi del sistema, incapace, in alcune situazioni, di fornire al soggetto interessato una tutela che sia in grado di difendere i suoi interessi in modo efficace.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata;

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore. La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita. Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione»;

¹²⁹ G. VERDE, *Diritto processuale civile*, I, Bologna, 2017, 80, «In secondo luogo, il rimedio non sarà mai effettivo se è “tardivo”. Di conseguenza, l'intervento del giudice in tempi ragionevoli finisce con l'essere il principale criterio di valutazione per stabilire se un sistema giudiziario è in linea con i principi comunitari»;

Bisogna precisare che le lunghe tempistiche del processo riguardano principalmente quello a cognizione piena. Questo procedimento consiste infatti nel tradizionale percorso di accertamento di un diritto, comprensivo di ogni tipo di garanzia e non prevede termini abbreviati in nessuna delle sue fasi. Le sue principali caratteristiche sono infatti la realizzazione del contraddittorio in forma anticipata e la predeterminazione legale dei termini e delle forme¹³⁰, che comporta che il giudice sia necessariamente vincolato a rispettare determinate tempistiche, senza poterle ridurre.

La lunga durata di tale procedimento è quindi data dal fatto che i tempi non possono essere modificati e sono, per loro natura, tendenzialmente lunghi, poiché il processo a cognizione piena deve fornire il maggior grado di garanzie, in quanto la trattazione è completa e approfondita.

Tuttavia, il prezzo da pagare per un'analisi tanto dettagliata e fornita di ogni tipo di sicurezza, se così si può chiamare, corrisponde alle lunghe tempistiche che talvolta menomano l'effettività della tutela.

Un soggetto, infatti, ha normalmente interesse a ricevere immediatamente un provvedimento che tuteli il suo diritto; anzi, talvolta la prontezza della difesa di quest'ultimo è talmente necessaria che le considerevoli attese addirittura annullano l'utilità che egli dovrebbe e vorrebbe conseguire.

Per questo motivo, infatti, l'ordinamento ha apprestato degli strumenti più rapidi, applicabili in alcune fattispecie, che quindi mirano ad evitare le conseguenze negative della lunga durata del processo, come, ad esempio, la tutela sommaria o la tutela inibitoria.

La prima consiste infatti in un procedimento che fornisce alle parti un provvedimento del tutto equivalente a quello che otterrebbero con la cognizione piena, ma tendenzialmente in tempi più ristretti. Vi sono vari espedienti, in base al tipo di

¹³⁰ A. PROTO PISANI, *Appunti sul valore della cognizione piena*, in *Foro It.*, Vol. 25, No. 3, 2002, «Cominciando a tirare le fila del discorso sinora svolto, si può dire che il processo, i processi a cognizione piena sono tendenzialmente caratterizzati dalla predeterminazione da parte del legislatore delle forme e dei termini tramite i quali si esercita il diritto di azione, il diritto di difesa ed il potere giurisdizionale del giudice. Ciò non esclude che residuino dei poteri discrezionali attribuiti al giudice, ma si tratta di poteri che: a) o sono insuscettibili di influire sul contenuto della decisione, quali i poteri di fissare la data delle udienze; b) o di poteri estremamente limitati in quanto relativi alla scelta del mezzo di prova da disporre d'ufficio o alla determinazione del termine concesso alle parti, poteri che come si è detto sono sempre pienamente controllabili in se e di impugnazione in quanto sempre interni all'unico potere giurisdizionale»;

procedimento sommario che si prende in considerazione¹³¹, che permettono di ottenere una riduzione delle tempistiche, come ad esempio la trattazione parziale dei fatti¹³². Quest'ultima permette di non analizzare completamente gli elementi addotti dalle parti, ma solo i fatti costitutivi allegati dall'attore, con riserva di successiva trattazione delle eccezioni del convenuto. Tale possibilità consente di ridurre la durata del processo e incrementarne l'efficienza.

La tutela inibitoria, invece, consente di raggiungere una maggiore effettività della difesa in giudizio in quanto, essendo proiettata anche verso il futuro, elimina la necessità di dover agire più volte per la medesima violazione, garantendo così a un risultato più soddisfacente per l'attore. L'inibitoria, infatti, sebbene venga chiesta a seguito di una violazione, ha efficacia anche per quelle successive ed eventuali e consente di non dover agire nuovamente in caso di lesione ulteriore del diritto, garantendo già una tutela per il futuro.

L'inibitoria è quindi essenziale per assicurare al soggetto leso di non doversi attivare ogni qualvolta si riproponga la medesima violazione e ha un impatto considerevole sull'effettività della tutela in quanto evita la moltiplicazione dei giudizi.

Infatti, oltre alle tempistiche processuali che menomano la tutela della fondamentale tempestività necessaria, il dover adire un giudice continuamente pregiudica inevitabilmente la parte che dovrebbe, al contrario, essere protetta e creerebbe, oltretutto, gravi disfunzioni nella macchina della giustizia.

Si deve tuttavia notare che in tutti questi casi l'effettività della tutela giurisdizionale è però compromessa dalla necessità, per agire in giudizio, che una violazione vi sia già

¹³¹ Vi sono infatti due caratteristiche alternative che possono rendere un processo sommario: la deroga alla realizzazione anticipata del contraddittorio e la realizzazione del contraddittorio subordinata alla discrezionalità del giudice. Nel primo, caso la cognizione sommaria è parziale, in quanto la trattazione ha ad oggetto solo una parte dei fatti, cioè quelli costitutivi, poiché le eccezioni del convenuto vengono analizzate successivamente, a seguito dell'allegazione eseguita in un secondo momento. Nel secondo caso, invece, il processo sommario è superficiale, poiché il contraddittorio, pur anticipato, viene eseguito con modalità definite dal giudice e non predeterminate dalla legge;

¹³² F.P. LUISO, *Diritto processuale civile*, IV, Milano, 2018, 116, «*Nel processo a cognizione piena la fase di raccolta del materiale, che serve per la emanazione della sentenza, è piena ed esauriente, e quindi può richiedere un arco di tempo considerevole, mentre nei procedimenti speciali è sommaria. Nei procedimenti speciali che stiamo esaminando la fase di trattazione è più ristretta di quella ordinaria, come disciplinata nel secondo libro del codice. La fase di raccolta del materiale è molto contratta e si arriva velocemente al provvedimento giurisdizionale*»;

stata¹³³. L'ordinamento giuridico, infatti, sebbene appresti strumenti di tutela più rapidi del tradizionale processo a cognizione piena, richiede sempre che una lesione del diritto vi sia stata.

Se, però, questa è la condizione fondamentale per ottenere un provvedimento di condanna, è evidente che non si ha una protezione davvero preventiva, ma solo successiva. I provvedimenti di condanna non avrebbero quindi realmente quella funzione di anticipazione della tutela, confermata dalla dottrina¹³⁴.

I consociati, infatti, per poter agire in giudizio, devono quindi prima essere danneggiati dal comportamento lesivo altrui e solo successivamente potranno chiedere all'ordinamento la cessazione dello stesso e ricevere una tutela giuridica.

Ci si chiede, quindi, se sia possibile anticipare quest'ultima a un momento precedente, prescindendo totalmente dall'esistenza di una violazione, onde evitare che il soggetto pregiudicato sopporti le lunghe tempistiche della giustizia. Solo in questo modo, infatti, si avrebbe una tutela davvero effettiva, in quanto si consentirebbe ai consociati di ottenere uno mezzo di difesa solo in ragione dell'eventualità che il diritto possa essere violato, senza, quindi, dover aspettare che la violazione sia già in atto.

Un possibile metodo per azzerare i tempi processuali ottenendo uno strumento preventivo è proprio la condanna in futuro. Quest'ultima dà la possibilità di ricevere uno mezzo di difesa dei diritti in un momento antecedente alla violazione degli stessi, eliminando le tempistiche necessarie per ricevere il titolo per l'esecuzione forzata.

Questo tipo di tutela, tuttavia, non viene disciplinata da nessuna norma nel nostro codice ed è, quindi, fonte di grandi incertezze e dubbi interpretativi, anche sulla sua stessa ammissibilità, come istituto di carattere generale, nel nostro ordinamento giuridico.

2. Caratteristiche generali della condanna in futuro

¹³³ G. BALENA, *Istituzioni di diritto processuale I*, Bari, 2018, 46, «Di regola la sentenza di condanna presuppone una lesione attuale del diritto, e dunque che si sia già verificato l'inadempimento»;

¹³⁴ A. PROTO PISANI, *Condanna (e misure coercitive)*, in *Foro It.* Vol. 130, 2007, «Sul piano strutturale la condanna può avere ad oggetto sia l'adempimento di obblighi già violati, sia l'adempimento di obblighi non ancora violati. Corrispondentemente sul piano funzionale la condanna può essere volta verso il passato ad eliminare gli effetti della violazione già compiuta, o invece essere rivolta verso il futuro ad impedire che la violazione sia compiuta o continuata»;

È tendenzialmente affermato dalla dottrina e dalla giurisprudenza che la condanna in futuro appartiene alla sfera della tutela di condanna, consistendo, infatti, in un ordine al pagamento di una somma di denaro o a una prestazione differente, non ancora pretendibile. Tuttavia, qualche impostazione isolata afferma che la condanna in futuro può essere ritenuta soltanto un provvedimento di mero accertamento¹³⁵ o, secondo altri, addirittura costitutivo¹³⁶. La prima ipotesi sarebbe giustificata dall'assenza totale di una violazione, che non permetterebbe di qualificare un provvedimento come condannatorio, ma soltanto di accertamento del diritto contestato. La seconda invece, afferma che tale provvedimento è di natura costitutiva in quanto manca nello stesso l'accertamento della responsabilità, tipico invece della tutela di condanna.

Ciò che tuttavia rileva è che siamo di fronte a una situazione di diritto sostanziale in qualche modo tutelabile, ma non ancora esigibile poiché la lesione del diritto dedotto in giudizio non vi è ancora stata.

La condanna in futuro consiste, quindi, in un provvedimento di condanna che viene emesso a prescindere dall'esistenza di una attuale violazione del diritto tutelato e per questo è "in futuro", cioè proprio in ragione del fatto che essa può essere concessa senza che vi sia una lesione attuale del diritto dedotto in giudizio.

Tale provvedimento, infatti, viene ritenuto da una parte della dottrina una «condanna attuale ad una prestazione soggetta a termine e perciò eseguibile solo dopo il decorso del termine»¹³⁷. Tuttavia, non è solo di un termine che si tratta, poiché non necessariamente la violazione si verificherà successivamente e quindi non vi è la certezza per pensare che, a tale scadenza, vi possa essere sicuramente una condanna, nell'accezione tradizionalmente utilizzata.

Infatti, si ritiene che il legislatore, prevedendo tale condanna in alcune ipotesi tipiche, abbia voluto considerare tutelabile anche una situazione di mera probabilità che una violazione si verifichi¹³⁸.

¹³⁵ cfr. C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*, I, Torino, 2017, 75;

¹³⁶ MONTESANO, *Critica della teoria della condanna in futuro*, in *Riv. dir. Proc.*, 1954;

¹³⁷ C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, *op. cit.*;

¹³⁸ C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, *op. cit.*, 70, «Poiché non c'è dubbio che, in questo caso, l'ordinamento consente la pronuncia di una condanna (o provvedimento giudiziario costituente titolo esecutivo) prima e indipendentemente dalla violazione, si deve ritenere che nel suddetto caso l'ordinamento ha eccezionalmente allargato l'ambito dell'interesse ad agire per la condanna fino a ricomprendervi la semplice probabilità (valutata e presunta dal legislatore in via generale) che alla scadenza del termine si verifichi la violazione»;

Essa viene infatti emanata prima che vi sia stata una violazione del diritto e vale per l'eventualità che quest'ultima si riscontri.

Nel caso della condanna in futuro abbiamo infatti un'anticipazione della tutela a un momento precedente a quello che tradizionalmente risulta essere il tempo per richiederla, e cioè la violazione del diritto.

Tale scopo di anticipazione della tutela è, tuttavia, perfettamente compatibile con una delle funzioni che la dottrina attribuisce alla condanna. Quest'ultima, infatti, come abbiamo precisato nel capitolo precedente, sebbene abbia una funzione principalmente repressiva, ne dovrebbe avere anche una preventiva. Le misure coercitive sono infatti l'esempio lampante che la tutela si estende anche a obbligazioni che non sono attuali, ma future e soprattutto incerte, sebbene non sia chiaro se, in tal caso, si tratti di una condanna condizionata o in futuro.

La condanna in futuro si differenzia perciò dalla tutela inibitoria poiché quest'ultima non prescinde totalmente dall'esistenza di una violazione¹³⁹. Sebbene anche l'inibitoria sia proiettata verso il futuro, nel senso che vieta non solo la violazione attuale, ma anche quelle a venire, per essere concessa, presuppone comunque che una lesione del diritto vi sia stata. Non si tratterebbe, quindi, di una vera ipotesi di anticipazione della tutela giurisdizionale, in quanto il soggetto interessato dovrebbe quindi aspettare di essere pregiudicato dal comportamento altrui, prima di chiedere un intervento dell'ordinamento giuridico.

Anche lo scopo delle due tutele, inibitoria e in futuro, è differente: la prima mira, per l'appunto, a interrompere una violazione del diritto che, tuttavia, è stata già commessa, la seconda, invece, ha la funzione di far ottenere una condanna per una «prestazione non ancora esigibile»¹⁴⁰, prima e a prescindere da un comportamento illecito che menomi il godimento del proprio diritto.

Il fine della condanna in futuro, quindi, è sostanzialmente quello di far conseguire all'attore un provvedimento che sia immediatamente titolo per l'esecuzione e azzerare

¹³⁹ V. CARNEVALE, *Appunti sulla natura giuridica della tutela inibitoria*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2007, 12, «Tuttavia l'inibitoria nulla ha a che vedere con la condanna in futuro. L'inibitoria mira ad impedire la continuazione o la reiterazione del comportamento illecito. La condanna in futuro è invece il risultato di un'azione diretta ad ottenere la condanna attuale ad una prestazione non ancora esigibile, vale a dire un'azione diretta ad ottenere la condanna prima che si verifichi una violazione»;

¹⁴⁰ V. CARNEVALE, *Appunti sulla natura giuridica della tutela inibitoria*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2007, 12

completamente i danni che arrecherebbero le tempistiche necessarie a procurarselo, qualora un processo cognitivo fosse instaurato a seguito di una violazione.

Le tempistiche sono infatti sopportate in un momento precedente, in cui la lesione del diritto non si è ancora verificata, ma è rimasta solo a un livello potenziale. Il presunto creditore, quindi, non riceve alcun pregiudizio nell'arco temporale inevitabile per procurarsi un titolo, poiché egli lo ottiene prima del momento in cui esso si rivela necessario. Il processo di cognizione non grava, quindi, sulla parte istante, in grado di ottenere un valido documento di legittimazione all'esecuzione molto prima che la violazione lo pregiudichi.

La condanna in futuro ha quindi degli aspetti vantaggiosi per l'attore. In primo luogo, l'esistenza di un provvedimento di condanna prima e a prescindere dalla violazione del diritto potrebbe, infatti, dissuadere la controparte a compiere un eventuale inadempimento dell'obbligo dedotto in giudizio.

In secondo luogo, il creditore otterrebbe l'evidente vantaggio di avere già un provvedimento di condanna e di non dover agire in giudizio solo successivamente alla violazione del suo diritto, eliminando così i tempi tecnici per conseguire un valido titolo per l'esecuzione¹⁴¹.

Dall'altro lato, però, considerando la condanna in futuro dal punto di vista del convenuto, notiamo come egli possa essere gravemente pregiudicato dalla stessa. Infatti, il convenuto potrebbe subire un processo a prescindere dalla sussistenza di una reale violazione, o anche solo di una mera contestazione, da parte sua, del diritto altrui¹⁴². L'attore, infatti, in possesso di un provvedimento di condanna, potrebbe agire per l'esecuzione dello stesso, senza che, magari, la violazione sia stata davvero perpetrata. Ovviamente, in tal caso, il debitore avrebbe gli strumenti idonei a impedirla, eccependo

¹⁴¹ G. BALENA, *Istituzioni di diritto processuale I*, Bari, 2018, 47, «Il vantaggio pratico che deriva all'attore dalla condanna in futuro è duplice: in primo luogo l'esistenza di un titolo esecutivo ha un'indubbia efficacia dissuasiva dell'inadempimento del debitore; in secondo luogo, qualora l'adempimento si verifichi, il creditore non ha bisogno di altro tempo per poter accedere al processo esecutivo»;

¹⁴² G. BALENA, *Istituzioni di diritto processuale I*, Bari, 2018, 47, «D'altro canto, però, una siffatta azione può costringere il convenuto a subire un processo anche quando egli non ha soltanto ancora violato, ma neppure semplicemente contestato il diritto dell'attore; com'è dimostrato, del resto, proprio dagli abusi cui ha dato luogo, talora, il procedimento per convalida di sfratto (promosso, in qualche caso, all'indomani della conclusione del contratto di locazione, in vista di una scadenza assai lontana). Senza trascurare, inoltre, che la condanna in futuro, poiché prescinde dall'intervenuta violazione del diritto, non può impedire al debitore, nel momento in cui l'attore pretenda di porla in esecuzione, di contestare per l'appunto la sussistenza del proprio inadempimento»;

l'inesistenza di una lesione attuale e concreta della altrui pretesa, ma dovrebbe in qualche modo attivarsi per far valere le sue ragioni, tramite un'opposizione all'esecuzione ex 615 c.p.c..

Nonostante non vi sia una norma che disciplina genericamente la condanna in futuro, ma in ragione dell'esistenza di alcune ipotesi tipiche, previste dalla legge, riconducibili alla stessa, e della funzione preventiva attribuita alla tutela di condanna, quindi, la dottrina ne ha teorizzato l'esistenza, tentando di delinearne i tratti essenziali e interrogandosi sulla sua ammissibilità come istituto giuridico di carattere generale.

Bisogna tuttavia precisare che, come abbiamo precedentemente accennato, la mancanza totale di una preventiva violazione del diritto dedotto in giudizio, fa sorgere qualche dubbio in merito all'ammissibilità generale della stessa condanna in futuro.

Non essendo quest'ultima disciplinata in modo generico dal Codice di procedura civile, risulta necessario analizzare altre disposizioni normative per verificarne la compatibilità con la stessa condanna in futuro.

Come è stato detto, il principio fondante della tutela di condanna corrisponde tradizionalmente alla dinamica violazione-tutela; il meccanismo sottostante al diritto a una tutela consiste infatti nel ritenere difendibile una situazione soltanto quando essa sia compromessa. L'ordinamento giuridico, quindi, si attiva nel momento in cui un consociato diventa vittima di un'altrui intrusione ingiustificata nella propria sfera giuridica.

Tale principio è dato dal fatto che l'art. 100 c.p.c. pone un evidente limite all'azione giurisdizionale: l'interesse ad agire. In questa norma si precisa, infatti, che «*Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse*». Sebbene non sia totalmente chiaro quale sia il significato di questa dicitura, si è spesso ritenuto che l'interesse ad agire, variabile per il tipo di provvedimento che si richiede, nella tutela di condanna corrispondesse alla violazione.

In tal caso si dovrebbe pensare che l'interesse non sussista nella condanna in futuro, caratterizzata per l'appunto dall'assenza di una lesione attuale del diritto dedotto in giudizio.

Se così fosse, allora, pur non potendo eliminare le ipotesi tipiche esplicitamente previste dalla legge, di cui nessuno nega l'ammissibilità, si dovrebbe quindi escludere¹⁴³

¹⁴³ A. RONCO, *Azione e frazione: scindibilità in più processi del petitum di condanna fondato su un'unica causa petendi o su causae petendi del nucleo comune, ammissibilità delle domande successive alla prima*

l'estendibilità della condanna in futuro a ogni ipotesi analoga¹⁴⁴ a quelle che successivamente verranno prese in considerazione e quindi la possibilità che la condanna in futuro risulti come istituto di carattere generale.

Tuttavia, per parlare di ambito di applicazione, ma anche delle caratteristiche generali della condanna in futuro, è necessario distinguere, all'interno di tali ipotesi tipiche accennate quelle che si riferiscono alle prestazioni periodiche. Quest'ultime consistono in un'obbligazione protratta nel tempo che si ripete a scadenze determinate. Escluso un solo caso, infatti, la condanna in futuro si riferisce soprattutto a questo tipo di obbligazioni con riguardo alle quali pone forse meno problemi in relazione all'applicabilità. In tali ipotesi, non si può dire che la lesione attuale del diritto manchi del tutto, in quanto, per agire in giudizio, essa deve esserci stata.

In effetti, riguardo all'ambito di applicazione della condanna in futuro, nel caso delle prestazioni periodiche praticamente nessuno nega la sua ammissibilità, non ponendosi il problema della insussistenza totale di una violazione.

Anzi, la dottrina¹⁴⁵, è solita affermare la possibilità che, in qualunque ipotesi di prestazioni di tal genere e non solo in quelle espressamente previste dalla legge, si possa applicare un provvedimento di condanna in futuro e che esso sia identificabile come tale. Se infatti consideriamo il principio precedentemente accennato secondo cui per agire in

e riflessi oggettivi della cosa giudicata, in *Giur. It.*, 1998, nt., «Singolare la fattispecie decisa da Cass., 22 ottobre 1985, n. 5192 (in *Foro It.*, 1986, I, 1383, con nota di COCCHI, ed in *Giur. It.*, 1987, I, 1, 537, con nota di ATTARDI, Frazionamento della domanda di danni ed estensione del giudicato): una prima sentenza, passata in giudicato, dichiarò l'inammissibilità per carenza di interesse della domanda diretta al risarcimento dei danni futuri, ed una seconda sentenza (confermata dalla Corte) dichiarò inammissibile la domanda proposta quando il danno da futuro era divenuto attuale, sul presupposto dell'impedimento derivante dal giudicato di carenza di interesse, formatosi sulla prima azione»;

¹⁴⁴ Cassazione civile sez. lav., 29/01/2020 n. 2012 «Inoltre non si può agire in sede giudiziale - come ha fatto il P. chiedendo il pagamento di somme per il rimborso per prestazioni "ancora da eseguirsi secondo la spesa stimata dalla disponenda ctu" - per ottenere una condanna in futuro, che il nostro ordinamento non conosce né consente, al di fuori delle ipotesi eccezionali espressamente previste, non estensibili per analogia (v. Cass. n. 8405 del 2014; Cass. n. 12997 del 2007; Cass. n. 10970 del 2004), mentre sono ammesse le sentenze condizionali, nelle quali l'efficacia della condanna è subordinata al verificarsi di un determinato evento futuro ed incerto, o di un termine prestabilito, o di una controprestazione specifica, sempreché il verificarsi della circostanza tenuta presente non richieda ulteriori accertamenti di merito da compiersi in un nuovo giudizio di cognizione»;

¹⁴⁵ G. BALENA, *Istituzioni di diritto processuale I*, Bari, 2018, 47 «V'è subito da aggiungere, tuttavia, che la dottrina è solita ricondurre alla categoria delle condanne in futuro altre ipotesi più numerose in cui la sentenza, pronunciando in relazione ad obblighi (di dare, di fare o di non fare) aventi carattere periodico o continuativo, accerta un inadempimento già attuale e, oltre a stabilire le misure risarcitorie o ripristinatorie dirette a porvi rimedio, detto anche i comportamenti – positivi o negativi – cui il debitore sarà tenuto in futuro, in relazione al medesimo rapporto dedotto in giudizio»;

giudizio si necessita di una violazione, nell'ambito di queste obbligazioni essa è sempre presente, sebbene riguardi comunque le prestazioni ineseguite in passato, ma non quelle proiettate nel futuro.

Proprio per questa ragione, tuttavia, la caratteristica tradizionale della condanna in futuro rimane, quindi, quella dell'insussistenza di una violazione che giustifichi la tutela di condanna.

Non avendo sufficienti elementi per affermare quindi l'esistenza della condanna in futuro come istituto di carattere generale, se non, probabilmente, con riguardo alle prestazioni periodiche, è necessario ora analizzare i casi specifici che la legge disciplina, prendendone in considerazione le caratteristiche che la contraddistinguono.

3. Casi tipici di condanna in futuro

I casi tipici che si trovano nel codice non sono molti. Bisogna innanzitutto distinguere, all'interno di tali ipotesi, quelle che si riferiscono a obbligazioni periodiche o continuative. In tali casi, sebbene la dottrina ritenga che si tratti di condanne in futuro, in realtà, non si prescinde totalmente dalla presenza di una violazione. Per questo tipo di prestazioni, infatti, il provvedimento di condanna è proiettato anche verso il futuro, ma risponde, dapprima, all'esigenza di sanare un preventivo inadempimento. L'unica norma che, invece, disciplina un vero e proprio caso di condanna in futuro che prescinde dalla lesione del diritto è l'art. 657 c.p.c.. Tale disposizione è disciplinata all'interno della parte del codice dedicata ai processi sommari non cautelari tipizzati, in particolare nel processo per convalida di sfratto. Nello specifico si tratta di norme dedicate alla tutela dei rapporti che scaturiscono da contratti di locazione o di affitto.

In particolare, il citato art. 657 c.p.c., co. 1, recita *«Il locatore o il concedente può intimare al conduttore, all'affittuario coltivatore diretto, al mezzadro o al colono licenza per finita locazione, prima della scadenza del contratto, con la contestuale citazione per la convalida, rispettando i termini prescritti dal contratto, dalla legge o dagli usi locali»*. In questo caso la particolarità risiede proprio nel fatto che il locatore può procedere alla citazione per convalida di sfratto prima che siano scaduti i termini del contratto. Ciò significa che questo soggetto può agire in giudizio per ottenere una

pronuncia per un eventuale sfratto del conduttore in un momento precedente alla violazione del diritto.

In questo modo egli può conseguire un titolo esecutivo¹⁴⁶, valido per il rilascio dell'immobile, anticipatamente, ottenendo, per l'appunto, una condanna in futuro¹⁴⁷. Quest'ultima, infatti, è una condanna che, in tale ipotesi, si ottiene prima dello scadere del termine per la fine della locazione e si riferisce all'eventualità in cui il conduttore, scaduti i tempi, non rilasci l'immobile. In quest'ultimo caso, infatti, il locatore avrebbe l'esigenza di un titolo per lo sfratto, al fine di ottenere la tutela del suo diritto. Tuttavia, se lo potesse chiedere al momento della scadenza del termine, ma solo successivamente, egli dovrebbe sopportare la presenza illegittima del conduttore nel suo immobile per tutta la durata del processo di cognizione, indispensabile quest'ultimo per ottenere un valido titolo per l'esecuzione. L'art. 657 c.p.c., invece, consente proprio alla parte istante di ottenere il documento di legittimazione molto prima della scadenza del termine, permettendogli quindi di agire immediatamente, in caso di violazione del suo diritto, senza dover attendere di ottenere un titolo esecutivo.

Ciò significa che il locatore riceve una forma di tutela prima che la violazione sia perpetrata, ottenendo così un provvedimento antecedentemente alla lesione del suo diritto.

In termini pratici, qualora il locatore iniziasse un procedimento di cognizione sommaria, volto a conseguire il titolo esecutivo, solo successivamente alla violazione, e cioè dopo lo scadere del termine per il rilascio dell'immobile, egli dovrebbe sopportare la lesione non solo durante il tempo necessario ad avviare il processo esecutivo, bensì anche durante il periodo necessario affinché si concluda il processo di cognizione, seppure sommaria. Questo procedimento per cui, invece, il locatore riceve un titolo esecutivo, prima ancora che sia scaduto il termine per la liberazione dell'immobile, fa sì che non si

¹⁴⁶ A. CARRATO, *Questioni giurisprudenziali principali sul procedimento per convalida*, in *Corriere giuridico*, 2009, 1478, «Come anticipato questo principio non trova applicazione nel caso di convalida di licenza per finita locazione, poiché in tale ipotesi ci si trova in presenza di una c.d. "condanna in futuro", poiché il locatore vuole preconstituirsì anticipatamente il titolo esecutivo per il rilascio dell'immobile prima della scadenza»;

¹⁴⁷ A. CARRATO, *op. cit.*, 1473, «Sul piano generale va ricordato che il procedimento per convalida di licenza per finita locazione, per le sue peculiarità, configura una ipotesi di condanna in futuro perché è preordinato all'ottenimento di un provvedimento di convalida antecedentemente alla scadenza contrattuale ed indipendentemente dall'accertamento di una violazione nello svolgimento del rapporto a carico del conduttore»;

debbano aspettare i tempi processuali della cognizione, mentre è già in atto la violazione del diritto.

A causa dell'eccezionalità di tale disposizione, data dal fatto che vi è solo questa specifica norma che prevede un tipo di condanna in futuro che prescinde totalmente da una violazione, la dottrina suole affermare che la condanna in futuro si limiti a tale caso specifico, senza possibilità di estendere l'ambito di applicazione ad altre ipotesi analoghe¹⁴⁸.

Un'altra norma, collegata all'appena citato art. 657 c.p.c., si riferisce a un'obbligazione periodica ed è quella dell'art. 664 c.p.c. che recita *«Nel caso previsto nell'articolo 658, il giudice adito pronuncia separato decreto d'ingiunzione per l'ammontare dei canoni scaduti e da scadere fino all'esecuzione dello sfratto, e per le spese relative all'intimazione. Il decreto è teso in calce ad una copia dell'atto di intimazione presentata dall'istante, da conservarsi in cancelleria. Il decreto è immediatamente esecutivo, ma contro di esso può essere proposta opposizione a norma del capo precedente. L'opposizione non toglie efficacia all'avvenuta risoluzione del contratto»*. La disposizione si riferisce sempre alla possibilità per il locatore di intimare al conduttore lo sfratto, anche in caso di mancato pagamento del canone d'affitto alle scadenze. In quest'ultimo caso, infatti, il giudice pronuncia un decreto di ingiunzione non solo per il pagamento dell'ammontare dei canoni scaduti, ma anche per quelli da scadere fino all'esecuzione dello sfratto.

Anche in tale ipotesi si ha quindi una condanna in futuro, anche se differente dalla prima analizzata. Innanzitutto, l'art. 657 c.p.c. si riferisce, infatti, a un *facere*, mentre nell'art. 664 c.p.c. si fa riferimento a un'obbligazione pecuniaria. In secondo luogo, la differenza maggiore che caratterizza tale ipotesi riguarda proprio la violazione, che, nel caso dell'art. 664 c.p.c. vi è già stata. Infatti, il decreto d'ingiunzione riguarda dapprima i canoni già scaduti e solo successivamente quelli da scadere.

Si tratta, infatti, in questo specifico caso di quelle prestazioni, a cui ho precedentemente fatto riferimento, che vengono identificate come obbligazioni periodiche.

¹⁴⁸ G. BALENA, *Istituzioni di diritto processuale I*, Bari, 2018, 47, «Queste considerazioni inducono a preferire, pertanto, l'opinione secondo cui la condanna in futuro – intesa nei termini sopra descritti – costituisce uno strumento eccezionale, circoscritto alle ipotesi espressamente previste dalla legge;».

In relazione a quest'ultime, riguardo all'ambito di applicazione, quasi nessuno nega che vi possa essere una condanna in futuro, non ponendosi il problema della insussistenza totale di una violazione.

Tuttavia, nonostante vi sia chi ammette la possibilità che tale condanna in futuro venga emessa¹⁴⁹, vi è anche chi nega l'ammissibilità di un tale provvedimento.

In merito proprio all'art. 664 c.p.c., infatti, in una recentissima sentenza, il tribunale di Torino ha infatti negato che si possa chiedere la condanna per i canoni a scadere¹⁵⁰, essendo essi crediti per l'appunto futuri e privi quindi dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.. Quest'ultimo, infatti, sarebbe privo dei requisiti essenziali che lo caratterizzano, cioè l'attualità e la concretezza, elementi che la stessa Corte di Cassazione ha qualificato come necessari. Nella sentenza 2057/2019 infatti la Corte sottolinea che *«L'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore, senza che siano ammissibili questioni d'interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire»*. La Corte evidenzia chiaramente che non solo deve esserci un accertamento giudiziale della

¹⁴⁹ Tribunale Salerno sez. V, 4836/2018, *«In tema di contenziosi in materia di locazioni, ai sensi dell'art. 664, comma 1, c.p.c., in caso di convalida definitiva dello sfratto intimato per la morosità del conduttore, è ammissibile l'emissione dell'ingiunzione al pagamento non solo dei canoni scaduti alla data di notificazione dell'intimazione ma, ove l'intimante ne abbia fatto contestuale richiesta, anche di quelli "da scadere fino all'esecuzione dello sfratto", quale ipotesi specifica di condanna c.d. in futuro, di carattere tipico e di natura eccezionale, con la quale l'ordinamento tutela l'interesse del creditore all'ottenimento di un provvedimento nei confronti del debitore prima ancora che si verifichi l'inadempimento»*;

¹⁵⁰ Tribunale Torino sez. VIII, 952/2019, *«Inammissibile la domanda di condanna in futuro del conduttore al pagamento dei canoni a scadere fino all'effettivo rilascio dell'immobile. Infatti, in base al principio generale sancito dall'art. 100 c.p.c., che prevede che l'azione giudiziale deve essere sorretta da un interesse ad agire attuale e concreto, la domanda non può essere accolta dal giudice, poiché si basa su una circostanza che non si era ancora verificata al momento della proposizione della domanda. È ben vero che l'art. 664 c.p.c., in caso di convalida dell'intimazione di sfratto, consente l'emissione di un'ingiunzione di pagamento avente ad oggetto non solo i canoni scaduti, ma anche quelli a scadere; tuttavia, tale ipotesi, in quanto norma eccezionale rispetto al generale divieto di condanna per il pagamento di crediti futuri, non può essere applicata nell'ipotesi in cui il procedimento sommario originariamente instaurato dal locatore sia stato convertito in procedimento a cognizione piena»*;

situazione di fatto, ma la parte deve conseguire dal processo una utilità che non si ritiene compatibile con la condanna a prestazioni riguardo alle quali vi è solo l'eventualità successiva che vengano inadempite.

Un'altra ipotesi di prestazioni periodiche o continuative alle quali si applica una condanna in futuro è l'art. 316 bis, comma 2, c.c., in materia di relazioni familiari. Tale disposizione, conseguenza dell'art. 148 c.c., che prevede il dovere di mantenimento dei coniugi nei confronti dei figli, dispone al secondo comma che *«In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro genitore o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole.*

Il decreto, notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo, ma le parti ed il terzo debitore possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica».

Anche in questo caso si tratta di una condanna in futuro, basata quindi su un presupposto causale non attuale, ma incerto e successivo, con, tuttavia, alla base una pregressa violazione. La condanna viene infatti pronunciata in caso di inadempimento, ma vale anche per quelli eventuali e futuri. In tal caso si pongono una serie di problemi in merito all'effettiva identificazione della prestazione. Infatti, non sempre essa è definita con precisione, non essendo quantificabili e prevedibili i costi di mantenimento che possono derivare dalla crescita dei figli.

Tali spese si distinguono inoltre in ordinarie e straordinarie e, se per le prime un calcolo di massima può essere effettuato, per le seconde, invece, l'incertezza risulta inevitabile. Quest'ultime corrispondono, infatti, a esborsi del tutto eventuali che fanno fronte a esigenze non prevedibili della prole. La condanna in futuro, in questo caso, permette di ottenere un titolo per l'esecuzione delle prestazioni non solo già scadute, ma anche quelle successive, per il quale ancora non si sa se si verificherà effettivamente l'inadempimento.

Come abbiamo potuto notare, in ognuna di queste disposizioni si esplicita chiaramente che tali provvedimenti hanno la natura di titoli esecutivi, anche per le violazioni future ed eventuali. Ora è quindi necessario analizzare più approfonditamente la compatibilità tra queste disposizioni e quelle inerenti alle caratteristiche del titolo esecutivo.

4.1 La condanna in futuro come titolo esecutivo

Ancora una volta, in riferimento alla condanna in futuro, si pone un evidente problema in merito alla sua qualificazione come titolo esecutivo. La tutela di condanna, in effetti, consiste in un provvedimento teoricamente idoneo a costituire titolo per l'esecuzione, ma non sempre ne rispecchia tutti gli elementi essenziali.

I provvedimenti di condanna, a livello teorico, hanno infatti tre caratteristiche fondamentali: sono idonei a costituire titolo per l'ipoteca giudiziale ex art. 2818 c.c. qualora siano sentenze passate in giudicato, trasformano la prescrizione ordinaria in prescrizione breve, ex art. 2953 c.c., e, infine, sono titoli esecutivi ai sensi dell'art. 474 c.p.c..

Riproponendo l'*iter* logico effettuato per le misure coercitive, anche nel caso della condanna in futuro, apparentemente, non vi sono dubbi alcuni in merito alla natura di documento di legittimazione all'esecuzione di tale provvedimento, anche in relazione alla sua proiezione verso il futuro.

Non solo la qualificazione di "condanna" denota una propensione verso la attribuzione a tale provvedimento della natura di titolo esecutivo, ma la legge stessa, con riferimento alle varie ipotesi tipiche prospettate nei paragrafi precedenti, afferma e conferma tale sua valenza.

Sia in relazione all'art. 657 e 664 c.p.c., sia con riferimento ai rapporti familiari e quindi al citato 316 bis c.c., non vi è dubbio che tale qualificazione vi sia, in quanto essa viene esplicitata in ogni norma analizzata precedentemente.

Tuttavia, pare lecito chiedersi se effettivamente la natura di documento di legittimazione, espressa dalla legge, possa essere compatibile con i tradizionali requisiti collegati all'istituto del titolo esecutivo.

Come abbiamo precedentemente precisato, i documenti di legittimazione all'esecuzione devono avere determinate caratteristiche e, parimenti, il diritto in essi contenuto. Infatti, per essere titoli esecutivi i provvedimenti devono essere di condanna, in quanto tendenzialmente non si ritiene che quelli costitutivi e di mero accertamento possano avere la valenza di titoli per l'esecuzione.

Tuttavia, sebbene la stessa dicitura “condanna in futuro” deponga a favore della loro qualificazione come provvedimenti di condanna, vi è chi ritiene che non siano altro che atti di mero accertamento¹⁵¹.

Riprendendo una considerazione fatta in precedenza, in relazione all’interesse ad agire, elemento fondante della tutela giurisdizionale, si eccepisce che, qualora tali provvedimenti fossero di condanna, questo interesse mancherebbe. Infatti, dottrina e giurisprudenza, per la maggior parte, ritengono che nelle fattispecie condannatorie l’interesse corrisponda alla violazione, che, in questi casi, manca o comunque non è alla base della parte di condanna rivolta verso il futuro.

Bypassando la questione inerente alla natura del provvedimento e dando per assunto che esso si possa considerare effettivamente di condanna, bisogna invece interrogarsi in merito alle caratteristiche del diritto contenuto nel titolo.

Quest’ultimo, per legge, deve infatti possedere il triplice requisito di certezza, liquidità ed esigibilità. L’interrogativo deve quindi porsi sull’effettiva sussistenza di tali elementi in una condanna in futuro.

In generale, la mancanza di una violazione, infatti, crea problemi in relazione alla certezza del diritto contenuto nel titolo. L’insussistenza di un’effettiva lesione, per l’appunto, non rende chiara e fondata la prestazione dedotta in giudizio, in merito al quale è incerto, prima di tutto, l’*an*, ossia il “se” tale inadempimento si verificherà.

Per quanto riguarda, in particolare, le prestazioni periodiche analizzate, invece, la liquidità risulta essere un ulteriore requisito mancante. Infatti, come abbiamo precedentemente accennato, nelle ipotesi considerate sussiste l’impossibilità di determinare l’esatta quantificazione del credito, sia poiché non si è a conoscenza del numero di violazioni che si verificheranno, sia poiché, spesso, non è prevedibile l’ammontare da conferire. Tale indeterminabilità solitamente è generata da cause oggettive e fisiologiche rispetto alla prestazione, che rendono inevitabilmente incerto e illiquido il titolo esecutivo.

¹⁵¹ C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*, I, Torino, 2017, 75, «Anche questa condanna non può, in linea generale, essere riconosciuta ammissibile se non come accertamento mero, poiché prima della scadenza del termine non può esserci violazione, e dunque manca l’interesse ad agire per la condanna»;

4.2 La condanna in futuro di cui al 657 c.p.c.

Analizzando ora le ipotesi specifiche precedentemente elencate e partendo dall'art. 657 c.p.c., unico caso di condanna in futuro che effettivamente prescinde del tutto da una violazione, ci si deve interrogare sulla presenza della certezza del diritto contenuto nel provvedimento.

In tale situazione, quindi, ci troviamo di fronte a una condanna a un *facere*, che, tuttavia, non è ancora possibile pretendere. Il locatore ottenendo un titolo per l'esecuzione ben prima della violazione del suo diritto, infatti, non sa se effettivamente quest'ultimo verrà leso e quindi egli potrà agire con quel documento di legittimazione all'esecuzione. Tuttavia, il provvedimento emesso dal giudice della cognizione, prima che la violazione sia perpetrata è, per legge, già titolo esecutivo.

Proprio grazie a tale qualificazione, esplicitata chiaramente alla norma, dottrina e giurisprudenza hanno sempre dato per scontato che il provvedimento ex 657 c.p.c. costituisca titolo esecutivo, senza interrogarsi sull'effettiva natura dello stesso. Infatti, possiamo affermare che non vi è alcun dibattito in relazione alle problematiche che questa norma pone e in merito ai dubbi che essa può legittimamente suscitare.

Diversamente, in altre ipotesi di condanna in futuro, si riscontra un dibattito sull'effettiva sussistenza del triplice requisito del diritto contenuto nel titolo. Per quanto riguarda le prestazioni periodiche, infatti, vi è una significativa discussione in merito alla natura di titolo esecutivo del provvedimento di condanna.

Non è chiara, dunque, la ragione per cui nel caso del 657 c.p.c., invece, tali questioni non siano state affrontate e siano invece date per assodate.

Di conseguenza, nonostante l'evidente incertezza di tale documento di legittimazione, data proprio dalla mancanza di una violazione pregressa, nessuno dubita della sua natura di titolo esecutivo, lasciando impregiudicata la sua validità come documento di legittimazione all'esecuzione.

4.3 La condanna in futuro nelle ipotesi di obbligazioni periodiche

Un altro caso, analizzato più approfonditamente dalla giurisprudenza e precedentemente citato, riguarda invece le obbligazioni periodiche in relazione ai rapporti familiari. In particolare, bisogna fare riferimento ai crediti di mantenimento spettanti a uno dei coniugi, a seguito della crisi del legame coniugale, specialmente con riguardo ai figli minori, quando il titolo esecutivo non riporti precisamente gli importi dovuti, ma determini soltanto la percentuale di ripartizione delle spese.

In tale circostanza abbiamo una condanna in futuro in quanto il titolo, che è costituito dal provvedimento che stabilisce il divorzio o la separazione dei coniugi, dispone oltre all'affidamento del figlio anche l'ammontare che il genitore non affidatario sarà tenuto a conferire per il mantenimento della prole. Tale documento, per legge, costituisce titolo esecutivo per gli esborsi e vale per l'eventualità in cui il debitore non adempia la prestazione.

Tuttavia, proprio in ragione delle difficoltà che si riscontrano nello stabilire l'importo effettivo delle spese riguardanti la prole, spesso la condanna non risulta determinata o determinabile secondo criteri oggettivi ivi stabiliti e, di conseguenza, non è un titolo certo e liquido.

La giurisprudenza sul punto si è espressa dapprima in modo più "rigido" negando la possibilità che il provvedimento che dispone l'assegno di mantenimento sia considerato un valido documento di legittimazione, eccependone, per l'appunto, l'illiquidità. Tale considerazione ha portato la giurisprudenza ad affermare che per attivare l'esecuzione fosse necessario che la parte, eventualmente lesa, agisse nuovamente, attraverso un ulteriore processo di cognizione, volto ad accertare gli effettivi esborsi, per ottenere un ulteriore titolo esecutivo giudiziale valido.

Infatti, nella sentenza 1758/2008, la Corte di cassazione afferma che *«Il provvedimento giudiziario con cui in sede di separazione personale si stabilisca, ai sensi dell'art. 155 c.c., comma 2, quale modo di contribuire al mantenimento dei figli, che il genitore non affidatario paghi, sia pure pro quota, le spese straordinarie relative ai figli, richiede, nell'ipotesi di non spontanea attuazione da parte dell'obbligato, al fine di legittimare l'esecuzione forzata, stante il disposto dell'art. 474 c.p.c., comma 1, un ulteriore intervento del giudice, volto ad accertare l'avveramento dell'evento futuro e incerto cui*

è subordinata l'efficacia della condanna, ossia la effettiva sopravvenienza degli specifici esborsi contemplati dal titolo e la relativa entità, non suscettibili di essere desunte sulla base degli elementi di fatto contenuti nella prima pronuncia».

Tale principio secondo cui sarebbe necessario un ulteriore accertamento degli esborsi effettivamente sostenuti dal coniuge affidatario è giustificato, per l'appunto, dal fatto che, non essendo gli stessi preventivamente determinabili nel provvedimento di separazione, si necessita di un ulteriore titolo esecutivo valido e soprattutto fornito dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità¹⁵². Come abbiamo detto, infatti, non è solo incerto il *quantum* della prestazione, ma anche l'*an*, quindi il giudice sarà tenuto a verificare, per l'appunto, l'avveramento dell'evento futuro e incerto da cui nasce l'esigenza del titolo esecutivo.

Tuttavia, la giurisprudenza di merito¹⁵³ e quella di legittimità, con la Sentenza 11316/2011, hanno temperato questo principio precedentemente affermato¹⁵⁴, secondo

¹⁵² Giudice di pace di Bari, 31/01/2009 «*Con riguardo al rimborso delle spese straordinarie scolastiche riguardanti il figlio minore, affidato, in regime di separazione, ad uno dei coniugi e con quest'ultimo convivente, va dichiarato nullo il precetto di pagamento azionato sulla scorta di un titolo esecutivo costituito dal mero verbale di separazione consensuale omologato dal Tribunale, stante l'assoluta genericità del titolo, statuente in maniera del tutto astratta e generica il rimborso del 50% delle spese straordinarie a carico del genitore non affidatario, e, quindi, da considerarsi non avente connotazione specifica di titolo esecutivo, laddove la creditrice avrebbe, prima di tutto, dovuto munirsi di uno specifico titolo esecutivo promuovendo un'azione a tanto diretta, e, solo dopo avere ottenuto tale titolo, intimare il precetto di pagamento*»;

¹⁵³ Trib. Piacenza, 02-02-2010, in *Foro pad.*, 2010, I, 835; *Giur. merito*, 2011, 992, «*I provvedimenti provvisori emessi nell'ambito del giudizio di separazione o di divorzio assumono l'efficacia di titoli esecutivi solo allorquando, così come prescritto dall'art. 474, 1° comma, c.p.c., risultano relativi a crediti certi liquidi ed esigibili, tramite indicazione di una specifica somma, determinata o determinabile nel suo ammontare; nel caso invece di generica condanna al pagamento delle «spese straordinarie», non può ritenersi che il provvedimento provvisorio assuma le vesti di un titolo esecutivo; pertanto, in tal caso e nell'ipotesi di non spontanea attuazione da parte dell'obbligato, non può procedersi direttamente al precetto; ma al fine di legittimare l'esecuzione forzata, è necessario sollecitare un ulteriore intervento del giudice, ad es. tramite ricorso per decreto ingiuntivo, volto ad accertare l'avveramento dell'evento futuro e incerto cui è subordinata l'efficacia della condanna, ossia l'effettiva sopravvenienza degli specifici esborsi contemplati dal titolo e la relativa entità, non suscettibili di essere desunte sulla base degli elementi di fatto contenuti nella prima pronuncia; i motivi che, ex art. 92, 2° comma, c.p.c., consentono la compensazione almeno parziale delle spese di lite, sono integrati sia dalla palese sproporzione tra l'interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste; sia da un comportamento processuale commendevole, irragionevole ed estremamente litigioso*»; nello stesso senso cfr.

¹⁵⁴ B. CAPPONI, *Manuale di diritto dell'esecuzione civile*, Torino, 2017, 182, «*Sulla questione che ha un'evidente portata pratica, si sono formati nel tempo due diversi orientamenti giurisprudenziali: uno "rigoroso", secondo cui il verbale di separazione non può costituire titolo esecutivo per il pagamento degli oneri di mantenimento della prole successivamente maturati, se questi non siano stati accertati e quantificati con altro titolo giudiziale; e un secondo orientamento "liberale", secondo cui il verbale può*

cui è necessario un ulteriore giudizio cognitivo volto all'ottenimento di un valido titolo esecutivo, riferendolo soltanto all'ipotesi delle spese straordinarie¹⁵⁵ e che non siano mediche o scolastiche ordinarie¹⁵⁶.

Nella pronuncia del 2011, infatti, si evidenzia la necessità di procedere a un nuovo giudizio solo ed esclusivamente in relazione ai casi di spese straordinarie che siano completamente imprevedibili e quindi non quantificabili preventivamente. Tenzialmente, infatti, vige il principio secondo cui un soggetto non può agire per ottenere un titolo esecutivo inerente al medesimo oggetto, per lo meno quando il primo documento di legittimazione sia determinato o determinabile attraverso criteri oggettivi o contenuti nel titolo stesso, poiché l'interesse ad agire si esaurisce¹⁵⁷.

sempre costituire valido titolo esecutivo purché il precettante produca, ai fini esecutivi, la documentazione giustificativa degli esborsi sostenuti».

¹⁵⁵ Cass. Civ., Sez. III, 11316/2011 «*ed è poi vero che questa stessa Corte ha affermato che il provvedimento giudiziario con cui in sede di separazione personale si stabilisca, ai sensi dell'art. 155 c.c., comma 2, quale modo di contribuire al mantenimento dei figli, che il genitore affidatario paghi, sia pure pro quota, le spese straordinarie (senza altra specificazione) relative ai figli, richiede, nell'ipotesi di non spontanea attuazione da parte dell'obbligato ed al fine di legittimare l'esecuzione forzata, stante il disposto dell'art. 474 c.p.c., comma 1, un ulteriore intervento del giudice, volto ad accertare l'avveramento dell'evento futuro e incerto cui è subordinata l'efficacia della condanna, ossia l'effettiva sopravvenienza degli specifici esborsi contemplati dal titolo e la relativa entità, non suscettibili di essere desunte sulla base degli elementi di fatto contenuti nella prima pronuncia (Cass. 28 gennaio 2008, n. 1758); e tuttavia evidenti minimali esigenze di effettività della tutela del titolare del particolare credito alimentare di cui si discute impongono, ad avviso del collegio e se non altro con riferimento allo specifico caso in esame, di escludere l'applicazione di tale rigorosa conclusione alle spese mediche e scolastiche ordinarie, in sè sole considerate (quali quelle per cui pacificamente è causa nel caso di specie e con esclusione quindi di spese "straordinarie" intese in senso residuale ed onnicomprensivo) e se opportunamente documentate, perché il titolo esecutivo originario riguarda un credito comunque certo ab origine, oggettivamente determinabile e liquidabile sulla base di criteri oggettivi;*»;

¹⁵⁶ Cass. Civ., Sez. III, 11316/2011, «*e tuttavia evidenti minimali esigenze di effettività della tutela del titolare del particolare credito alimentare di cui si discute impongono, ad avviso del collegio e se non altro con riferimento allo specifico caso in esame, di escludere l'applicazione di tale rigorosa conclusione alle spese mediche e scolastiche ordinarie, in sè sole considerate (quali quelle per cui pacificamente è causa nel caso di specie e con esclusione quindi di spese "straordinarie" intese in senso residuale ed onnicomprensivo) e se opportunamente documentate, perché il titolo esecutivo originario riguarda un credito comunque certo ab origine, oggettivamente determinabile e liquidabile sulla base di criteri oggettivi;*»;

¹⁵⁷ Cass. Civ., Sez. III, 11316/2011, «*per principio generale, il creditore che abbia ottenuto una pronuncia di condanna nei confronti del debitore ha esaurito il suo diritto di azione e non può, per difetto di interesse, richiedere ex novo un altro titolo (quale il decreto ingiuntivo) contro il medesimo debitore per lo stesso titolo e lo stesso oggetto, benché all'imprescindibile condizione che l'oggetto della condanna sia idoneamente delimitato e quantificato (tra le altre, in ordine agli obblighi idoneamente identificati in un simile provvedimento: Cass. 10 settembre 2004, n. 18248; Cass. 30 giugno 2006, n. 15084), o, a tutto concedere, delimitabile o quantificabile in forza di elementi idoneamente indicati nel titolo stesso ed all'esito di operazioni meramente materiali o aritmetiche (tra le molte: Cass. 8 luglio 1977, n. 3050; Cass. 1 giugno 2005, n. 11677; Cass. 2 aprile 2009, n. 8067);*»;

Nonostante queste pronunce e in particolare quella della Cassazione abbiano temperato il rigoroso principio secondo cui si deve agire necessariamente per l'accertamento dei presupposti del titolo esecutivo, di recente, la giurisprudenza di merito ha di nuovo propeso per un'interpretazione più rigida, affermando la necessità di verificare alcuni elementi inerenti alla pretesa creditoria. Il Tribunale di Roma, con la sentenza, 04/03/2020 n.4677, ha infatti affermato che *«In materia di assegno di mantenimento, nel caso in cui il coniuge onerato alla contribuzione delle spese straordinarie, sia pure pro quota, non adempia, al fine di legittimare l'esecuzione forzata, occorre adire nuovamente il giudice affinché accerti l'effettiva sopravvenienza degli specifici esborsi contemplati dal titolo e la relativa entità. Ne consegue la necessità di un ulteriore accertamento giudiziale volto a verificare l'andamento della pretesa creditoria, sia sotto il profilo dell'effettività della spesa, sia sotto il profilo dell'esistenza del previo accordo tra i genitori; presupposti, questi, che non sono né determinati né determinabili sulla base del mero verbale di separazione e con un semplice calcolo matematico e che richiedono inevitabilmente nuove valutazioni di merito»*;

Risulta chiaro, dunque, che le spese di mantenimento spesso non siano quantificate e che quindi il titolo che le contiene non possa essere considerato certo e liquido.

Tuttavia, è necessario fare una distinzione tra i tipi di esborsi al quale è tenuto il genitore non affidatario.

Le spese si distinguono, infatti, in ordinarie e straordinarie, anche se tale suddivisione non è sempre agevole e il confine che le separa non è decisamente netto. Tale suddivisione appare, tuttavia, utile in quanto le prime, sebbene non siano sempre determinate (né, talvolta, determinabili) risultano essere più frequentemente e agevolmente quantificabili, proprio in relazione alla loro "normalità".

Quest'ultime consistono in esborsi che riguardano la vita quotidiana e rispecchiano le esigenze giornaliere della prole.

È quindi evidente che in tal caso il giudice della cognizione, chiamato a pronunciarsi sulle spese ordinarie, sia astrattamente in grado di definire preventivamente il preciso ammontare delle stesse e non solo la quota di ripartizione tra i coniugi. Si potrebbe quindi affermare che, nell'ipotesi di questi esborsi, l'illiquidità eventuale del titolo derivi da un'imprecisione nella sua formazione e non sia data da cause fisiologiche inerenti all'impossibilità di stabilire preventivamente la quantificazione delle spese. Tuttavia, secondo la dottrina, come abbiamo accennato, anche questi importi, seppure ordinari,

non sono sempre determinabili a priori¹⁵⁸ e quindi può capitare che il titolo sia comunque illiquido e si necessiti di un ulteriore intervento cognitivo.

Per le spese straordinarie, invece, non si può dire lo stesso. Esse, infatti, sono esborsi, per loro natura, del tutto imprevedibili, che non permettono in alcun modo al giudice una determinazione preventiva dell'ammontare e perciò provocano inevitabilmente l'illiquidità del titolo¹⁵⁹. Pensiamo ad esempio al caso in cui un figlio debba subire un intervento chirurgico estemporaneo e non chiaramente previsto nelle spese ordinarie. In tal caso, ogni coniuge dovrebbe provvedere a dare la sua parte, tuttavia, senza che quello affidatario e, quindi, creditore, possa avere un titolo esecutivo contenente l'importo di tale esborso, per procedere all'esecuzione in caso di inadempimento. Anche in questa circostanza, infatti, ci troviamo di fronte a una situazione in cui il titolo esecutivo non è liquido e certo, ma non per mancanza del giudice o per difetti nella formazione dello stesso, bensì a causa dell'oggettiva impossibilità di definirne a priori tutti i requisiti essenziali.

Data l'evidente incertezza e illiquidità dei provvedimenti che stabiliscono le spese straordinarie di mantenimento, come appunto il verbale di separazione, con cui si determina evidentemente una condanna in futuro, ci si chiede quindi se essi possano essere davvero considerati titoli esecutivi.

Possiamo quindi affermare che, nonostante sia difficile distinguere nettamente le spese ordinarie da quelle straordinarie, gran parte della giurisprudenza opta per una diversa soluzione in base alla loro natura.

Nel caso delle spese ordinarie, quindi, abbiamo un titolo pienamente esecutivo, nonostante talvolta esso sia illiquido. Infatti, come abbiamo precedentemente affermato, non sempre questi esborsi vengono effettivamente quantificati, nonostante l'astratta

¹⁵⁸ D. DALFINO, *Spese "ordinarie" e "straordinarie" in favore della prole ed esecutività del provvedimento di condanna emesso in sede di separazione dei coniugi*, in Riv. Esec. Forz., 2012, nota a sent., «In secondo luogo, in ordine alle prime non è senz'altro vero che il credito sia "comunque certo ab origine, oggettivamente determinabile e liquidabile sulla base di criteri oggettivi"»;

¹⁵⁹ Tribunale Salerno, 09/07/2010 «Il decreto di omologazione della separazione consensuale costituisce in astratto titolo esecutivo, ma non può fondare la richiesta di rimborso per somme dovute a titolo di spese straordinarie a causa della incertezza ed illiquidità del credito che si pretende di attuare a tale titolo, le suddette spese, di importo non preventivamente stabilito, possono essere determinate caso per caso a seconda delle esigenze concrete, e possono quindi essere oggetto di esecuzione forzata solo previo accertamento giudiziale della esistenza del credito e della sua esatta quantificazione. Ne deriva l'ammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo volto ad accertare l'avveramento dell'evento futuro e incerto cui è subordinata l'efficacia della condanna di al rimborso delle spese straordinarie, ossia l'effettiva sopravvenienza degli specifici esborsi contemplati dal titolo e la relativa entità»;

possibilità di farlo. Tuttavia, la giurisprudenza ammette che tale documento di legittimazione sia valido ed efficace, qualora sia possibile presentare la documentazione idonea a provare tali esborsi.

Nell'ipotesi di spese straordinarie, invece, rileva chiaramente l'illiquidità del titolo, causata dall'impossibilità oggettiva di procedere alla loro quantificazione. In tal caso, quindi, la giurisprudenza non ritiene, per la maggior parte, che il provvedimento contenente tali esborsi sia già titolo esecutivo e richiede necessariamente un nuovo documento di legittimazione che ne quantifichi l'ammontare.

Non è chiaro perché, in merito alle spese ordinarie, sia possibile provvedere a una quantificazione successiva, attraverso una documentazione comprovante gli effettivi esborsi, mentre nel caso delle spese straordinarie ciò sia precluso¹⁶⁰. Tale dubbio permane in dottrina, anche in relazione alla possibilità, da un lato, di stabilire gli importi ordinari, e, dall'altro, l'impossibilità oggettiva di stabilire, invece, quelli straordinari.

5. Conclusioni

L'inserimento di ipotesi di condanna in futuro nel nostro ordinamento ha quindi permesso di ottenere una tutela sicuramente più rapida e, perciò, più effettiva. Analogamente alle misure coercitive, anche in questo caso il creditore ottiene una tutela molto prima che la violazione sia perpetrata, al fine di garantirgli di poter agire immediatamente *in executivis*.

Sebbene lo scopo specifico delle due tutele sia differente, le affinità derivano proprio dalla funzione generica che esse perseguono: l'effettività della tutela giurisdizionale. Il tentativo di riduzione delle tempistiche e il vantaggio garantito al creditore sono infatti presenti in entrambe, nella stessa forma.

¹⁶⁰D. DALFINO, *Spese "ordinarie" e "straordinarie" in favore della prole ed esecutività del provvedimento di condanna emesso in sede di separazione dei coniugi*, in Riv. Esec. Forz., 2012, nota a sent., «Si legge in motivazione che la quantificazione è «oggettivamente agevole, una volta conseguita la loro prova con documentazione di spesa rilasciata da strutture pubbliche - attesa la natura della funzione da esse esercitata e la particolare attendibilità da riconoscersi, in via di principio e impregiudicata la possibilità di una loro contestazione, ai documenti da esse rilasciati - o da altri soggetti che siano specificamente indicati nel titolo o concordati preventivamente tra i coniugi». Non si vede, però, per quale ragione la medesima conclusione, in astratto, non possa essere raggiunta nell'ipotesi di spese "straordinarie" effettuate dal genitore affidatario e non rimborsate (sia pure pro quota)»;

La differenza tra le misure coercitive e la condanna in futuro è, però, evidente. Nel primo caso, infatti, vi è un provvedimento condannatorio accessorio rispetto a una prestazione principale. Nel secondo, invece, vi è esclusivamente una condanna alla prestazione principale e quindi un solo titolo esecutivo.

Inoltre, confrontando le misure coercitive con le ipotesi più frequenti di condanna in futuro, cioè quelle inerenti alle prestazioni periodiche, possiamo facilmente notare come in quest'ultime, in realtà una violazione vi sia già stata, sebbene il provvedimento si riferisca a quelle future ed eventuali.

Tuttavia, nonostante alcune diversità funzionali e formali, il problema che si pone è il medesimo in entrambe e consiste nella concessione, da parte di un giudice, di un titolo, pienamente esecutivo, prima che una violazione del diritto sia stata attuata; di conseguenza, il documento di legittimazione, in entrambi i casi, risulta essere incerto e illiquido, data l'impossibilità di determinarne preventivamente i requisiti della pretesa in esso contenuto.

Nella condanna in futuro, come abbiamo accennato, la concessione di un preventivo titolo per l'esecuzione, cioè prima che si verifichi effettivamente la violazione del diritto, ha la funzione di consentire all'attore di non dover sopportare le tempistiche di un lungo processo di cognizione e di ricevere, quindi, una tutela più immediata.

Tuttavia, la proiezione verso il futuro di un tale tipo di provvedimento provoca inevitabilmente la sua incertezza. Non potendo, infatti, prevedere i comportamenti che saranno tenuti dall'eventuale convenuto, il giudice deve basarsi sulla possibilità dell'avvenimento di un evento futuro e soprattutto incerto, concedendo una condanna del tutto ipotetica.

Infatti, riferendomi alle ipotesi specifiche, egli non potrà sapere se il conduttore abbandonerà l'immobile locato, né se il genitore affidatario pagherà l'assegno di mantenimento. Allo stesso modo, il giudice non potrà nemmeno prevedere nello specifico l'eventuale ammontare di un assegno che comprende spese non ancora determinabili.

L'impossibilità di stabilire preventivamente alcuni elementi essenziali di tali provvedimenti è data proprio dalla proiezione verso il futuro degli stessi e dalla assenza di una violazione che indichi con precisione il diritto leso.

Ciò, di conseguenza, si riversa sulla natura di questo provvedimento che, sebbene sia idoneo per legge a costituire titolo esecutivo, non ne possiede i requisiti.

Non si può, infatti, affermare che un tale documento di legittimazione sia certo, né tantomeno liquido, non contenendo alcun elemento che nello specifico possa determinare l'*an* e il *quantum* della prestazione.

La giurisprudenza, nel tempo, ha tuttavia tentato di risolvere le questioni inerenti alla mancanza di certezza e liquidità dei provvedimenti contenenti una condanna in futuro, facendo leva sulla possibilità di determinarne il contenuto attraverso differenti espedienti.

Ancora una volta, si è fatto riferimento alla possibilità di integrare il titolo attraverso l'attività del creditore, con l'autoliquidazione. Egli, infatti, è chiamato a stabilire nel titolo ogni requisito essenziale del diritto ivi contenuto.

Inoltre, in alcuni casi, tale autoliquidazione si richiede che sia comprovata da documenti esterni al titolo, rifacendosi nuovamente anche all'eterointegrazione del documento di legittimazione, come nel caso, ad esempio dei crediti di mantenimento straordinari, riferiti a spese mediche e scolastiche.

Nonostante la giurisprudenza abbia tentato di risolvere le questioni inerenti alla certezza e la liquidità dei provvedimenti contenenti una condanna in futuro, attraverso tali strumenti, tuttavia, permangono ancora gravi dubbi in merito alla loro qualificazione come titoli esecutivi. Infatti, risulta difficile conciliare le peculiarità di tali documenti con i requisiti essenziali previsti dall'art. 474 c.p.c.. L'assenza totale di una violazione pregressa e l'impossibilità oggettiva di determinare l'ammontare dell'eventuale credito cozzano inevitabilmente con l'idea di certezza e liquidità che sono state espresse precedentemente.

Sebbene le soluzioni affermate dalla giurisprudenza possano essere valide, tuttavia, è evidente che si pongano in evidente contrasto con la logica per cui al diritto contenuto nel titolo esecutivo sono stati attribuiti dei requisiti e alla funzione stessa che invece dovrebbe avere il precetto.

Il diritto contenuto nel titolo dovrebbe, infatti, essere caratterizzato da una serie di elementi tali da determinarne l'autosufficienza, al fine di velocizzare la macchina della giustizia e scongiurare, per quanto possibile, esecuzioni ingiuste. La mancanza di tali requisiti, dunque, minaccia un intero sistema basato proprio sulla certezza di un titolo che viene dichiarato immediatamente esecutivo, senza un previo accertamento, proprio a causa del possesso di tali caratteristiche.

Inoltre, il precetto, come abbiamo precedentemente affermato, non dovrebbe avere una funzione integrativa, bensì esplicativa di ciò che già è contenuto nel titolo stesso.

Si può quindi affermare che con la previsione di una condanna in futuro che non può essere certa *ab origine* ci si sta allontanando dall'idea tradizionale di titolo esecutivo, come documento in possesso di quei requisiti essenziali che legittimano l'azione.

CONCLUSIONI

1. La struttura del processo esecutivo

A conclusione dell'analisi svolta si può affermare che l'ordinamento giuridico ha introdotto il processo esecutivo per garantire una tutela che fosse il più effettiva possibile, contemperando gli opposti interessi in gioco.

La sua struttura risponde infatti a esigenze sia di carattere generale, come il tentativo di riduzione delle tempistiche richieste per ottenere una tutela, sia specifiche, che variano a seconda della violazione perpetrata, del diritto da attuare e del tipo di titolo posto a fondamento dell'esecuzione.

Per quanto riguarda le esigenze generali, è evidente che il legislatore abbia optato per una scelta che rendesse immediata la possibilità di tutela del creditore, posticipando a un momento successivo le eventuali doglianze del debitore. Il processo esecutivo è infatti focalizzato completamente sul titolo, quale documento di legittimazione all'esecuzione, anche se privo di un controllo cognitivo preventivo.

La sua esecutività, per l'appunto, è data soltanto dal possesso di alcune caratteristiche, inerenti tanto al titolo, quanto al diritto in esso contenuto, ritenute in grado di creare i presupposti di fondo per concretizzare una pretesa quanto più probabilmente esistente. Nel nostro ordinamento, infatti, non si ritiene necessario un accertamento cognitivo preliminare, né funzionale alla creazione del titolo stesso, né preventivo rispetto alla sua utilizzazione. Oltre ai titoli giudiziali, che inevitabilmente sono frutto di un processo di cognizione, ci sono infatti moltissimi titoli di formazione stragiudiziale che non possono certamente vantare questa caratteristica. L'esecuzione è quindi basata interamente su un documento di legittimazione caratterizzato da elementi tali per cui essa possa essere attivata a prescindere da qualsiasi verifica cognitiva preventiva.

Sebbene tale verifica possa rivelarsi utile a scongiurare le ipotesi più lampanti di esecuzioni ingiuste e possa considerarsi l'iter naturale della tutela giurisdizionale, dato il collegamento fisiologico tra processo di cognizione ed esecuzione, la proliferazione dei titoli stragiudiziali, che ne sono privi, e la necessità di ottenere una più rapida tutela esecutiva hanno infatti portato a svalutare l'importanza di un accertamento preliminare della pretesa creditoria.

In effetti, sebbene il processo di cognizione, preventivo rispetto alla concessione del documento di legittimazione, possa astrattamente garantire una maggior certezza del diritto, tale verifica non assicura di eseguirne una esistente, non potendone garantire l'attualità. Infatti, dato il trascorrere del tempo tra la concessione del titolo e, quindi, tra l'accertamento cognitivo, e l'esecuzione, non si può escludere la sopravvenienza di successivi eventi modificativi, estintivi o impeditivi del diritto. Solo una verifica contestuale all'esecuzione potrebbe infatti scongiurare la possibilità di attuare una pretesa giusta, nei termini descritti dal titolo.

Tuttavia, il nostro ordinamento non ha voluto strutturare il processo esecutivo in questo modo, proprio al fine di garantire al creditore di poter agire immediatamente e posticipare solo a un momento successivo e, soprattutto, eventuale l'accertamento del suo diritto.

Questa struttura, di conseguenza, evidenzia l'importanza di due momenti essenziali della tutela esecutiva: la formazione del titolo e le opposizioni.

Per quanto riguarda il primo, è necessario che il diritto contenuto nel titolo sia quanto più definito e, quindi, in possesso del triplice requisito di certezza, liquidità ed esigibilità. Se ci poniamo, infatti, nell'ottica del legislatore, che ha posticipato a un momento successivo le possibili opposizioni e ha, oltretutto, voluto eliminare ogni elemento cognitivo dall'esecuzione, ci rendiamo conto di quanto sia fondamentale che la pretesa sia almeno definita negli elementi basilari per la sua attuazione. Non potendo il giudice dell'esecuzione operare un controllo pregnante sul titolo, infatti, si rivela di fondamentale importanza che le caratteristiche della pretesa in esso contenuta risultino chiaramente dal documento stesso.

Per quanto riguarda le opposizioni, invece, appare evidente che esse siano l'unico luogo in cui veramente possa essere accertata l'attuale esistenza del diritto contenuto nel titolo. Queste sono lo strumento attraverso il quale il debitore può far valere ogni possibile doglianza e demolire, eventualmente, quella rigida astrattezza che permette al titolo di rappresentare una pretesa a prescindere dalla sua reale esistenza.

Anche la struttura delle opposizioni, infatti, risponde alle chiare esigenze dettate di quella appena descritta del processo esecutivo. I giudizi oppositivi sono infatti accompagnati dalla possibilità di sospendere l'esecuzione, a processo già iniziato, o preliminarmente l'efficacia esecutiva del titolo, in modo tale da evitare che il creditore agisca più volte in forza dello stesso titolo.

L'interruzione temporanea del processo, nel senso atecnico del termine, risulta essere quindi una garanzia necessaria ad assicurare che, nell'attesa dell'esito del giudizio cognitivo endoesecutivo, non si attui un diritto inesistente. Tuttavia, tale sospensione può essere concessa solo a processo esecutivo iniziato, pregiudicando gravemente la situazione del debitore. Per questo motivo è stata introdotta anche la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, per evitare che il creditore, in possesso di un documento di legittimazione eventualmente viziato formalmente o sostanzialmente, possa procedere ulteriormente a una nuova esecuzione.

Le opposizioni sono quindi fondamentali a garantire al debitore di poter far valere, anche se in un momento solo successivo, le sue eccezioni in merito alla pretesa di cui è richiesta l'attuazione.

2. L'importanza della certezza e liquidità del diritto consacrato nel titolo

Come abbiamo precedentemente accennato, oltre alle opposizioni, è fondamentale il momento della formazione del titolo poiché è necessario che esso contenga un diritto certo, liquido ed esigibile, in modo tale che tale documento non rappresenti una pretesa indeterminata.

Queste caratteristiche svolgono, infatti, alcune funzioni essenziali.

Innanzitutto, esse rendono la pretesa contenuta nel titolo sufficientemente definita, evitando la necessità che il giudice dell'esecuzione debba procedere ad analisi cognitive, che sono totalmente estranee ai suoi poteri, per determinarne il contenuto. D'altronde, se l'ufficio esecutivo dovesse provvedere a giudicare l'intrinseco di ogni titolo si otterrebbe un inevitabile allungamento delle tempistiche per l'attuazione della pretesa, oltre alla moltiplicazione dei giudizi, e sicuramente non si garantirebbe, di conseguenza, una tutela effettiva. Inoltre, la mancanza di un controllo preventivo e pregnante sul titolo nel momento della sua attuazione, rende ancora più necessaria la presenza di tali caratteristiche.

In secondo luogo, certezza, liquidità ed esigibilità sono i tre fondamentali requisiti che, definendo la pretesa in modo sufficientemente specifico, rendono il titolo astratto e

autonomo. Quest'ultimo, infatti, data la funzione che deve svolgere, e cioè quella di legittimare l'esecuzione, a prescindere dall'esistenza di un controllo cognitivo preventivo, deve quantomeno fornire una minima sicurezza sul diritto che contiene e sulla sua attuabilità materiale. Infatti, sebbene il titolo sia astratto proprio in quanto legittima la pretesa a prescindere dalla sua attualità, ciò non significa che quest'ultima possa essere completamente indeterminata nel suo contenuto.

È chiaro, quindi, che tali caratteristiche non assicurano che la pretesa sia attuale, perché possono garantirlo solo al momento della loro formazione, senza poter prevedere eventuali fatti sopravvenuti nell'arco temporale successivo, fino alla materiale attuazione del titolo stesso.

Tuttavia, tali requisiti sono comunque necessari a evitare le più ingiuste concretizzazioni di diritti che sono formalmente viziati o sostanzialmente inesistenti. Infatti, dato l'inevitabile trascorrere del tempo tra la formazione del titolo, qualunque essa sia, e l'inizio di un'eventuale esecuzione, niente potrebbe garantire che tale titolo contenga un diritto attuale, immune dalle ipotesi di avvenimenti estintivi, impeditivi o modificativi sopravvenuti. Solo un accertamento successivo, da parte del giudice dell'esecuzione, potrebbe assicurare che il diritto sia attuale, ma ciò è escluso nel nostro ordinamento, che ha scelto di posticipare a un momento solo eventuale e all'interno di parentesi cognitive le eccezioni sollevabili dal debitore. Per questo motivo, le opposizioni hanno un'importanza vitale nel sistema italiano e sono l'unica sede in cui si possono contestare tutti i vizi formali e/o sostanziali del titolo stesso.

Si potrebbe quindi affermare che la presenza dei suddetti requisiti riesca in qualche modo a scongiurare almeno la proliferazione dei più pretestuosi giudizi di opposizione, che, potendo essere immediatamente rigettati, non menomerebbero l'effettività della tutela giurisdizionale. Senza i requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità, invece, aumenterebbero evidentemente a dismisura i tentativi di fermare definitivamente l'esecuzione.

Tuttavia, uno dei principali problemi che si pone in merito a tali caratteristiche del diritto contenuto nel titolo è proprio la loro definizione specifica. Non è infatti chiaro quale sia il preciso significato di ognuno di questi requisiti e, soprattutto in relazione alla distinzione e qualificazione stessa della certezza e della liquidità, vi sono innumerevoli dubbi e interpretazioni.

Nonostante le varie versioni possano fornire definizioni differenti dei requisiti della pretesa ex art. 474 c.p.c., vi è però un dato comune a prescindere dall'interpretazione adottata: spesso, tali caratteristiche del diritto mancano. Ciò si può affermare poiché, sebbene vi siano differenti versioni del significato di questi requisiti, il loro fine è sempre il medesimo e cioè definire gli elementi essenziali della pretesa, affinché il giudice dell'esecuzione possa attuarla senza ulteriori accertamenti cognitivi. Quindi nonostante le scuole di pensiero che si sono create attorno a tale norma, a livello pratico si può comprendere quando il diritto non è sufficientemente dettagliato.

Infatti, capita spesso che vengano proposti dei giudizi di opposizione proprio in ragione delle lacune che la pretesa contenuta nel titolo presenta.

Per tale motivo, appare, inoltre, sconsigliabile eliminare¹⁶¹ un controllo preventivo, come quello della spedizione in forma esecutiva del titolo che, sebbene sia ritenuto da gran parte della dottrina e della giurisprudenza meramente formale, in realtà è, nella pratica, molto più penetrante di quello che sembra.

Un tale controllo, infatti, risulta essere un primo e unico filtro di verifica del titolo giudiziale e di formazione amministrativa, che può prevenire facilmente la richiesta di molte opposizioni e, quindi, alleggerire la macchina della giustizia.

Il recente dibattito per l'eliminazione di questo controllo può quindi risultare drammatica per un sistema in bilico tra l'assenza di verifiche preventive e l'esecutività immediata dei titoli.

Spesso capita che i diritti contenuti nei documenti di legittimazione non presentino i requisiti richiesti dalla legge e ciò ha portato la giurisprudenza a intervenire, per trovare soluzioni che potessero "salvare" tutti questi documenti incerti, determinandone in altro modo il contenuto.

Bisogna però precisare che i requisiti più discussi e più spesso mancanti sono la certezza e la liquidità, la cui distinzione rimane ancora dubbia. Inoltre, tali espedienti riguardano solamente i titoli di formazione giudiziale, in relazione ai quali è possibile intervenire per la determinazione degli elementi mancanti.

¹⁶¹ *Relazione Commissione per l'elaborazione di proposte di interventi in materia di processo civile e di strumento alternativi*, Pres. Prof. Francesco Paolo Luiso, in www.judicium.it, 2021

3. Ipotesi patologiche di incertezza del diritto consacrato nel titolo

Per ovviare a tale problema dell'indeterminatezza dei titoli, quindi, il primo passo fatto dalla giurisprudenza è stato inerente alla specificazione dell'ammontare da conferire, quando la prestazione consista in un credito pecuniario. Spesso capita, infatti, che non venga indicato con precisione nel titolo l'importo definitivo per cui si agisce. A tal proposito la giurisprudenza ha quindi dichiarato che, in questa ipotesi, un titolo non possa essere considerato illiquido, ma che si debba procedere a un mero calcolo aritmetico per determinarne l'ammontare.

Sebbene tale procedura disattenda, in parte, quel requisito che corrisponde alla liquidità, che richiede, teoricamente, la specificazione dell'importo complessivo per cui si agisce, non ha posto particolari problemi o contestazioni, in quanto si tratta solo di operare un calcolo attraverso una serie di elementi contenuti nel titolo stesso. Si può quindi ritenere accettabile che, sebbene un titolo non sia liquido nel senso più formale del termine, possa essere successivamente liquidato, ma solo in quanto tutti gli elementi necessari per farlo sono contenuti nel titolo stesso.

Sebbene sia evidente che, qualora sia possibile, sarebbe preferibile che il calcolo fosse fatto direttamente al momento della formazione del titolo, non pone particolari problemi che venga determinato successivamente. Infatti, se il documento di legittimazione non possiede la quantificazione dell'ammontare complessivo, ma contiene ad esempio i dati necessari definirlo, come il numero delle retribuzioni da conferire al lavoratore illegittimamente licenziato, non è assurdo pensare di poter effettuare successivamente il calcolo.

Tuttavia, tale procedura non ha risolto sicuramente ogni problema di lacuna dei requisiti del titolo perché molti altri erano i casi di documenti incerti, non aggirabili con questo metodo.

Dall'autointegrazione, cioè dal completamento dei requisiti del diritto contenuto nel titolo attraverso elementi interni al documento stesso, si è quindi passati all'ipotesi della eterointegrazione del titolo. Tale procedimento consiste nel completare i requisiti mancanti del diritto, ivi contenuto, con anche elementi esterni al documento di legittimazione. Un esempio lampante di questa procedura è l'integrazione del

dispositivo della sentenza con tutti i documenti acquisiti al processo, tali da permettere la determinazione di elementi mancanti che il giudice non inserisce, volutamente all'interno del titolo stesso.

Questa pratica, diversamente dalla prima descritta, invece, ha legittimamente generato accesi dibattiti e contestazioni soprattutto da parte della dottrina.

Ed è proprio a questo punto che si è innescata la crisi di un sistema basato su principi che, nella pratica attuale, vengono disattesi costantemente. Infatti, l'integrazione del titolo attraverso documenti esterni ad esso ha creato non poche disfunzioni nel processo esecutivo a cui difficilmente si può rimediare.

La prima disfunzione è proprio la mancanza dei requisiti richiesti dall'art. 474 c.p.c.. Sebbene si possa eccepire che anche nel caso dell'autointegrazione manchi la liquidità, ciò non è del tutto vero, poiché dipende dalla nozione che si ha di liquidità. Infatti, si potrebbe tranquillamente ritenere liquido un titolo che contenga al suo interno ogni elemento essenziale alla quantificazione dell'importo, poiché la liquidità potrebbe non significare necessariamente che l'ammontare sia espresso esplicitamente e chiaramente all'interno del documento. Si può quindi ritenere liquido anche un diritto la cui quantificazione, sebbene non espressamente esplicitata, sia desumibile attingendo a elementi interni al titolo che lo contiene.

Nell'eterointegrazione, invece, ciò non è possibile. La stessa parola indica infatti che gli elementi a cui si attinge non sono contenuti nel titolo stesso, bensì sono del tutto esterni ad esso e quindi non si può affermare, nemmeno attraverso un'interpretazione estensiva, che il diritto in esso consacrato possieda i requisiti richiesti dalla legge. Ciò pone un'evidente seconda disfunzione, a dir poco fondamentale: la compromissione dei requisiti dell'astrattezza e dell'autonomia del titolo. Un titolo, infatti, non è per nulla autonomo se può essere integrato con elementi extratestuali, né tantomeno può legittimare un'esecuzione senza che la pretesa venga preventivamente definita negli elementi minimi essenziali ad attuarla.

Senza quei requisiti, infatti, ancora una volta, il giudice dell'esecuzione, chiamato ad attuare diritti certi e non ad accertare diritti, sarebbe invece spinto dalla necessità di compiere delle verifiche, per definire proprio quegli elementi necessari ad attuare materialmente una pretesa di cui non si conoscono i dettagli.

Ciò, di conseguenza, comporta innanzitutto uno stravolgimento del sistema, diviso nettamente tra cognizione ed esecuzione, e, in seconda analisi, un rallentamento

inevitabile della giustizia, incapace di garantire, in tal modo, una tutela effettiva. Le analisi cognitive successive, non comprese nelle opposizioni, sono infatti il miglior modo per allungare gravemente le tempistiche di attuazione di un diritto che dovrebbe già essere certo.

L'eterointegrazione porterebbe quindi a chiare conseguenze negative sul processo di esecuzione, diversamente pensato dal legislatore che, nel definire i requisiti contenuti nel titolo, ha sicuramente voluto sottolineare la natura di linea di delimitazione tra esecuzione e cognizione.

In ogni caso, ciò che preme sottolineare, è che in tali ipotesi di integrazione extratestuale, non siamo di fronte alla necessità di non poter definire a priori un diritto, a causa dell'impossibilità oggettiva e insormontabile di specificarne preventivamente i dettagli. Infatti, nei casi precedentemente descritti, i giudici nel processo di cognizione hanno la possibilità effettiva di inserire all'interno del titolo tutti gli elementi necessari a determinarne la certezza, la liquidità e l'esigibilità, ma non sempre lo fanno. Di conseguenza, si tratta di ipotesi patologiche, che non derivano da ragioni di necessità, bensì dalla poca attenzione nella formazione del titolo.

Di conseguenza, appare lecito chiedersi se sia opportuno assecondare una tale prassi di integrazione quando nella pratica non ne sussiste la necessità.

4. Ipotesi fisiologiche di incertezza del diritto consacrato nel titolo

La mancanza dei requisiti del diritto consacrato nel titolo, tuttavia, non sempre ha una causa, per così dire, patologica, poiché spesso essa non deriva da evitabili vizi di formazione del documento di legittimazione.

Non per caso, infatti, nei capitoli precedenti sono stati analizzati due istituti che rappresentano a pieno alcune ipotesi in cui tali caratteristiche mancano, per motivi di impossibilità oggettiva di determinarle.

Sebbene le misure coercitive e la condanna in futuro siano istituti completamente diversi e con funzioni del tutto differenti, entrambe hanno, infatti, alcuni elementi in comune:

sono strumenti essenziali a garantire una tutela più effettiva e, per legge, sono titoli esecutivi, ma caratterizzati dall'incertezza e illiquidità.

Partendo dalle misure coercitive, esse sono un istituto relativamente recente, nato per ovviare alla impossibilità oggettiva, a cui l'ordinamento si è trovato dinnanzi, di eseguire specificamente le prestazioni infungibili. Queste consistono infatti in una condanna pecuniaria, accessoria e ulteriore rispetto alla principale, che aumenta in base al numero di violazioni o di ritardi nell'adempimento di quest'ultima, e hanno la funzione di premere sulla sfera psicologica dell'obbligato per indurlo ad adempiere spontaneamente. Solo successivamente, la loro portata applicativa è stata ampliata anche ai casi di prestazioni del tutto fungibili, in quanto è parso evidente che potevano essere un utile strumento per aumentare l'effettività della tutela garantita al creditore richiedente.

Ciò che è rilevante, tuttavia, è che tali misure sono ad oggi l'unico mezzo che l'ordinamento ha per ovviare a un grave problema di tutela che altrimenti menomerebbe la possibilità del creditore di difendere le sue pretese.

Si pone però un problema di non poco conto: esse sono per legge titoli esecutivi fin dal momento della loro concessione, sebbene, per la loro natura e struttura, non possano essere preventivamente determinate nei loro elementi essenziali, risultando, quindi illiquidi e incerti.

Per garantire una tutela effettiva, infatti, il giudice concede la misura coercitiva ben prima che la violazione o il ritardo si verifichi. Essa, quindi, risulta incerta sia nell'*an*, poiché non si è a conoscenza del se veramente il debitore si rivelerà inadempiente, sia nel *quantum*, perché qualora egli violasse il diritto, non si saprebbe, al momento dell'esecuzione, a quanto ammonta l'importo.

Non è quindi fisiologicamente possibile per il giudice della cognizione stabilire la certezza e la liquidità della penalità di mora che può acquisire tali requisiti solo in un momento successivo.

Dottrina e giurisprudenza, per ovviare a tale problema, hanno quindi affermato che tali misure potessero considerarsi pienamente titoli esecutivi, così come dispone l'art. 614 bis c.p.c., potendo esse acquisire i requisiti di certezza e liquidità tramite un'operazione di autoliquidazione da parte del creditore procedente. Quest'ultimo, infatti, chiamato ad autodeterminare il proprio credito, sarebbe in grado di specificare il contenuto di un titolo, impossibile da definire preventivamente, attraverso l'atto di precetto. Tuttavia, tale atto, non dovrebbe avere una funzione integrativa del titolo, bensì esplicativa e

soprattutto non dovrebbe essere il creditore a precisare i requisiti del diritto contenuto nel titolo.

Tuttavia, l'unica soluzione alternativa al meccanismo dell'autoliquidazione, sarebbe quella di instaurare un giudizio cognitivo di accertamento del diritto, preventivo rispetto all'avvio dell'esecuzione, ma ciò, come abbiamo precisato, allungherebbe inevitabilmente le tempistiche e non garantirebbe certamente una tutela effettiva.

Di conseguenza, il legislatore ha consapevolmente stabilito che le misure coercitive fossero titolo esecutivo, di fronte alla scelta drastica di non garantire una tutela o accettare che tale istituto potesse risultare in contrasto con l'art. 474 c.p.c. e la struttura del titolo esecutivo stesso.

La condanna in futuro, invece, ha la differente funzione di garantire un titolo che sia pienamente esecutivo ben prima che la violazione si sia verificata, in modo tale da azzerare i tempi per l'ottenimento dello stesso, onde evitare che questi ultimi vengano sopportati durante la violazione.

Anche in questo caso, proprio a causa della proiezione verso il futuro di tale condanna, è oggettivamente impossibile sapere, nel momento in cui il titolo viene concesso, se effettivamente si verificherà un inadempimento ed eventualmente il *quantum* della prestazione.

Di conseguenza la giurisprudenza, in ragione della sua qualificazione legislativa, anche in questo caso, di titolo esecutivo, ha nuovamente tentato di trovare degli espedienti che potessero garantire l'integrazione dei requisiti mancanti.

Riprendendo infatti il concetto di autoliquidazione è giunta ad affermare che la condanna in futuro non può considerarsi titolo esecutivo illiquido e incerto, sebbene non siano definiti l'*an* e soprattutto, il *quantum*, della prestazione. Ancora una volta, sarebbe il creditore stesso a dover specificare, nell'atto di precetto, le caratteristiche mancanti della pretesa dedotta in giudizio. Oltretutto, nell'ipotesi di condanna in futuro riferite a obbligazioni periodiche e quantitative, l'autoliquidazione è abbinata anche all'eterointegrazione. Non solo il creditore è infatti chiamato a stabilire l'importo totale dovutogli, ma deve dar prova degli eventuali esborsi attraverso atti che risultano completamente esterni al titolo.

Anche in questo caso, però, ci si è trovati di fronte a una scelta: considerare il titolo esecutivo a prescindere dalla mancanza dei requisiti del diritto in esso contenuto, o non garantire una tutela di questo tipo e diminuire drasticamente il grado di effettività della

stessa. Evidentemente, non solo il legislatore, ma anche dottrina e giurisprudenza, si sono sbilanciate a favore della considerazione della condanna in futuro come documento di legittimazione.

È dunque chiaro che nel nostro ordinamento coesistano l'art. 474 c.p.c., che stabilisce che la pretesa contenuta nel titolo debba avere determinati requisiti e alcune ipotesi specifiche, previste dalla legge, di titoli che non hanno dette caratteristiche.

5. Considerazioni finali

Chiariti i casi in cui possono mancare i requisiti che per legge sono essenziali a qualificare un provvedimento come pienamente esecutivo, è ora essenziale fare una considerazione.

Avendo analizzato varie ipotesi di titoli incerti e illiquidi è chiaro che bisogna distinguere le varie situazioni che vengono in rilievo: come abbiamo precedentemente accennato, non sempre la mancanza dei requisiti del diritto deriva da difetti nella formazione del titolo, ma talvolta è generata dalla fisiologica impossibilità di stabilirne preventivamente i dettagli.

Di conseguenza, se appare legittimo tentare di “salvare” un titolo esecutivo che, sebbene contenga un diritto privo dei requisiti richiesti per legge, e indeterminabile a priori, non si può pensare che sia lecito fare lo stesso per documenti che hanno tutte le opportunità di essere definiti fin dal momento della loro formazione.

Da un lato, vi sono infatti delle ipotesi patologiche, in cui gli espedienti dell'autoliquidazione e dell'eterointegrazione del titolo vengono usati per sopperire a lacune non generate dalla necessità oggettiva. Dall'altro, vi sono ipotesi, invece, fisiologiche in cui non si possono specificare a priori i requisiti fondamentali del diritto contenuto nel titolo.

In quest'ultimo caso, le soluzioni proposte dalla giurisprudenza, quindi, risultano essere l'unica via percorribile per garantire ai consociati una tutela quanto più effettiva.

È quindi evidente che, in tali ipotesi, sia assolutamente giustificabile e comprensibile l'aderoga alla norma di cui all'art. 474 c.p.c., che qualifica come titoli esecutivi solo ed esclusivamente quelli contenenti una pretesa certa, liquida ed esigibile. L'incertezza del

diritto, infatti, sarebbe un compromesso indispensabile tra la necessità di garantire una tutela effettiva e l'impossibilità di specificare in altro modo i requisiti della pretesa.

L'unica ipotesi capace di risolvere tale problema sarebbe inserire un ulteriore giudizio cognitivo prima dell'avvio dell'esecuzione, che, tuttavia, mal si contempererebbe con la necessità di garantire una tutela rapida e soprattutto effettiva. È quindi essenziale accettare un compromesso che possa garantire quest'ultima.

Nelle ipotesi patologiche, invece, le soluzioni della giurisprudenza rimangono un metodo per ovviare alla leggerezza con cui i titoli vengono formati. Infatti, in questi casi, non si tratta minimamente di colmare lacune dettate dalla impossibilità di stabilire preventivamente i requisiti del titolo. Quest'ultimi, infatti, sono carenti a causa di vizi evitabili nella formazione del documento di legittimazione. Di conseguenza, non sembra accettabile assecondare le prassi di integrazione del titolo, quando quest'ultimo può essere definito in ogni suo elemento. Accettare che il titolo sia incerto e illiquido, non per necessità oggettive, infatti, significherebbe stravolgere un sistema basato proprio sui requisiti del diritto contenuto in questo documento. La struttura stessa del processo esecutivo, come abbiamo precedentemente precisato, si basa infatti soprattutto su tali caratteristiche della pretesa.

È quindi essenziale che ipotesi come la condanna in futuro e le misure coercitive siano considerate ipotesi eccezionali in cui non si potrebbe fare in altro modo.

Se così non fosse, ci si potrebbe addirittura chiedere se tale documento di legittimazione non sia ormai solo un requisito meramente formale e indicativo per agire *in executivis*, avendo ormai perso ogni sua funzione essenziale.

Possiamo quindi affermare che gli espedienti trovati dalla giurisprudenza per integrare i requisiti del diritto contenuto nel titolo, sebbene derogino alla disposizione normativa di cui all'art. 474 c.p.c. e stravolgano l'idea originale del legislatore, siano essenziali per garantire una tutela più effettiva, ma solo nei casi eccezionali in cui non si possano determinare per impossibilità oggettiva. Ed è proprio questo l'elemento che accomuna le misure coercitive e la condanna in futuro: entrambi gli istituti sono infatti ipotesi eccezionali di deroga alla norma generale dell'art. 474 c.p.c., giustificate dalla impossibilità di rispettare tale previsione normativa e dalla spiccata necessità di garantire una tutela effettiva.

Queste ultime ipotesi sono, quindi, considerate come fisiologiche, la cui distinzione da quelle patologiche potrebbe rivelarsi utile a fare chiarezza sulla necessità o mera

comodità di integrare i titoli esecutivi. Infatti, tale distinzione aiuterebbe a filtrare maggiormente i casi in cui è essenziale utilizzare degli espedienti per completare i requisiti mancanti del diritto contenuto nel titolo e ad affrontare in modo più sistematico le ipotesi specifiche su cui la giurisprudenza, tutt'oggi, si esprime in maniera troppo controversa.

BIBLIOGRAFIA

G. ARIETA, F. DE SANTIS, A. DIDONE, *Codice commentato delle esecuzioni civili*, Torino, 2016, 4 ss.;

G. BALENA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, Vol. III, Bari, 2015;

R. BELLÈ, *Le Sezioni Unite riscrivono i requisiti (interni ed esterni) del titolo esecutivo: opinioni a confronto intorno a Cass., S.U., n. 11067/2012*, in *Riv. Esecuz. For.*, 2013;

M. BOVE, *La misura coercitiva di cui all'art. 614 bis c.p.c.*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2010, 781 e www.judicium.com;

B. CAPPONI, *À la recherche du titre perdu*, in *Esecuzione forzata*, 2018, 181 ss.;

B. CAPPONI, *Autonomia, astrattezza, certezza del titolo esecutivo: requisiti in via di dissolvenza? – il commento*, in *il Corriere giuridico*, 2012, 1169 ss.;

B. CAPPONI, *Manuale di diritto dell'esecuzione civile*, Torino, 2017;

B. CAPPONI, *Vicende del titolo esecutivo nell'esecuzione forzata*, in *Il Corriere giuridico*, 2012, 1512 ss.;

B. CAPPONI, *Ancora su astreinte e condanna civile*, in *Riv. esecuzione forzata*, 2017;

F. CARPI, M. TARUFFO, *Commentario breve al Codice di procedura civile*, Milano, 2017, 1891 ss.;

G. CASCELLA, *La verifica dell'idoneità del titolo esecutivo alla luce di recenti orientamenti giurisprudenziali*, 2015, in www.ilcaso.it

- G. M. CELARDI, *Prime applicazioni dell'art. 614-bis c.p.c.: note critiche*, in *Giust. Civ.*, 2011;
- M. CIRULLI, *Titoli esecutivi di formazione amministrativa ed opposizione all'esecuzione*, in *www.judicium.it*, 2017;
- S. CHIARLONI, *Le riforme del processo civile*, Bologna, 2007, 571 ss.;
- S. CHIARLONI, *Misure coercitive e tutela dei diritti*, Milano, 1980;
- G. CHIOVENDA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, Napoli, 1935;
- G. CHIOVENDA, *Principi di diritto processuale civile*, Napoli, 1928;
- G. CHIOVENDA, *L'azione nel sistema dei diritti*, in *Saggi di diritto processuale*, I, Roma, 1930, 37 ss.;
- N. D'AMATI, *L'avviso di accertamento come titolo esecutivo*, in *Diritto e pratica tributaria*, 2011;
- D. DALFINO, *Spese "ordinarie" e "straordinarie" in favore della prole ed esecutività del provvedimento di condanna emesso in sede di separazione dei coniugi*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2012, nota a sent.;
- D. DANOVI, *La Cassazione amplia le maglie del titolo esecutivo per le spese «straordinarie» (mediche e scolastiche) nei processi della famiglia*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2012, 1062;
- F. DE ANGELIS, *Obblighi infungibili e misure coercitive: questioni interpretative e soluzioni giurisprudenziali*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2015, 157 ss.;
- C. DELLE DONNE, *Le Sezioni Unite riscrivono i requisiti (interni ed esterni) del titolo esecutivo: opinioni a confronto intorno a Cass., S.U., n. 11067/2012*, in *Riv. Esecuz. Forz.*, 2013, 108 ss.;

C. DELLE DONNE, *In morte della regola "nulla executio sine titulo": impressioni su S.U. n. 11067/2012*, in www.judicium.it;

L. DE PROPRIIS, *Prospettive su condanna, titolo esecutivo e sua possibile eterointegrazione*, in *Riv. Esec. For.*, 2014, 343 ss.;

F. DE STEFANO, *L'esecuzione indiretta: la coercitoria, via italiana alle astreintes*, in *Corriere merito*, 2009, 1181;

F. DE VITA, R. METAFORA, *Proposta di modifica del Codice di procedura civile italiano basata sull'esame codice di procedura delle esecuzioni francesi*, in www.unicost.eu;

E. FABIANI, *C'era una volta il titolo esecutivo*, in *Il Foro It.*, 2013, I, 1282;

E. FABIANI, *Rent to buy, titolo esecutivo per il rilascio dell'immobile e effettività della tutela giurisdizionale*, in *Il giusto processo civile*, 2015, 329 ss.;

E. FABIANI, *Le Sezioni Unite riscrivono i requisiti (interni ed esterni) del titolo esecutivo: opinioni a confronto intorno a Cass., S.U., n. 11067/2012*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2013, 91 ss.;

E. FABIANI, I. PICCOLO, *La spedizione in forma esecutiva dei titoli esecutivi giudiziali in via telematica fra prassi giudiziarie, interventi legislativi volti a fronteggiare l'emergenza epidemiologica e prospettive di riforma*, in *Rassegna dell'esecuzione forzata*, 2/2012, 355 ss.;

A. FINOCCHIARO, *Viaggio illustrato alla riforma*, in *Guida al diritto*, 2005, 193 ss.;

C. FURNO, *Condanna e titolo esecutivo*, in *Riv. it. sc. giur.*, 1937, 112 ss.;

I. GAMBOLI, *Misure di coercizione indiretta - Misure di coercizione indiretta e rito monitorio*, in *Giur. It.*, 2018;

I.GAMBIOLI, *Novità in materia di esecuzione forzata (I parte) – Le misure di coercizione indiretta ex art. 614 bis c.p.c.*, in *Gir. It.*, 2016;

E. GRASSO, *Titolo esecutivo*, in *Encicl. Dir.*, vol. XLIV, Milano, 1992;

L. IBERATI, *Il nuovo contratto di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili*, in *Contratti*, 2015, 189 ss.

E. LIEBMAN, *Manuale di diritto processuale civile*, Milano, 1973, 144 ss.;

F.P. LUISO, *Diritto processuale civile*, III, Milano, 2015;

F.P. LUISO, *Diritto processuale civile*, III, Milano, 2019;

S. MAGRA, *Notazioni su titolo esecutivo e fondamento dell'azione esecutiva*, in *La Nuova Procedura Civile*, 2014;

S. MAGRA, *Progressivo ridimensionamento del dogma nulla executio sine titulo*, in *La Nuova Procedura Civile*, 2014;

C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*, Vol. IV, Torino, 2019;

MANDRIOLI, *Corso di diritto processuale civile*, I, Torino, 1975, 54;

C. MANDRIOLI, *L'azione esecutiva*, Milano, 1955, 372 ss.;

S. MAZZAMUTO, *L'esordio della comminatoria di cui all'art. 614 bis c.p.c. nella giurisprudenza di merito* (Nota a T. Terni, 6 agosto 2009, Innocenzi c. Canepone), in *Giur. it.*, 2010, 638;

MASSARI, *Voce Titolo esecutivo*, in *Noviss. Dig. It.*, XIX, Torino, 1957;

E. MERLIN, *Prime note sul sistema delle misure coercitive pecuniarie per l'attuazione degli obblighi infungibili nella l. 69/2009*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2009, 1546 ss.;

D. MICALI, *Titolo esecutivo e «conflitti esecutivi»: alcune dinamiche in materia di esecuzione forzata nella più recente giurisprudenza delle sezioni unite*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2015;

G. MONTELEONE, *Misure coercitive ed esecuzione forzata: attualità del pensiero di S. Satta. Commento teorico-pratico al nuovo Titolo IV-bis ed all'art. 614 bis c.p.c.*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2016, 543 ss.;

L. MONTESANO, *Condanna civile e tutela esecutiva*, Napoli, 1965;

L. MONTESANO, voce *Esecuzione specifica*, *Enc. Dir.*, XV, Milano, 1966;

G. PERTELLI, *Atto pubblico, scrittura privata autenticata e titolo esecutivo*, in *Notariato*, 2005, 542 ss.;

N. PICARDI, B. SASSANI, A. PANZAROLA, *Codice di procedura civile*, Milano, 2015;

M. PILLONI, *Le Sezioni Unite riscrivono i requisiti (interni ed esterni) del titolo esecutivo: opinioni a confronto intorno a Cass., S.U., n. 11067/2012* in *Riv. Esec. Forz.* 1/2013;

A. PROTO PISANI, *Condanna (e misure coercitive)*, in *Foro It.*, 2007, I, 1-6;

A. PROTO PISANI, *I diritti e le tutele*, Napoli, 2008;

A. PROTO PISANI, *La riforma del processo civile: ancora una legge a costo zero (note a prima lettura)* *Foro It.*, 2009, V;

A. PROTO PISANI, *Appunti sulla giustizia civile*, Bari, 1982;

P. PUCCIARIELLO, *Astreinte brevettuale: occasioni perdute, presenti (e future) del legislatore processuale italiano*, in *Riv. Esec. Forz.* 2007;

S. RECCHIONI, *L'attuazione forzata indiretta dei comandi cautelari ex art. 614-bis c.p.c.*, in *Riv. Trim. di Dir. e Proc. Civ.*, 2014;

A. A. ROMANO, voce *Titolo esecutivo*, in *Digesto delle discipline privatistiche, Aggiornamento*, 2010;

B. SASSANI, *Le Sezioni Unite riscrivono i requisiti (interni ed esterni) del titolo esecutivo: opinioni a confronto intorno a Cass., S.U., n. 11067/2012* in *Riv. Esec. Forz.* 1/2013;

B. SASSANI, *Il titolo esecutivo tra corsi, ricorsi e nomofilachia*, in www.judicium.it;

A.M. SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Milano, 2017;

F. TASSINARI, *Dal rent to buy al buy to rent: interessi delle parti, vincoli normativi e cautele negoziali*, in *Contratti*, 2014, 822 ss.;

R. TISCINI, *L'eterointegrazione del titolo esecutivo nei suoi primi anni di esperienza applicativa. Un bilancio*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2018, 233 ss.;

F. TOMMASEO., *L'esecuzione indiretta e l'art. 614 bis c.p.c.*, in *Riv. dir. proc.*, 2014, 267;

G. TOTA, *I controlli sulle decisioni «di merito» del giudice dell'esecuzione*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2018, 6, 1506;

C. TRAPUZZANO, *Le misure coercitive indirette: come indurre il debitore ad adempiere*, Padova, 2012;

R. VACCARELLA, *Titolo esecutivo*, voce dell'*Enc. Giur.*, XXXVI, Roma, 1994;

R. VACCARELLA, *Eterointegrazione del titolo esecutivo e ragionevole durata del processo*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2013, 141 ss.;

G. VALLONE, *Le misure coercitive prima e dopo la riforma dell'art. 614-bis c.p.c. (legge 6 agosto 2015, n. 132, di conversione del d.l. 27 giugno 2015, n. 83)*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2016, 34 ss.;

G. VERDE, *Attualità del principio «Nulla executio sine titulo»*, in *Riv. Dir. Proc.* 1999, 963 ss.;

S. VINCRE, *Le misure coercitive ex art. 614 bis c.p.c. – Dopo la riforma del 2015*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2017, 368 ss.;

P. VITTORIA, *Opposizione all'esecuzione e vicende del titolo esecutivo*, *Libro dell'anno del diritto*, 2015, 560-567;

E. VULLO, *Codice dell'esecuzione forzata*, Milano, 2018, 25 ss.;

E. VULLO, *L'esecuzione indiretta tra Italia, Francia e Unione Europea*, in *Riv. dir. proc.*, 2004;

E. ZUCCONI GALLI FONSECA, *Le Sezioni Unite riscrivono i requisiti (interni ed esterni) del titolo esecutivo: opinioni a confronto intorno a Cass., S.U., n. 11067/2012*, in *Riv. Esec. Forz.*, 1/2013;

GIURISPRUDENZA

R. Decreto 28 ottobre 1940 XVIII, n. 1443, 4020

Cass. Civ., Sez. III, 25 febbraio 1983, n. 1455

Cass. Civ., Sez. III, 10 febbraio 2003, n. 1934

Cass. Civ., Sez. III, 4 giugno 2004, n. 10649

Trib. Bologna Sez. Fall. Ord. 13 luglio 2007

Cass. Civ., Sez. III, 19 giugno 2008, n. 16621

Cass. Civ., Sez. III, 18 ottobre 2008, n. 24808

Cass. Civ., Sez. Lav., 2 aprile 2009, n. 8067

Cass. Civ., Sez. Lav., 23 aprile 2009, n. 9693

Trib. Varese, Sez. I, 17 febbraio 2011

Trib. Milano, 09 giugno 2011

Cass. Civ. 23 settembre 2011, n. 19454

Cass. S.U., 2 luglio 2012, n. 11067

Cass. S.U., 2 luglio 2012, n. 11066

Trib. Roma, Sez. I, 6 luglio 2012

Trib. Milano, 16 novembre 2012

Trib. Matera, 1 dicembre 2012

Cass. Civ., Sez. III, 16 aprile 2013, n. 9161

Trib. Torino, Sez. I, 7 marzo 2013

Cass. Civ., 21 agosto 2013, n. 19344

Trib. Milano, Sez. Proprietà industriale e intellettuale, 24 giugno 2014, n. 8340

Trib. Genova, 16 novembre 2015

Cass. Civ., 1 ottobre 2015, n. 19641

Cass. Civ., Sez. Lav., 24 giugno 2015, n. 13122

Cass. Civ., Sez. VI, ord. 22 giugno 2017, n. 15605

Cass. Civ., 21 dicembre 2016, n. 26567

Trib. Cagliari 20 febbraio 2016

Cass. Civ., Sez. III, 9 marzo 2018, n. 5642

Cass. Civ., Sez. III, 12 febbraio 2019, n. 3967

Cass. Civ., Sez. VI, 18 dicembre 2020, n. 29131

Trib. Di Piacenza, sent. 2 gennaio 2020, n. 2

Cass. Civ., 26 novembre 2020, n. 26935

Cass. Civ., 25 febbraio 2020, n. 5049